

**DODICESIMO RAPPORTO**  
**SULLA LEGISLAZIONE REGIONALE PIEMONTESE**

**(30 giugno 2014 - 31 dicembre 2016)**



**Torino**  
**Palazzo Lascaris**  
**marzo 2017**

Hanno collaborato nella redazione per le rispettive competenze, dirigenti e funzionari delle seguenti Strutture:

*Staff della Direzione Processo Legislativo  
Settore Commissioni consiliari  
Settore Assemblea regionale  
Settore Studi, documentazione e supporto giuridico legale*

*Direzione Amministrazione, Personale e Sistemi informativi - Settore Progettazione, sviluppo e gestione sistemi informativi e Banca Dati Arianna*

Coordinamento redazionale a cura della Segreteria della Direzione Processo legislativo

## Indice

1.	Introduzione.....	5
2.	Analisi della tipologia di approvazione delle leggi e degli emendamenti..	7
2.1	Emendamenti presentati ed esaminati.....	26
3.	Sintesi dei principali provvedimenti normativi adottati.....	29
3.1	Affari istituzionali.....	37
3.2	Agricoltura.....	38
3.3	Ambiente.....	40
3.4	Aree protette.....	45
3.5	Attività estrattive.....	48
3.6	Bilancio e Finanze.....	51
3.7	Caccia e pesca.....	56
3.8	Cultura.....	58
3.9	Difesa del suolo.....	60
3.10	Edilizia.....	61
3.11	Enti locali.....	65
3.12	Istruzione.....	68
3.13	Organizzazione e disposizioni di riordino e semplificazione.....	69
3.14	Pari opportunità.....	76
3.15	Politiche sociali.....	78
3.16	Sanità.....	81
3.17	Sport.....	88
3.18	Trasporti.....	90
3.19	Turismo.....	92
4.	Le disposizioni finanziarie delle leggi regionali. Contenzioso costituzionale e analisi delle modalità di copertura.....	97
4.1	La giurisprudenza costituzionale in materia di copertura finanziaria delle leggi regionali.....	97
4.2	L'istruttoria in fase di presentazione delle proposte di legge in ordine alla copertura finanziaria.....	105

4.3	Esame della norma finanziaria in Commissione.....	108
4.4	Clausola di invarianza finanziaria.....	109
5.	Il contenzioso costituzionale.....	113
5.1	Questioni poste in via incidentale.....	113
5.2	Ricorsi in via principale.....	114
6.	Le pronunce della Corte costituzionale.....	116
7.	Il rafforzamento degli strumenti di qualità della normazione e di valutazione delle politiche nell'ordinamento regionale e nel processo legislativo.....	131
7.1	Premessa.....	131
7.2	La modifica del Regolamento interno del Consiglio regionale in materia di qualità della normazione e valutazione delle politiche regionali.....	132
7.3	I nuovi rapporti istituzionali tra il Consiglio regionale e l'Istituto di ricerche economiche e sociali del Piemonte (I.R.E.S.).....	135
8.	L'uso del linguaggio di genere nell'attività legislativa e amministrativa del Consiglio regionale del Piemonte.....	137
9.	La presenza femminile nelle nomine e designazioni di competenza del Consiglio regionale.....	143
10.	Osservatorio sull'applicazione degli atti di indirizzo approvati dal Consiglio regionale.....	146
11.	Il sistema legimatico del Consiglio regionale del Piemonte.....	149
11.1	La banca dati Arianna.....	149
11.2	Il Dossier Virtuale delle leggi e dei progetti di legge .....	152
11.3	Verso la nuova banca dati Arianna e il nuovo Dossier virtuale .....	153
11.4	Un percorso durato alcuni anni.....	156

## 1. INTRODUZIONE

Il Rapporto sulla legislazione regionale del Piemonte, giunto alla sua dodicesima edizione, si occupa della produzione normativa realizzata dall'inizio della decima legislatura fino alla fine dello scorso anno, ossia il periodo compreso tra il mese di giugno 2014 ed il 31 dicembre 2016.

L'attuale Rapporto affronta innanzitutto l'attività legislativa dell'Assemblea regionale attraverso l'analisi della tipologia di approvazione delle leggi e degli emendamenti, argomento peraltro trattato anche nelle precedenti edizioni, così da permetterne una lettura sistematica e di raffronto. Viene offerta una panoramica sull'*iter* di approvazione delle singole leggi, sull'attività emendativa e sull'esercizio dell'iniziativa legislativa, suddivisa tra Giunta e Consiglio regionale.

L'attività normativa è stata anche esaminata con riguardo ai principali provvedimenti legislativi adottati dal Consiglio regionale nel periodo intercorrente tra l'insediamento della decima legislatura ed il 31 dicembre 2016. Partendo da una ricognizione di tutte le leggi approvate nel periodo di riferimento è stata fatta una selezione di quelle ritenute più significative per il contributo innovativo apportato all'ordinamento regionale, in quanto volte a disciplinare tematiche di estrema attualità, alcune ancora non affrontate dal legislatore nazionale. In tale ambito una particolare attenzione è stata dedicata ai provvedimenti aventi natura di legge di riordino o di settore, nonché a leggi che, seppure maggiormente puntuali e circoscritte, si contraddistinguono per il contenuto di rilevante novità. Sono stati poi evidenziati gli elementi maggiormente caratterizzanti la prima metà del mandato istituzionale per i principali macroambiti normativi per procedere, infine, ad un'illustrazione dei singoli provvedimenti, descritti in apposite schede riassuntive catalogate per materia.

Il Rapporto prosegue analizzando le tecniche utilizzate nella quantificazione degli oneri nelle leggi regionali approvate nella prima metà della X legislatura, compresi i casi di utilizzo della clausola di neutralità finanziaria. La disamina è preceduta da un'estrapolazione delle pronunce della Corte costituzionale intervenute sulle disposizioni finanziarie contenute nelle leggi regionali, anche di altre Regioni, nonché delle indicazioni della Corte dei conti in ordine alle tipologie delle coperture adottate e alle tecniche di quantificazione degli oneri. Completano la trattazione una sintetica descrizione sull'istruttoria delle disposizioni finanziarie in fase di presentazione delle proposte di legge nonché in Commissione Bilancio.

Viene poi esaminato il contenzioso costituzionale maturato nel periodo in rassegna: i ricorsi per questioni di legittimità costituzionale sollevati tra giugno 2014 e la fine del 2016, nonché le pronunce della Corte costituzionale intervenute nel citato arco

temporale indicando, *in primis*, gli orientamenti espressi dalla Consulta riguardo alle materia oggetto di impugnativa per poi entrare nel merito delle singole decisioni.

Altro argomento già trattato nelle precedenti edizioni, che viene ripreso nel presente Rapporto, è quello che attiene alla qualità della normazione: al riguardo sono illustrate le modifiche introdotte al Regolamento interno del Consiglio regionale nel Capo VI dedicato alla qualità della normazione e valutazione delle politiche regionali sottolineando le innovazioni più rilevanti sia inerenti i principi e gli strumenti nella materia, sia riguardanti il Comitato per la qualità della normazione e la valutazione delle politiche. Viene inoltre descritto l'intervento legislativo, nato su proposta dei componenti del Comitato su citato, che ha portato all'approvazione della legge regionale 8 febbraio 2016 n. 3 recante alcune prime e parziali modifiche all'assetto istituzionale dell'IRES Piemonte.

Si è quindi ritenuto d'interesse inserire, accanto ai dati sulla partecipazione di genere ovvero sulla presenza femminile nelle nomine e designazioni di competenza del Consiglio regionale - argomento già trattato nelle precedenti edizioni - una parte dedicata a quanto realizzato in materia di pari trattamento linguistico. A tal fine viene presentato il percorso che ha portato all'approvazione, da parte dell'Ufficio di Presidenza, delle linee guida recanti regole e suggerimenti di carattere generale in ordine all'uso del linguaggio di genere nell'attività legislativa e amministrativa del Consiglio regionale volte a garantire uniformità nel linguaggio adottato.

La parte conclusiva è dedicata all'ultimo numero dell'Osservatorio sull'applicazione degli atti di indirizzo approvati dal Consiglio regionale, pubblicazione presente nel sito istituzionale che contiene il monitoraggio, a cadenza trimestrale, sullo stato di attuazione degli atti di indirizzo nonché le azioni e gli atti che vengono assunti in relazione agli impegni indicati negli ordini del giorno e nelle mozioni.

Si è infine allegata, in appendice, una relazione sul sistema legimatico del Consiglio regionale che descrive il percorso, concluso a novembre 2016, che ha portato alla nuova versione della banca dati Arianna e del *Dossier* virtuale, profondamente rivisitati a seguito delle novità introdotte. Anche se l'arco temporale preso in considerazione è più ampio rispetto al periodo dei trenta mesi a cui si riferisce il presente Rapporto, si è inteso inserire questa parte per dare rilievo alle innovazioni realizzate in un ambito che riveste notevole importanza per l'attività dell'Assemblea legislativa.

## 2. ANALISI DELLA TIPOLOGIA DI APPROVAZIONE DELLE LEGGI E DEGLI EMENDAMENTI

La presente sezione offre una panoramica sulle leggi approvate dall'insediamento della decima legislatura, avvenuto nel mese di giugno 2014, fino al 31 dicembre 2016.

Le schede che seguono offrono una panoramica sull'iter di approvazione delle singole leggi, sull'attività emendativa riscontrata e sull'esercizio dell'iniziativa legislativa, suddivisa tra Giunta e Consiglio regionale.

Dall'inizio della legislatura fino al 31 dicembre 2016 sono state approvate 80 leggi, di cui 78 leggi ordinarie e 2 di modifica statutaria.

Le leggi statutarie hanno una numerazione a se stante, sono infatti numerate in ordine cronologico indipendentemente dalla legislatura.

La legge statutaria n. 6 del 2015 regola la forma di pubblicità dei lavori di Commissione.

La legge statutaria n. 7 del 2016 cambia la denominazione "Comunità montana" con "Unioni montane".

### Leggi approvate dal 30 giugno 2014 al 31 dicembre 2016

Leggi	Numero articoli	Esito	Voti rappresentati	Emendamenti
<b>Legge regionale 1 agosto 2014, n. 6</b> "Variazione al bilancio di previsione per l'anno finanziario 2014 e pluriennale per gli anni finanziari 2014-2016".	2	Unanimità	39 voti favorevoli 9 non votanti	NO
<b>Legge regionale 8 settembre 2014, n. 7</b> "Modifiche alla legge regionale 17 dicembre 2007, n. 24 (Tutela dei funghi epigei spontanei)". (Approvata dalla V Commissione in sede legislativa).	10	Unanimità	45 voti favorevoli	SI

Leggi	Numero articoli	Esito	Voti rappresentati	Emendamenti
<p><b>Legge regionale 15 settembre 2014, n. 8</b>  “Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 28 luglio 2008, n. 23 (Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale)”.</p>	11	Maggioranza	30 voti favorevoli 15 voti contrari	SI
<p><b>Legge regionale 26 settembre 2014, n. 9</b>  “Modifiche alla legge regionale 8 giugno 1981, n. 20 (Assegnazione di personale ai Gruppi consiliari)”.  (Approvata dalla I Commissione in sede legislativa).</p>	1	Unanimità	29 voti favorevoli 8 non votanti	NO
<p><b>Legge regionale 29 settembre 2014, n. 10</b>  “Ulteriori modifiche di adeguamento normativo alla legge regionale 18 marzo 1992, n. 16 (Diritto allo studio universitario)”.  (Approvata dalla VI Commissione in sede legislativa).</p>	4	Maggioranza	35 voti favorevoli 8 astenuti	SI
<p><b>Legge regionale 29 settembre 2014, n. 11</b>  “Riordino delle Agenzie Territoriali per la Casa. Modifiche alla legge regionale 17 febbraio 2010, n. 3”.  (Norme in materia di edilizia sociale).</p>	9	Unanimità	29 voti favorevoli 16 non votanti	SI
<p><b>Legge regionale 29 settembre 2014, n. 12</b>  “Rinegoziazione e ristrutturazione del debito regionale”.</p>	3	Maggioranza	43 voti favorevoli 3 voti contrari 16 non votanti	NO

Leggi	Numero articoli	Esito	Voti rappresentati	Emendamenti
<p><b>Legge regionale 6 ottobre 2014, n. 13</b>            “Nuove modalità gestionali, organizzative e di funzionamento dell'Istituto zooprofilattico sperimentale del Piemonte, della Liguria e della Valle d'Aosta. Abrogazione della legge regionale 25 luglio 2005, n. 11”.</p>	5	Maggioranza	33 voti favorevoli 2 voti contrari 9 non votanti	SI
<p><b>Legge regionale 14 ottobre 2014, n. 14</b>            “Norme sul procedimento amministrativo e disposizioni in materia di semplificazione”.</p>	39	Unanimità	37 voti favorevoli 5 non votanti	SI
<p><b>Legge regionale 14 ottobre 2014, n. 15</b>            “Disposizioni in materia di nuova composizione dei Collegi sindacali delle aziende sanitarie regionali. Modifiche alla legge regionale 24 gennaio 1995, n.10 (Ordinamento, organizzazione e funzionamento delle Aziende Sanitarie Regionali)”.</p>	4	Maggioranza	30 voti favorevoli 3 astenuti 12 non votanti	SI
<p><b>Legge regionale 5 novembre 2014, n. 16</b>            “Rideterminazione del trattamento economico dei membri del Consiglio regionale e della Giunta regionale”.</p>	3	Unanimità	43 voti favorevoli 2 non votanti	SI

Leggi	Numero articoli	Esito	Voti rappresentati	Emendamenti
<p><b>Legge regionale 11 novembre 2014, n. 17</b>  “Ulteriori modifiche alla legge regionale 28 dicembre 2007, n. 28 (Norme sull'istruzione, il diritto allo studio e la libera scelta educativa)”.  (Approvata dalla VI Commissione in sede legislativa).</p>	3	Unanimità	44 voti favorevoli 2 non votanti	SI
<p><b>Legge regionale 14 novembre 2014, n. 18</b>  “Rendiconto generale per l'esercizio finanziario 2013”.</p>	10	Maggioranza	35 voti favorevoli 1 voto contrario 9 non votanti	NO
<p><b>Legge regionale 1 dicembre 2014, n. 19</b>  “Assesamento al bilancio di previsione per l'anno finanziario 2014 e disposizioni finanziarie”.</p>	10	Maggioranza	25 voti favorevoli 15 voti contrari 1 non votante	SI
<p><b>Legge regionale 15 dicembre 2014, n. 20</b>  “Norme in materia di conferimento alle unioni montane delle funzioni amministrative già attribuite dalla Regione alle comunità montane e modifica alla legge regionale 14 marzo 2014, n. 3 (Legge sulla montagna)”.  (Approvata dalla I Commissione in sede legislativa)</p>	4	Unanimità	42 voti favorevoli	SI
<p><b>Legge regionale 15 dicembre 2014, n. 21</b>  “Riduzione dell'assegno vitalizio”.</p>	4	Unanimità	34 voti favorevoli 3 non votanti	SI

Leggi	Numero articoli	Esito	Voti rappresentati	Emendamenti
<b>Legge regionale 24 dicembre 2014, n. 22</b> "Disposizioni urgenti in materia fiscale e tributaria".	9	Maggioranza	29 voti favorevoli 18 voti contrari 1 non votante	SI
<b>Legge regionale 30 dicembre 2014, n. 23</b> "Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio della Regione Piemonte per l'anno 2015".	2	Maggioranza	31 voti favorevoli 15 voti contrari 1 non votante	NO
<b>Legge regionale 30 dicembre 2014, n. 24</b> "Modifiche alle leggi regionali 6 agosto 2007, n. 19 e 14 luglio 2009, n. 20 e abrogazione della legge regionale 25 maggio 2001, n. 11".	4	Unanimità	28 voti favorevoli 17 non votanti	SI
<b>Legge regionale 27 gennaio 2015, n. 1</b> "Provvedimenti per la riqualificazione della spesa regionale".	28	Maggioranza	31 voti favorevoli 7 astenuti 7 non votanti	SI
<b>Legge regionale 23 febbraio 2015, n. 2</b> "Nuove disposizioni in materia di agriturismo".	21	Unanimità	41 voti favorevoli 1 non votante	SI
<b>Legge regionale 11 marzo 2015, n. 3</b> "Disposizioni regionali in materia di semplificazione".	74	Unanimità	27 voti favorevoli 11 non votanti	SI
<b>Legge regionale 11 marzo 2015, n. 4</b> "Misure straordinarie in favore dei Comuni per fronteggiare l'emergenza abitativa".	2	Unanimità	43 voti favorevoli 1 non votante	NO

Leggi	Numero articoli	Esito	Voti rappresentati	Emendamenti
<p><b>Legge regionale</b>  <b>23 marzo 2015, n. 5</b>            “Proroga dell’autorizzazione all’esercizio provvisorio del bilancio della Regione Piemonte per l’anno finanziario 2015”.</p>	2	Maggioranza	30 voti favorevoli 5 astenuti 11 non votanti	NO
<p><b>Legge regionale</b>  <b>13 aprile 2015, n. 6</b>            “Autorecupero degli alloggi carenti di manutenzione da parte degli assegnatari. Modifiche alla legge regionale 17 febbraio 2010, n. 3 (Norme in materia di edilizia sociale)”.</p>	2	Unanimità	39 voti favorevoli 2 non votanti	NO
<p><b>Legge regionale</b>  <b>13 aprile 2015, n. 7</b>            “Norme per la realizzazione del servizio civile nella Regione Piemonte”.</p>	11	Unanimità	31 voti favorevoli 3 non votanti	SI
<p><b>Legge regionale</b>  <b>20 aprile 2015, n. 8</b>            “Riconoscimento della specificità della Provincia del Verbano-Cusio-Ossola”.            (Approvata in sede legislativa dalla I Commissione).</p>	3	Unanimità	49 voti favorevoli	NO
<p><b>Legge regionale</b>  <b>14 maggio 2015 n. 9</b>            “Legge finanziaria per l’anno 2015”.</p>	22	Maggioranza	29 voti favorevoli 15 voti contrari 1 non votante	SI

Leggi	Numero articoli	Esito	Voti rappresentati	Emendamenti
<p><b>Legge regionale 15 maggio 2015 n. 10</b>  “Bilancio di previsione per l'anno finanziario 2015 e bilancio pluriennale per gli anni finanziari 2015-2017”.</p>	18	Maggioranza	31 voti favorevoli 15 voti contrari 1 non votante	SI
<p><b>Legge regionale 15 giugno 2015 n. 11</b>  “Uso terapeutico della canapa. Disposizioni in materia di utilizzo di farmaci cannabinoidi per finalità terapeutiche e promozione della ricerca e di azioni sperimentali prodromiche alla produzione da parte di soggetti autorizzati”.</p>	10	Unanimità	42 voti favorevoli 1 non votante	NO
<p><b>Legge regionale 23 giugno 2015, n. 12</b>  “Promozione di interventi di recupero e valorizzazione dei beni invenduti”.</p>	7	Unanimità	33 voti favorevoli 1 non votante	NO
<p><b>Legge regionale 23 giugno 2015, n. 13</b>  “Modalità di esercizio delle medicine non convenzionali”.</p>	9	Maggioranza	30 voti favorevoli 1 astenuto 7 non votanti	NO
<p><b>Legge regionale 6 luglio 2015, n. 14</b>  “Misure urgenti per il contrasto dell'abusivismo. Modifiche alla legge regionale 23 febbraio 1995, n. 24 (Legge generale sui servizi di trasporto pubblico non di linea su strada)”.  (Approvata dalla II Commissione in sede legislativa)</p>	4	Unanimità	44 voti favorevoli	SI

Leggi	Numero articoli	Esito	Voti rappresentati	Emendamenti
<p><b>Legge regionale</b>  <b>13 luglio 2015, n. 15</b>  "Modifiche all'articolo 27 della legge regionale 3 maggio 1985, n. 59 (Piano socio-sanitario della Regione Piemonte per il triennio 1985-1987)".</p>	1	Maggioranza	27 voti favorevoli 8 voti contrari 2 non votanti	SI
<p><b>Legge regionale</b>  <b>13 luglio 2015, n. 16</b>  "Istituzione del Comune di Borgomezzavalle mediante fusione dei Comuni di Seppiana e Viganella".</p>	13	Unanimità	39 voti favorevoli	NO
<p><b>Legge regionale</b>  <b>13 luglio 2015, n. 17</b>  "Istituzione del Comune di Lesiona mediante fusione dei Comuni di Crosa e Lessona".</p>	13	Unanimità	41 voti favorevoli	NO
<p><b>Legge regionale statutaria</b>  <b>22 luglio 2015, n. 6</b>  "Modifiche alla legge regionale statutaria 4 marzo 2005, n. 1 (Statuto della Regione Piemonte) in merito alla pubblicità dei lavori delle Commissioni consiliari".</p>	3	Maggioranza	36 voti favorevoli 1 voto contrario 1 non votante	NO
<p><b>Legge regionale</b>  <b>3 agosto 2015, n. 18</b>  "Modifiche alla legge regionale 29 giugno 1978, n. 38 (Disciplina e organizzazione degli interventi in dipendenza di calamità naturali)".  (Approvata dalla II Commissione in sede legislativa)</p>	4	Unanimità	45 voti favorevoli	NO

Leggi	Numero articoli	Esito	Voti rappresentati	Emendamenti
<p><b>Legge regionale 3 agosto 2015, n. 19</b>  “Riordino del sistema di gestione delle aree protette regionali e nuove norme in materia di Sacri Monti. Modifiche alla legge regionale 29 giugno 2009, n. 19 (Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità)”.</p>	44	Maggioranza	29 voti favorevoli 4 voti contrari 12 non votanti	SI
<p><b>Legge regionale 3 agosto 2015, n. 20</b>  “Modifica alla legge regionale 26 giugno 2006, n. 22 (Norme in materia di trasporto di viaggiatori effettuato mediante noleggio di autobus con conducente)”.</p>	2	Unanimità	35 voti favorevoli 3 non votanti	NO
<p><b>Legge regionale 21 settembre 2015, n. 21</b>  “Disciplina del turismo naturalista”.</p>	13	Maggioranza	32 voti favorevoli 1 voto contrario 5 astenuti 1 non votante	NO
<p><b>Legge regionale 26 ottobre 2015, n. 22</b>  “Modifica alla legge regionale 24 gennaio 1995, n. 10 (Ordinamento, organizzazione e funzionamento delle Aziende Sanitarie Regionali)”.  (Approvata dalla IV Commissione in sede legislativa)</p>	4	Unanimità	29 voti favorevoli 8 non votanti	NO

Leggi	Numero articoli	Esito	Voti rappresentati	Emendamenti
<b>Legge regionale 29 ottobre 2015, n. 23</b> "Riordino delle funzioni amministrative conferite alle Province in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle Città metropolitane, sulle Province, sulle unioni e fusioni di Comuni)".	25	Maggioranza	30 voti favorevoli 13 voti contrari 1 non votante	SI
<b>Legge regionale 16 novembre 2015, n. 24</b> "Modifiche della legge regionale 29 settembre 1994, n. 41 (Ordinamento della professione di guida alpina)".	18	Unanimità	33 voti favorevoli 1 non votante	SI
<b>Legge regionale 1 dicembre 2015, n. 25</b> "Rendiconto generale per l'esercizio finanziario 2014".	10	Maggioranza	23 voti favorevoli 8 voti contrari 5 non votanti	NO
<b>Legge regionale 22 dicembre 2015, n. 26</b> "Disposizioni collegate alla manovra finanziaria per l'anno 2015".	66	Maggioranza	30 voti favorevoli 3 voti contrari 12 non votanti	SI
<b>Legge regionale 24 dicembre 2015, n. 27</b> "Istituzione del Comune di Campiglia Cervo mediante fusione dei Comuni di Campiglia Cervo, Quittengo e San Paolo Cervo".	13	Unanimità	43 favorevoli 1 non votante	NO
<b>Legge regionale 29 dicembre 2015, n. 28</b> "Assestamento al bilancio di previsione per l'anno finanziario 2015 e disposizioni finanziarie".	26	Maggioranza	31 voti favorevoli 12 voti contrari 1 non votante	SI

Leggi	Numero articoli	Esito	Voti rappresentati	Emendamenti
<p><b>Legge regionale 30 dicembre 2015, n. 29</b>            “Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio della Regione Piemonte per l'anno 2016 e disposizioni finanziarie”.</p>	3	Unanimità	28 voti favorevoli 16 non votanti	SI
<p><b>Legge regionale 30 dicembre 2015, n. 30</b>            “Modifiche alla legge regionale 29 dicembre 2015, n. 28 (Assestamento al bilancio di previsione per l'anno finanziario 2015 e disposizioni finanziarie)”.</p>	3	Maggioranza	26 voti favorevoli 3 voti contrari 9 non votanti	NO
<p><b>Legge regionale 30 dicembre 2015, n. 31</b>            “Misure di armonizzazione e razionalizzazione di norme in materia di tributi regionali”.</p>	8	Maggioranza	29 voti favorevoli 8 voti contrari 1 non votante	SI
<p><b>Legge regionale 21 gennaio 2016, n. 1</b>            “Disposizioni in materia di riduzione dei costi della politica”.            (Approvata dalla I Commissione in sede legislativa)</p>	12	Unanimità	49 voti favorevoli	SI
<p><b>Legge regionale 28 gennaio 2016 n. 2</b>            “Modifiche alla legge regionale 18 giugno 2007, n. 14 (Interventi in favore della prevenzione della criminalità e istituzione della Giornata regionale della memoria e dell'impegno in ricordo delle vittime delle mafie)”.            (Approvata dalla I Commissione in sede legislativa)</p>	2	Unanimità	38 voti favorevoli 2 non votanti	SI

Leggi	Numero articoli	Esito	Voti rappresentati	Emendamenti
<p><b>Legge regionale 8 febbraio 2016, n. 3</b>  "Modifiche alla legge regionale 3 settembre 1991, n. 43 (Nuova disciplina dell'Istituto di ricerche economico e sociali del Piemonte I.R.E.S. Abrogazione legge regionale 18 febbraio 1985, n. 12)".  (Approvata dalla I Commissione in sede legislativa)</p>	17	Unanimità	45 favorevoli	SI
<p><b>Legge regionale 24 febbraio 2016, n. 4</b>  "Interventi di prevenzione e contrasto della violenza di genere e per il sostegno alle donne vittime di violenza ed ai loro figli".</p>	29	Maggioranza	37 voti favorevoli 4 voti contrari 1 non votante	SI
<p><b>Legge regionale 23 marzo 2016, n. 5</b>  "Norme di attuazione del divieto di ogni forma di discriminazione e della parità di trattamento nelle materie di competenza regionale".</p>	19	Maggioranza	33 voti favorevoli 4 astenuti 1 non votante	SI
<p><b>Legge regionale 6 aprile 2016, n. 6</b>  "Bilancio di previsione finanziario 2016-2018".</p>	30	Maggioranza	28 voti favorevoli 6 voti contrari 1 non votante	SI
<p><b>Legge regionale 22 aprile 2016, n. 7</b>  "Modifiche alla legge regionale 29 ottobre 2015, n. 23 (Riordino delle funzioni amministrative conferite alle Province in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56)".</p>	4	Unanimità	26 voti favorevoli 14 non votanti	NO

Leggi	Numero articoli	Esito	Voti rappresentati	Emendamenti
<p><b>Legge regionale 2 maggio 2016, n. 8</b> "Ulteriori modifiche alla legge regionale 7 agosto 2006, n. 30 (Istituzione del Consiglio delle Autonomie locali (CAL) e modifiche alla legge regionale 20 novembre 1998, n. 34 (Riordino delle funzioni e dei compiti amministrativi della Regione e degli Enti locali) e disposizioni di coordinamento normativo".</p>	16	Unanimità	26 voti favorevoli 14 non votanti	SI
<p><b>Legge regionale 2 maggio 2016, n. 9</b> "Norme per la prevenzione e il contrasto alla diffusione del gioco d'azzardo patologico".</p>	15	Unanimità	39 voti favorevoli 1 non votante	SI
<p><b>Legge regionale statutaria 3 maggio 2016, n. 7</b> "Modifiche agli articoli 3, 4, 8 e 97 della legge regionale statutaria 4 marzo 2005, n. 1 (Statuto della Regione Piemonte)".</p>	4	Unanimità	34 voti favorevoli 2 non votanti	NO
<p><b>Legge regionale 16 maggio 2016, n. 10</b> "Attuazione dell'articolo 118, comma quarto, della Costituzione: norme per la promozione della cittadinanza umanitaria attiva".</p>	7	Unanimità	39 voti favorevoli 3 non votanti	SI
<p><b>Legge regionale 16 maggio 2016, n. 11</b> "Modifica alla legge regionale 14 maggio 1991, n. 21 (Norme per l'esercizio delle funzioni in materia farmaceutica)".</p>	1	Unanimità	30 voti favorevoli 11 non votanti	SI


Leggi	Numero articoli	Esito	Voti rappresentati	Emendamenti
<p><b>Legge regionale 13 giugno 2016, n. 12</b>            "Disposizioni per la sistemazione temporanea dei salariati agricoli stagionali nelle aziende agricole piemontesi. Modifica della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 (Tutela ed uso del suolo)".            (Approvata dalla III Commissione in sede legislativa)</p>	3	Unanimità	36 favorevoli 1 astensione	NO
<p><b>Legge regionale 30 giugno 2016, n. 13</b>            "Nuove disposizioni per l'erogazione di contributi regionali ad enti, istituti, fondazioni e associazioni di rilievo regionale. Abrogazione della legge regionale 3 settembre 1984, n. 49 (Norme per l'erogazione di contributi regionali ad enti, istituti, fondazioni e associazioni di rilievo regionale)".</p>	9	Unanimità	29 voti favorevoli 16 non votanti	SI
<p><b>Legge regionale 11 luglio 2016, n. 14</b>            "Nuove disposizioni in materia di organizzazione dell'attività di promozione, accoglienza e informazione turistica in Piemonte".</p>	27	Maggioranza	31 voti favorevoli 7 voti contrari 7 astenuti 1 non votante	SI
<p><b>Legge regionale 21 luglio 2016, n. 15</b>            "Ricapitalizzazione SCR Piemonte SpA."</p>	3	Maggioranza	28 voti favorevoli 7 astenuti 9 non votanti	NO

Leggi	Numero articoli	Esito	Voti rappresentati	Emendamenti
<p><b>Legge regionale 29 luglio 2016, n. 16</b>  "Disposizioni di riordino e di semplificazione dell'ordinamento regionale nonché norme di prima attuazione dell'articolo 21 della legge regionale 29 ottobre 2015, n. 23 (Riordino delle funzioni amministrative conferite alle Province in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56)".</p>	37	Maggioranza	26 voti favorevoli 13 astenuti 1 non votante	SI
<p><b>Legge regionale 16 settembre 2016, n. 17</b>  "Rendiconto generale per l'esercizio finanziario 2015".</p>	11	Maggioranza	29 voti favorevoli 12 voti contrari 3 non votanti	NO
<p><b>Legge regionale 26 settembre 2016, n. 18</b>  "Nuova disciplina dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale del Piemonte (ARPA)".</p>	29	Maggioranza	25 voti favorevoli 2 voti contrari 11 non votanti	SI
<p><b>Legge regionale 25 ottobre 2016, n. 19</b>  "Disposizioni di riordino e razionalizzazione dell'ordinamento regionale".</p>	23	Unanimità	23 voti favorevoli 13 non votanti	SI
<p><b>Legge regionale 25 ottobre 2016, n. 20</b>  "Modifiche alla legge regionale 7 aprile 2009, n. 11 (Tutela, valorizzazione e promozione del patrimonio linguistico del Piemonte)".</p>	12	Unanimità	35 voti favorevoli 1 non votante	SI


Leggi	Numero articoli	Esito	Voti rappresentati	Emendamenti
<p><b>Legge regionale 2 novembre 2016, n. 21</b>  "Disposizioni per favorire la costituzione delle associazioni fondiarie e la valorizzazione dei terreni agricoli e forestali".  (Approvata dalla III Commissione in sede legislativa)</p>	14	Unanimità	45 voti favorevoli	SI
<p><b>Legge regionale 4 novembre 2016, n. 22</b>  "Norme in materia di manutenzione del territorio".  (Approvata dalla V Commissione in sede legislativa)</p>	3	Unanimità	35 voti favorevoli	SI
<p><b>Legge regionale 17 novembre 2016, n. 23</b>  "Disciplina delle attività estrattive: disposizioni in materia di cave".</p>	45	Unanimità	32 voti favorevoli 6 non votanti	SI
<p><b>Legge regionale 5 dicembre 2016, n. 24</b>  "Assesamento del bilancio di previsione finanziario 2016-2018 e disposizioni finanziarie".</p>	35	Maggioranza	30 voti favorevoli 16 voti contrari 1 non votante	SI
<p><b>Legge regionale 5 dicembre 2016, n. 25</b>  "Disposizioni relative agli indirizzi per l'attuazione degli interventi per il diritto allo studio. Modifiche alla legge regionale 28 dicembre 2007, n. 28 (Norme sull'istruzione, il diritto allo studio e la libera scelta educativa)".  (Approvata dalla VI Commissione in sede legislativa)</p>	30	Maggioranza	27 voti favorevoli 8 non votanti	SI

Leggi	Numero articoli	Esito	Voti rappresentati	Emendamenti
<b>Legge regionale 12 dicembre 2016, n. 26</b> "Incorporazione del Comune di Selve Marcone nel Comune di Pettinengo in Provincia di Biella".	6	Unanimità	35 voti favorevoli 4 voti contrari 5 non votanti	NO
<b>Legge regionale 27 dicembre 2016, n. 27</b> "Modifiche alla legge regionale 4 maggio 2012, n. 5 (Legge finanziaria per l'anno 2012)".	2	Maggioranza	33 voti favorevoli 4 voti contrari 1 non votante	SI
<b>Legge regionale 29 dicembre 2016, n. 28</b> "Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio della Regione per l'anno 2017 e disposizioni finanziarie".	2	Maggioranza	29 voti favorevoli 2 voti contrari 13 votanti	SI


Delle 80 leggi sopra riportate, comprensive pertanto delle 2 leggi di modifica statutaria, 64 sono state approvate secondo il procedimento ordinario, mentre 16 sono state approvate in Commissione in sede legislativa, secondo la previsione di cui all'articolo 30 del Regolamento.



Al fine di offrire un raffronto tra il dato dell'iniziativa legislativa ed il numero complessivo delle leggi, si tiene altresì a mettere in evidenza che, nella prima metà della X legislatura, i progetti di legge complessivamente presentati sono stati 233, a fronte delle 80 leggi regionali definitivamente approvate<sup>1</sup>.




Al fine di offrire una panoramica sui soggetti che hanno esercitato l'iniziativa legislativa, è possibile rilevare che, nell'ambito dei 233 progetti di legge presentati, 157 sono di iniziativa consiliare, mentre 71 sono di iniziativa della Giunta regionale, a cui si aggiungono 4 proposte di iniziativa degli enti locali e 1 proposta di iniziativa popolare.



<sup>1</sup> Si precisa, al fine di offrire una lettura non sfalsata dei dati, che delle 80 leggi regionali approvate, alcune sono frutto di unificazione di più progetti di legge.


Suddividendo invece le 80 leggi approvate per tipologia di presentatori, risulta che:

- 52 Disegni di legge, pari al 65%, sono di iniziativa della Giunta regionale;
- 28 Proposte di legge, pari al 35%, sono di iniziativa dei Consiglieri;




Sono stati, infine, esaminati i dati relativi alla tipologia di approvazione delle leggi (unanimità o maggioranza), alla presenza o meno di emendamenti, al loro esito e percentuale di successo, evidenziando anche le caratteristiche dei presentatori (Maggioranza, Giunta regionale, Opposizione o congiunti).

Dall'inizio della legislatura il 55% delle leggi è stato approvato all'unanimità dei votanti, mentre il 45% è stato approvato a maggioranza.




## 2.1 Emendamenti presentati ed esaminati

Per quanto riguarda la presenza di emendamenti ed il loro esito, si può osservare che le leggi approvate in via definitiva con emendamenti sono il 65% del totale.



Analizziamo ora i dati relativi ai presentatori degli emendamenti ed alla percentuale di successo nell'approvazione come descritto nei grafici seguenti.


Dall'inizio della X Legislatura fino al 31 dicembre 2016 sono stati presentati 3.203 emendamenti: il 18% è stato approvato, il 21% è stato ritirato e il 61% è stato respinto.



Di questi 3.203 emendamenti presentati dall'inizio della X legislatura al 31 dicembre 2016 la ripartizione è la seguente:

- 2.689 presentati dall'Opposizione


- 299 presentati dalla Giunta regionale
- 197 presentati dalla Maggioranza
- 18 presentati congiunti da Maggioranza ed Opposizione.



Per le leggi regionali 10/2015, 28/2015 e 6/2016 riguardanti la materia del bilancio, e per le leggi regionali 15/2015 e 19/2015 relative rispettivamente a modifiche al Piano Socio Sanitario e riordino del sistema di gestione delle aree protette regionali e nuove norme in materia di Sacri Monti, è stato applicato in sede di esame d'Aula l'articolo 84, comma 6 del Regolamento interno del Consiglio che recita: "Qualora la Giunta regionale ravvisi, per motivi di urgenza e necessità di un'approvazione celere di un disegno di legge dalla stessa presentato ha facoltà di proporre, prima della votazione di ciascun articolo, gli emendamenti necessari ad esprimere l'orientamento conclusivo del provvedimento".

Da ultimo, si offre un'analisi delle leggi regionali approvate in questa prima metà del mandato istituzionale suddivise per materia in base alla classificazione della banca dati Arianna, che troveranno poi nel successivo capitolo una particolare disamina.

### Leggi della X Legislatura distribuite per materia



### **3. SINTESI DEI PRINCIPALI PROVVEDIMENTI NORMATIVI ADOTTATI**

La presente sezione del rapporto riporta una descrizione dei principali provvedimenti approvati dal Consiglio regionale nel periodo intercorrente tra l'insediamento della decima legislatura e il 31 dicembre 2016.

Partendo da una ricognizione di tutte le leggi approvate nel periodo di riferimento si è addivenuti ad una selezione e ad una conseguente analisi delle leggi regionali ritenute maggiormente significative per il contributo innovativo apportato al nostro ordinamento regionale.

In particolare, si è posta l'attenzione sui provvedimenti aventi natura di legge di settore, basti pensare alla nuova legge in materia di attività estrattive, o su leggi di riordino, come quella sulle funzioni amministrative conferite alle Province in attuazione della cosiddetta "legge Delrio". L'attenzione è stata altresì focalizzata su leggi, che, seppure maggiormente puntuali e circoscritte, sono connotate da un carattere fortemente innovativo per il panorama normativo vigente, in quanto volte a disciplinare tematiche di estrema attualità, alcune ancora non affrontate dal legislatore nazionale; a titolo esemplificativo possiamo citare la legge regionale sui nuovi servizi di mobilità non di linea a forte contenuto tecnologico (il cosiddetto caso UBER), oppure la legge sull'uso terapeutico della canapa, nonché quella sul contrasto alla ludopatia.

Prima di passare alla disamina dei singoli provvedimenti, di cui seguiranno apposite schede riassuntive catalogate per materia, pare opportuno svolgere qualche considerazione di livello generale al fine di mettere in luce gli elementi maggiormente caratterizzanti questa prima metà del mandato istituzionale per i principali macroambiti normativi, in modo da porre in evidenza i testi che hanno "segnato" questa prima parte di produzione normativa.

A livello di leggi di riordino, il Consiglio regionale piemontese, come le altre Regioni a statuto ordinario, è intervenuto per dare attuazione alla legge 56/2014 (cosiddetta legge Delrio), che, ponendosi, come definita da parte della dottrina, quale "grande riforma di sistema", ha rivisto profondamente l'ordinamento degli enti locali, in particolare il ruolo e l'organizzazione delle Province, trasformate in enti territoriali di area vasta di secondo grado. Infatti con la l.r. 23/2015 si è provveduto, oltre che al riordino e alla revisione delle funzioni amministrative conferite alle Province e delle funzioni riallocate in capo alla Regione, a ridisegnare il sistema organizzativo regionale prevedendo ambiti territoriali ottimali coincidenti con i confini amministrativi delle Province di riferimento e introducendo, relativamente agli ambiti comprensivi di più Province, l'obbligo di gestione associata delle funzioni conferite dalla Regione, da realizzare mediante un processo partecipato anche dalla Regione stessa. Con tale legge si è altresì completato il disegno del nuovo assetto istituzionale con riconoscimento del

ruolo e delle funzioni della Città metropolitana di Torino. Proprio per la natura di legge di riforma del sistema degli enti locali piemontesi, a poco più di un anno dall'approvazione della l.r. 23/2015, si è svolto, su iniziativa dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, un momento di riflessione sullo stato di applicazione della legge stessa, che ha coinciso con i giorni immediatamente successivi all'esito referendario costituzionale, permettendo così di fare emergere i primi spunti di riflessione in ordine ai possibili futuri scenari di riferimento ed alle soluzioni evolutive della riforma. La sopra citata legge regionale ha inoltre garantito la piena operatività dello *status* particolare di autonomia riconosciuto alla Provincia del Verbano-Cusio-Ossola già con la legge regionale n. 8 del 20 aprile 2015, "Riconoscimento della specificità della Provincia del Verbano-Cusio-Ossola", mediante il conferimento di funzioni amministrative ulteriori rispetto alle altre Province in ragione della sua specificità di Provincia montana e confinante con Paesi stranieri.

Sempre nell'ottica di una maggiore valorizzazione e tutela dei territori montani e collinari, al fine di combatterne lo spopolamento, è da iscrivere la l.r. 21/2016, con cui, ferma restando la normativa nazionale prevalente sui diritti di proprietà, si intende promuovere lo sviluppo dell'attività agro-forestale e pastorale mediante il razionale utilizzo del suolo agricolo, il recupero produttivo delle proprietà fondiarie frammentate e dei terreni agricoli incolti o abbandonati, riconoscendo nell'associazionismo fondiario uno strumento per il miglioramento dei fondi e per la ricostituzione di unità di coltivazione produttive ed economicamente sostenibili, nonché favorendo la gestione associata di piccole proprietà terriere secondo le buone pratiche agricole.

Un'ulteriore legge regionale di riordino, che è opportuno segnalare per la sua significativa portata normativa nell'ambito della macro materia ambiente, è rappresentata dalla l.r. 19/2015 di razionalizzazione del sistema di gestione delle aree protette piemontesi. A soli sei anni di distanza dall'approvazione del testo unico del 2009 sulle aree protette, il legislatore ha ritenuto opportuno, pur mantenendo la legge radice, intervenire su essa in maniera significativa, rivedendo il sistema di *governance* dei parchi attraverso una maggiore partecipazione degli enti locali e riducendo il numero degli enti di gestione, al fine di razionalizzare i modelli gestionali con una conseguente maggiore efficienza e un contenimento della spesa pubblica. Sempre nell'ambito normativo relativo alla materia ambiente e nel filone del riordino di funzioni di enti ed organismi esistenti, è bene ricordare la l.r. 18/2016 con cui è stata introdotta una profonda riforma dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale del Piemonte (ARPA), sostituendo integralmente la legge istitutiva di tale agenzia e ridisciplinandone le funzioni, l'organizzazione, la dotazione organica e il finanziamento. Il provvedimento regionale è stato condotto in parallelo e, quindi, coordinato con la nuova disciplina statale di revisione del sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente (legge 132/2016).

Cambiando area tematica ma rimanendo nel filone delle leggi di riordino, è opportuno richiamare la l.r. 11/2014, con cui il legislatore, nei primi mesi di attività della X legislatura, ha affrontato la riorganizzazione delle Agenzie territoriali per la casa (ATC) sulla base di criteri di economicità, efficacia e omogeneità, al fine di garantire, anche in attuazione delle disposizioni statali, un maggiore contenimento della spesa. La suddetta legge, pur mantenendo inalterata la natura giuridica delle ATC quali enti pubblici di servizio, non economici, ausiliari della Regione, e pur mantenendone inalterate le relative funzioni attribuite, ne ha ridotto il numero, ne ha rivisto la distribuzione territoriale delle competenze e la composizione degli organi di *governance*, addivenendo ad una razionalizzazione degli enti operanti nel settore. Con tale provvedimento, il legislatore ha avviato una prima fase di riforma della legge regionale di riferimento in materia di edilizia sociale (l.r. 3/2010), limitandosi ad intervenire sulle disposizioni attinenti agli enti operanti nel settore, pur consapevole dell'esigenza di dovere affrontare ulteriori argomenti sostanziali legati alle politiche della casa e all'emergenza abitativa, come la scelta dei criteri di assegnazione, le procedure di bando ed extra bando per le assegnazioni stesse, i punteggi da attribuire ai richiedenti.

Ancora nell'ambito delle leggi che possono essere ritenute di riordino, si può annoverare la l.r. 14/2016 sulla riorganizzazione delle attività di promozione, accoglienza e informazione turistica, con cui, sempre perseguendo il fine della razionalizzazione e del contenimento dei costi, si è modificata la *governance* dei soggetti operanti nel settore, sia a livello regionale, attraverso l'accorpamento sotto un unico ente regionale di alcuni previgenti istituti, sia a livello territoriale, attraverso il riordino degli organismi istituzionali deputati all'organizzazione turistica regionale piemontese (agenzie di accoglienza e promozione turistica - ATL), secondo i principi di economicità, efficacia ed efficienza.

Terminata la rassegna delle principali leggi regionali di riordino e prima di passare a quelle più strettamente di settore, meritano particolare menzione due provvedimenti innovativi correlati alle politiche sociali e di pari opportunità, approvate, a stretto giro, a febbraio e marzo 2016 e concernenti, rispettivamente, interventi, contro la violenza di genere (l.r. 4/2016) e contro ogni forma di discriminazione (l.r. 5/2016). Con la legge contro la violenza di genere, la Regione Piemonte, tra le prime in Italia, ha introdotto il cosiddetto "codice rosa", che permette ad una donna, che è stata vittima di violenza, di essere assistita da un'apposita *equipe* multidisciplinare in grado di mettere insieme le competenze della medicina con quelle della psicologia, dell'educazione, della sociologia. La l.r. 5/2016 è finalizzata, invece, ad assicurare e promuovere l'uguaglianza tra le persone, contrastando, nei limiti delle competenze regionali, le forme di discriminazione determinate da motivi di nazionalità, sesso, colore della pelle, ascendenza od origine

nazionale, etnica o sociale, caratteristiche genetiche, lingua, religione o convinzioni personali, opinioni politiche o di qualsiasi altra natura, appartenenza ad una minoranza nazionale, patrimonio, nascita, disabilità, età, orientamento sessuale e identità di genere, e da ogni altra condizione personale o sociale. Con tale provvedimento si intende dare attuazione al principio di parità di trattamento e di non discriminazione, sancito dalla normativa europea e nazionale, individuando gli ambiti entro cui la Regione può esercitare la propria competenza, con particolare riferimento a: salute, prestazioni sanitarie e politiche sociali; diritto alla casa; formazione professionale e istruzione; politiche del lavoro, promozione dell'imprenditorialità e responsabilità sociale delle imprese; attività culturali, turistiche, sportive, ricreative e commerciali; formazione e organizzazione del personale regionale; comunicazione; trasporti e mobilità.

Passando ora brevemente in rassegna le leggi regionali che possono connotarsi come leggi di settore in un determinato ambito di competenza normativa, è doveroso, innanzi tutto, segnalare la l.r. 23/2016, che ha provveduto, in maniera organica, ad un riordino e ad un aggiornamento della disciplina in tema di attività estrattive, superando le leggi di riferimento ormai datate. Nel dettaglio, la l.r. 23/2016 si pone l'obiettivo di consentire sul territorio piemontese uno sviluppo dell'attività di coltivazione di cava in sintonia con il rispetto dell'ambiente, dando priorità alla pianificazione delle attività estrattive (da realizzare in equilibrio tra attività produttive, rispetto ambientale e norme urbanistiche), ed al tempo stesso predisponendo una serie di strumenti tesi a limitare gli effetti negativi sull'ambiente. Altra finalità della legge è porre in essere strumenti atti ad evitare i comportamenti illeciti, a fronte dei fenomeni di illegalità che, in alcuni casi, hanno interessato il settore estrattivo, come richiamato dalla direzione nazionale antimafia che ha invitato il legislatore, in base al proprio livello di competenza, a intervenire sul tema del contrasto alle ecomafie. Ampio spazio è dedicato alla pianificazione delle attività di coltivazione delle cave, realizzata attraverso il piano regionale delle attività estrattive, avente valore di piano settoriale a valenza territoriale coerente con gli altri strumenti di pianificazione territoriale, paesaggistica e settoriale, e costituente il piano di riferimento unitario delle attività, nonché il criterio prioritario per il rilascio delle autorizzazioni all'esercizio dell'attività estrattiva.

Un'ulteriore legge, ascrivibile alla tipologia dei provvedimenti normativi di natura settoriale, può altresì essere considerata la l.r. 2/2015, che introduce una nuova legislazione regionale in materia di agriturismo, superando la precedente normativa in materia, risalente al 1995 e non più rispondente alle esigenze degli imprenditori agricoli e del mercato. Tale provvedimento contiene numerose innovazioni, volte a qualificare il settore agriturismo, promuovendo un rapporto sempre più stretto tra agricoltura, territorio, turismo e consumatori.

Da ultimo, ma non certo per importanza, si tiene ad evidenziare alcune leggi che, seppure maggiormente puntuali e riferite a tematiche circoscritte, hanno apportato elementi fortemente innovativi nell'ordinamento giuridico vigente e, in taluni casi, come nella fattispecie della cosiddetta legge su UBER, possono essere considerate utili al dibattito politico in corso e da stimolo per il legislatore nazionale ad intervenire su tematiche di estrema attualità ancora prive di apposita disciplina.

Il legislatore regionale, preso atto dell'ingresso nel settore della mobilità non di linea (taxi e noleggio con conducente-NCC) di nuovi servizi a forte contenuto tecnologico (come UBER), che hanno modificato radicalmente il paradigma di funzionamento del settore e reso oltremodo obsoleto il quadro normativo vigente, risalente a livello nazionale alla legge quadro n. 21 del 1992 e a livello regionale alla l.r. 24/1995, ha ritenuto opportuno intervenire con una regolamentazione minima, tentando di temperare due differenti necessità: da un lato, l'esigenza di arginare possibili fenomeni di abusivismo nel settore dei trasporti di persone a chiamata svolti con nuove tecnologie, tentando di fare chiarezza sui soggetti legittimati a svolgere tale servizio; dall'altro lato, l'attenzione a non travalicare la competenza legislativa regionale, invadendo quella statale in materia di tutela della concorrenza. Con la l.r. 14/2015, di modifica della vigente l.r. 24/1995, in un contesto di forte incertezza giuridica stante il quadro di riferimento alquanto datato, nelle more di una revisione della normativa nazionale ed alla luce di esiti contrastanti in sede giudiziaria e di pareri in continua evoluzione espressi dalle Autorità preposte, si è tenuto a ribadire che il servizio di trasporto di persone non di linea può essere effettuato solo da chi esercita un servizio di taxi o di NCC e rinviando, per gli aspetti sanzionatori, alle disposizioni del Codice della strada. Ma proprio l'individuazione esclusiva dei soggetti abilitati a operare nel settore dei trasporti di persone con le nuove forme consentite dai supporti informatici, con la riserva esclusiva alle categorie abilitate a prestare i servizi di taxi e di noleggio con conducente, ha condotto al ricorso dinanzi alla Corte Costituzionale da parte del Consiglio dei Ministri. Ad avviso del ricorrente, infatti, tale esclusività introdurrebbe "una barriera all'ingresso" nel mercato dei servizi locali di trasporto non di linea su strada e determinerebbe una lesione dei principi costituzionali in tema di libertà di concorrenza. La Corte Costituzionale, quindi, con sentenza 265/2016, ha confermato tale censura, dichiarando incostituzionale la norma regionale impugnata per violazione della potestà esclusiva statale in materia di tutela della concorrenza, di cui all'articolo 117, comma 2, lettera e) Cost., con motivazioni ampiamente descritte nell'apposita sezione del presente Rapporto riferita al contenzioso costituzionale. Nonostante la dichiarazione di illegittimità, il fatto di avere approvato una legge sul tema delle nuove forme di mobilità a chiamata e, ancora prima, il fatto stesso di avere affrontato tale tematica attraverso ampio dibattito in sede istituzionale dimostra che il legislatore regionale è attento alle tematiche di attualità;

basti pensare che a tutt'oggi, in coincidenza con la chiusura del presente Rapporto, sono in corso episodi di forte opposizione manifestati dagli operatori tradizionali di servizi non di linea, per capire l'importanza e l'impatto sociale di un intervento normativo su tale settore.

Sul fronte della materia sanità è bene segnalare, per la sua altrettanto portata innovativa nel panorama giuridico regionale, la l.r. 11/2015, che ha permesso anche in Piemonte il ricorso all'uso terapeutico della cannabis, riconoscendo il diritto di ogni cittadino a ricevere medicinali e cure a base di cannabinoidi, nel rispetto della normativa nazionale, in particolare quella sugli stupefacenti, sui medicinali e sulle cure sperimentali. La legge in oggetto introduce una disciplina sull'uso terapeutico della canapa nell'ambito del servizio sanitario regionale, in considerazione del fatto che, negli ultimi anni, si è assistito ad un processo di rivalutazione e di sviluppo delle conoscenze sul sistema dei cannabinoidi endogeni addivenendo all'individuazione di nuovi potenziali campi di utilizzo terapeutico. Con tale provvedimento normativo il Piemonte si è così unito alle altre Regioni che già avevano riconosciuto questo diritto e, facendo frutto di tali esperienze, ha potuto aggiungere nuovi tasselli alla disciplina, pur mantenendosi negli ambiti di propria competenza e non incorrendo in impugnative di legittimità costituzionale come, invece, accaduto per leggi di altre Regioni approvate in precedenza.

A pochi giorni di distanza dall'approvazione della sopra citata legge, sempre nel mese di giugno 2015 e sempre in materia sanitaria, il legislatore ha approvato la legge n. 13 finalizzata a promuovere e tutelare l'esercizio delle medicine non convenzionali: agopuntura, fitoterapia, omeopatia da parte dei medici chirurghi ed odontoiatri, dei medici veterinari e dei farmacisti. Infatti, la definizione di un quadro normativo e organico in tale materia era da tempo all'attenzione delle Istituzioni, sia di livello nazionale, in quanto nel corso delle ultime legislature erano state esaminate dal Parlamento varie proposte legislative che, tuttavia, non hanno mai avuto una compiuta definizione, sia a livello regionale, in quanto diverse Regioni avevano cercato da tempo di legiferare in materia, a fronte della diffusione ormai significativa di tali discipline. La carenza, però, in tale materia, di uno specifico quadro legislativo nazionale, ha fatto sì che la maggior parte delle leggi regionali approvate andasse incontro a censure di incostituzionalità e la stessa Regione Piemonte è intervenuta in materia per ben tre volte. Con questa legge regionale n. 13 del 2015, invece, si è evitata la censura di costituzionalità, dal momento che si è prevista, in attuazione dell'Accordo Stato-Regioni nel frattempo intervenuto, l'istituzione, presso gli ordini professionali dei medici chirurghi ed odontoiatri, dei medici veterinari e dei farmacisti, degli elenchi dei professionisti che esercitano le medicine non convenzionali, ma con la precisazione che l'iscrizione in questi elenchi ha una finalità esclusivamente informativa e conoscitiva e non costituisce condizione necessaria per l'esercizio delle medicine non convenzionali.

Per la sua portata altrettanto innovativa è poi da segnalare la l.r. 9/2016 sul contrasto alla ludopatia; si tratta di un provvedimento, sostenuto in modo trasversale dalle forze politiche rappresentate in Consiglio regionale, con cui la Regione ha inteso dare un segnale forte verso una forma di dipendenza, le cui persone affette sono quasi quintuplicate negli ultimi anni, tanto da fare della ludopatia una delle dipendenze prese in carico a tutti gli effetti dal servizio sanitario e il cui volume d'affari ha raggiunto notevoli dimensioni anche nella nostra Regione. L'esigenza di legiferare in materia ha preso spunto dalla necessità di porre un freno alla preoccupante ascesa del fenomeno del gioco, che coinvolge sempre più persone, soprattutto le fasce più vulnerabili della popolazione, anche giovanile, con ricadute negative dal punto di vista sociale, economico e della salute. Nell'ambito delle competenze spettanti alla Regione in materia di tutela della salute e delle politiche sociali, il legislatore ha inteso perseguire l'obiettivo di dettare norme finalizzate a prevenire il gioco d'azzardo patologico ed a tutelare le fasce più deboli, nonché a contenere l'impatto delle attività connesse all'esercizio del gioco lecito sulla sicurezza urbana, sulla viabilità, sull'inquinamento acustico e sulla quiete pubblica. Con tale provvedimento si è voluto creare una rete sul territorio, a partire dal mondo della scuola, atta a diffondere la conoscenza del problema e, nel contempo, ad avviare azioni per prevenirlo. Il provvedimento legislativo è scaturito dalla necessità di un intervento strutturale sul fenomeno, in modo da consentire a tutti i soggetti interessati, a vari livelli, di coordinarsi e di agire in un quadro meglio definito, anche per migliorare l'efficacia degli interventi.

Conclusa questa breve panoramica riferita alle tematiche ritenute maggiormente significative e diventate oggetto di disciplina legislativa in questa prima metà della X legislatura, segue, quindi, la presentazione dei singoli provvedimenti normativi: sia le leggi regionali di cui si è già accennato nella suddetta panoramica generale, sia ulteriori provvedimenti normativi valutati, comunque, caratterizzanti per gli ambiti normativi di riferimento, senza tuttavia addivenire ad una schedatura di tutti i testi approvati in questa prima metà del mandato istituzionale.

Si precisa che, per alcune tematiche, si è ritenuto importante prendere in esame non solo i provvedimenti di rango legislativo ma anche gli atti di programmazione e pianificazione approvati e connotanti una determinata politica, come nel caso del Piano amianto o del Piano rifiuti.

Si segnala, infine, che molti interventi puntuali e tematici sono stati affrontati dal legislatore regionale, in questo primo scorcio di legislatura, attraverso i provvedimenti di carattere finanziario, quale, ad esempio, la l.r. 1/2015 sulla riqualificazione della spesa regionale, in cui si rinvencono numerose disposizioni di merito su differenti materie, in

particolare sul trasporto pubblico locale, nonché, per citare un altro esempio, la l.r. 26/2015 recante disposizioni collegate alla manovra finanziaria 2015, che, stante proprio la sua natura trasversale, prevede interventi in molti ambiti normativi.

La medesima natura trasversale è riscontrabile nelle leggi regionali di semplificazione (l.r. 3/2015, l.r. 16/2016, l.r. 19/2016), finalizzate ad agevolare i rapporti dei cittadini e delle imprese con la pubblica amministrazione regionale mediante diversi interventi, alcuni dei quali prevedono la modifica di leggi regionali di settore al fine di snellire le procedure e le attività di competenza della Regione, con riguardo in particolare al commercio, al turismo, all'ambiente, alla tutela del suolo e delle foreste, agli usi civici, all'agricoltura, all'attività estrattiva, all'energia, all'edilizia e all'urbanistica, ai trasporti, alla montagna, alla sanità, alle politiche sociali, alla cultura e ai beni culturali, alla formazione e al lavoro, ai trasporti e ai controlli sulle imprese.

Anche di tali provvedimenti finanziari e di semplificazione, stante la caratteristica trasversale di intervento su diverse materie, con modifiche di vario tenore e di differente portata normativa, si è ritenuto opportuno, comunque, dar conto nella successiva analisi descrittiva.

### **3.1 Affari istituzionali**

#### **Legge regionale 16 maggio 2016, n. 10**

#### **"Attuazione dell'articolo 118, comma quarto, della Costituzione: norme per la promozione della cittadinanza umanitaria attiva"**

La l.r. 10/2016 attua le disposizioni dell'articolo 118, comma quarto, della Costituzione, il quale dispone che Stato, Regioni, Città metropolitane, Province e Comuni favoriscano l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà. La legge promuove e individua forme e modalità di partecipazione delle persone, singole e associate, e delle formazioni sociali, allo svolgimento di attività di interesse generale quali i servizi pubblici sociali, culturali, i servizi per la valorizzazione del lavoro e dell'impresa e, comunque, tutte le prestazioni che risultano di utilità alla generalità dei cittadini e, in particolare, alle categorie più svantaggiate, con l'esclusione delle sole attività inerenti il servizio sanitario nazionale e quelle di carattere strettamente economico-finanziario. I soggetti interessati dai processi di partecipazione che la legge intende promuovere sono, in particolare, i cittadini, le formazioni e le istituzioni sociali, le organizzazioni di volontariato e le organizzazioni di servizio, le imprese, gli operatori economici, gli enti civili e religiosi e tutte le persone che lavorano, studiano o soggiornano nel territorio regionale. Al fine di rendere effettivo il diritto dei soggetti suddetti a partecipare all'attività delle amministrazioni coinvolte è previsto il ricorso alla pubblicizzazione della documentazione relativa a progetti o interventi che prevedono il processo partecipativo dei soggetti interessati. La legge disciplina, inoltre, gli interventi regionali a sostegno della promozione della cittadinanza umanitaria attiva, che possono anche consistere in forme di incentivazione e agevolazione di carattere economico e fiscale. Sono quindi precisate le caratteristiche e le modalità di valutazione dei progetti finalizzati a promuovere iniziative per lo svolgimento di attività di interesse generale che i soggetti interessati possono presentare alla Regione. Spetta, infine, alla Giunta regionale determinare gli *standard* qualitativi e gestionali dei servizi e delle prestazioni di interesse generale individuati nella legge, assicurando la partecipazione dei cittadini e degli utenti.

## **3.2 Agricoltura**

### **Legge regionale 2 novembre 2016, n. 21**

#### **“Disposizioni per favorire la costituzione delle associazioni fondiarie e la valorizzazione dei terreni agricoli e forestali”**

Con la l.r. 21/2016 la Regione intende promuovere lo sviluppo delle attività agro-silvo-pastorali mediante il razionale utilizzo del suolo agricolo, il recupero produttivo delle proprietà fondiarie frammentate e dei terreni agricoli incolti o abbandonati, riconoscendo nell'associazionismo fondiario uno strumento per il miglioramento dei fondi e per la ricostituzione di unità di coltivazione produttive ed economicamente sostenibili, favorendo la gestione associata di piccole proprietà terriere secondo le buone pratiche agricole.

A partire dal secondo dopoguerra, a causa del rapido cambiamento delle condizioni di esercizio dell'agricoltura, si è assistito al fenomeno dello spopolamento delle aree montane e collinari, pertanto l'unico modo in grado di assicurare autonomia e futuro ai sistemi produttivi agro-forestali collinari e montani è rappresentato dalla gestione associata da parte dei proprietari dei terreni, i quali, con la messa in comune dei fondi, riescono a costituire superfici di dimensioni tali da poter essere redditizie per un'attività agricola.

La legge disciplina l'istituzione e il funzionamento delle associazioni fondiarie, alle quali viene riconosciuto, nel rispetto del principio di sussidiarietà, un ruolo prevalente nella gestione collettiva ed economica dei terreni agricoli e forestali. Tali associazioni sono costituite tra i proprietari dei terreni pubblici o privati al fine di raggruppare terreni agricoli e boschi in attualità di gestione, incolti o abbandonati, o per consentirne un uso economicamente sostenibile e produttivo. L'ordinamento delle associazioni fondiarie è disciplinato dai relativi statuti redatti in base alle linee guida approvate con deliberazione della Giunta regionale, acquisito il parere della Commissione consiliare competente; le associazioni acquistano personalità giuridica e sono riconosciute con l'iscrizione, autorizzata con provvedimento della struttura regionale competente, nel registro delle persone giuridiche private istituito in attuazione del decreto del Presidente della Repubblica n. 361/2000.

Viene attribuito ai Comuni il compito di promuovere una cultura associativa tra i proprietari dei terreni, offrendo un adeguato supporto informativo e tecnico, mentre le funzioni di assegnazione delle terre incolte, abbandonate o insufficientemente coltivate sono delegate alle Unioni di Comuni o ai Comuni non aderenti ad alcuna Unione per territori di propria competenza.

Sono inoltre previsti finanziamenti regionali a favore delle associazioni fondiarie riconosciute dalla Regione, concessi prioritariamente per gli interventi di recupero produttivo dei terreni situati nel territorio dei Comuni classificati come montani o collina depressa. Può inoltre essere erogato un contributo ai proprietari dei terreni privati che aderiscono ad un'associazione fondiaria riconosciuta dalla Regione.

La clausola valutativa, inserita nella legge, impegna la Giunta, decorso un anno dall'approvazione del provvedimento e con successiva periodicità biennale, a fornire al Consiglio una relazione di ritorno sui risultati ottenuti dall'esercizio dell'associazionismo fondiario in termini di rilancio della attività agro-silvo-pastorali, con una panoramica sull'andamento del recupero produttivo dei terreni incolti e sugli effetti delle politiche di accorpamento gestionale dei terreni.

### **3.3 Ambiente**

#### **Legge regionale 26 settembre 2016, n. 18**

#### **Nuova disciplina dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale del Piemonte (ARPA)**

La legge introduce una profonda riforma dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale del Piemonte (ARPA), sostituendosi integralmente alla precedente legge istitutiva di tale agenzia, la legge regionale n. 60 del 1995 (Istituzione dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale), legge che viene abrogata.

Si tratta di un provvedimento di natura complessa, che interviene su tutti gli ambiti della disciplina dell'Agenzia: le funzioni, l'organizzazione, la dotazione organica, il finanziamento e le disposizioni transitorie che accompagnano il passaggio al nuovo regime.

Nel corso dell'esame in Commissione è stata approvata dal Parlamento la legge di revisione del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente e, pertanto, la legge ha potuto essere coordinata con la disciplina statale.

Oltre che al dovuto adeguamento alla normativa statale, la necessità di dotare l'ARPA di una nuova disciplina ha il fine di assicurare efficacia all'esercizio dell'azione conoscitiva e di controllo pubblico della qualità dell'ambiente a supporto delle politiche di sostenibilità ambientale e di prevenzione sanitaria a tutela della salute pubblica.

Sono individuate le attività istituzionali dell'ARPA di natura tecnico-scientifica, che devono assicurare il raggiungimento dei livelli qualitativi e quantitativi di attività stabiliti dalla normativa statale. Sono disciplinate inoltre ulteriori attività in favore di soggetti pubblici o privati, con particolare attenzione a garantire il pieno raggiungimento dei livelli essenziali delle prestazioni e l'imparzialità dell'Agenzia nell'esercizio delle attività istituzionali di vigilanza e di controllo; viene inoltre definito il ruolo dell'ARPA nel Sistema informativo territoriale ed ambientale regionale.

Un'importante novità è la previsione di una Carta dei servizi che provvede all'individuazione delle attività istituzionali dell'Agenzia e della loro natura obbligatoria o meno. La Carta individua le prestazioni tecnico-scientifiche per le quali i soggetti privati sono tenuti ad avvalersi in via esclusiva dell'ARPA, individuando in particolare le attività istituzionali connesse alla tutela della salute che l'ARPA è tenuta a svolgere e che consistono in attività di controllo ambientale e di supporto tecnico-scientifico a favore della Regione e delle strutture del servizio sanitario regionale, per l'esercizio delle loro funzioni in materia di tutela della salute, con particolare riferimento a quelle di prevenzione collettiva.

L'organizzazione dell'Agenzia prevede, quali organi dell'ARPA, il direttore generale e il collegio dei revisori. L'ARPA è articolata in una struttura centrale di livello regionale e in strutture periferiche, in numero massimo di quattro, nonché dai rispettivi servizi territoriali che assicurano la copertura omogenea delle sue attività su tutto il territorio regionale.

Sono disciplinati i rapporti con i dipartimenti di prevenzione delle aziende sanitarie locali al fine di assicurare l'integrazione e la collaborazione tra l'ARPA e le strutture del servizio sanitario regionale e i rapporti con altri enti pubblici, in particolare con l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, con le altre agenzie regionali e delle Province autonome per la protezione dell'ambiente, con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il sistema regionale della protezione civile, nonché con altri enti pubblici. Particolare attenzione è stata posta al ruolo di terzietà dell'Agenzia.

Il comitato regionale di indirizzo, di composizione politica, ha il compito di determinare gli obiettivi istituzionali dell'ARPA e di verificare i risultati delle attività svolte, nonché del loro coordinamento con le attività dei dipartimenti di prevenzione delle ASL.

Le fonti di finanziamento previste per l'attuazione della legge derivano da una quota del fondo sanitario regionale destinata alla prevenzione, da contributi integrativi annuali e risorse aggiuntive della Regione e di altri enti, da proventi dovuti di soggetti privati verso i quali ARPA effettua prestazioni tecnico-scientifiche, da eventuali rendite patrimoniali od altre risorse, anche derivanti dalla partecipazione a progetti regionali, nazionali e comunitari.

L'iter di esame del progetto di legge, di iniziativa consiliare di maggioranza, è durato più di un anno, in quanto la sua presentazione prima dell'approvazione della legge statale ha comportato continui adattamenti rispetto all'evoluzione dei due testi, fino all'approvazione finale da parte dell'Assemblea regionale prima dell'entrata in vigore della legge 28 giugno 2016, n. 132 (Istituzione del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente e disciplina dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale).

### **Deliberazione Consiglio regionale 1° marzo 2016, n. 124 - 7279**

#### **Piano di protezione dell'ambiente, di decontaminazione, di smaltimento e di bonifica ai fini della difesa dai pericoli derivanti dall'amianto (Piano regionale amianto) per gli anni 2016-2020.**

Il Piano amianto è previsto dalla legge 257/1992. In particolare, il Piano comprende una ricognizione delle attività attuate ed in corso ai sensi della normativa vigente e delle situazioni di carattere igienico-sanitario legate alla presenza naturale ed antropica di amianto.

Il Piano si pone come un documento orientato a delineare gli obiettivi prioritari e le strategie generali, rimandando alla Giunta regionale, tramite l'adozione di specifici atti, la definizione e la realizzazione di programmi operativi e di progetti, tenuto conto delle disponibilità di bilancio e delle stime di massima della relazione economico finanziaria allegata alla deliberazione.

Il Piano riporta due tipologie di mappature: una relativa all'amianto di origine naturale e l'altra relativa all'amianto di origine antropica; per entrambe sono analizzati lo stato di attuazione, la sintesi dei risultati, gli obiettivi e le strategie operative.

Un'altra parte del Piano riguarda la bonifica dei siti per i quali analizza lo stato di attuazione, la normativa e obblighi di rimozione, i quantitativi e costi, gli incentivi per la bonifica, le criticità e le possibili azioni, infine gli obiettivi e strategie operative.

Particolari approfondimenti sono dedicati alla bonifica del sito di interesse nazionale ex miniera di amianto di Balangero e Corio ed alla bonifica del sito di interesse nazionale di Casale Monferrato, per i quali sono analizzati lo stato di attuazione, la sintesi dei risultati e gli obiettivi e le strategie operative.

Il Piano prevede poi una parte relativa allo smaltimento dei rifiuti contenenti amianto, di cui si riportano i dati della produzione in Piemonte dal 2008 al 2013, i cui quantitativi più significativi sono rappresentati da materiali da costruzione contenenti amianto e materiali isolanti contenenti amianto.

La produzione piemontese di rifiuti contenenti amianto oscilla tra le 40.000 e le 60.000 t/anno, con una netta prevalenza in peso di lastre in cemento amianto, la gran parte inviata per lo smaltimento in altre Regioni ed in Germania.

In merito agli aspetti di carattere sanitario, il piano approfondisce temi quali:

- il controllo delle condizioni di salubrità ambientale e di sicurezza del lavoro;
- le linee di indirizzo e di coordinamento delle attività delle ASL e dell'ARPA;
- i criteri per la valutazione dei livelli di rischio e la definizione delle priorità di bonifica per interventi che vengono realizzati con contributi pubblici;
- i criteri per la valutazione dei livelli di rischio e la definizione delle priorità di bonifica da utilizzarsi a seguito di segnalazioni/esposti da parte di privati cittadini;
- gli strumenti per la formazione e l'aggiornamento professionale degli operatori delle ASL, dell'ARPA e delle imprese che effettuano attività di bonifica e di smaltimento dell'amianto;
- le misure di sorveglianza sanitaria;
- il registro dei mesoteliomi maligni;
- l'approccio clinico-assistenziale ai soggetti affetti da mesotelioma maligno;
- l'attività di valutazione e gestione del rischio di esposizione nel sito di Casale Monferrato.

**Deliberazione del Consiglio regionale 19 aprile 2016, n. 140 – 14161**  
**Piano regionale di gestione dei rifiuti urbani e dei fanghi di depurazione.**

L'iter di revisione del Piano regionale di gestione dei rifiuti del 1997 è iniziato nel 2005 e formalmente è stato adottato dalla Giunta regionale nella scorsa legislatura nel 2008, la quale ha iniziato a sottoporlo alle procedure di valutazione ambientale strategica (VAS). Successivamente, nonostante la procedura sia rimasta formalmente aperta, l'iter di approvazione del Piano ha subito un significativo rallentamento e non è arrivato a conclusione.

Considerato che è in atto una procedura di infrazione da parte dell'Unione europea, in quanto la direttiva comunitaria 2008/98/CE prevede che entro il 12 dicembre 2013 le Regioni approvino o adeguino il loro Piano di gestione dei rifiuti, in questa legislatura la Giunta regionale ha deciso di proseguire il percorso già avviato, riadottando il piano nel giugno 2015, pur sapendo che i suoi contenuti erano datati. Si è manifestata, quindi una certa urgenza, che comunque non ha privilegiato la velocità dell'esame rispetto al miglioramento dei contenuti.

Pertanto l'esame è stato particolarmente lungo e laborioso, ma non ha impedito di apportare modifiche migliorative condivise.

Nel descrivere la situazione attuale, il Piano fornisce dati sulla produzione dei rifiuti urbani, sulla loro organizzazione e modalità di raccolta e sulla loro qualità, sugli impianti in esercizio per il recupero e lo smaltimento, sui fanghi prodotti dal trattamento delle acque reflue urbane, sulla riduzione della quantità, volumetria e pericolosità dei rifiuti urbani.

La parte relativa alla programmazione della gestione dei rifiuti urbani contiene: la programmazione regionale per il completamento del sistema integrato di gestione dei rifiuti urbani al 2020, i criteri per la localizzazione degli impianti, la valutazione delle risorse necessarie per l'attuazione del Piano, la gestione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio e un capitolo finale di sintesi e conclusioni.

Nel corso dell'esame modifiche puntuali sono state apportate a tutti i capitoli del Piano, in particolare in merito:

- alla raccolta differenziata e all'impiantistica;
- alla produzione dei fanghi;
- al riciclo dei materiali;
- alle iniziative che possono limitare la produzione degli imballaggi;
- a quei sistemi tariffari che consentano di incentivare/disincentivare economicamente i comportamenti più o meno virtuosi, legati alla quantità del rifiuto prodotto e alla qualità della raccolta differenziata;

- a quei sistemi di controllo e tassazione che disincentivano la produzione di rifiuti e incentivino la qualità della raccolta differenziata;
- all'economia circolare.

In particolare sono stati rivisti gli obiettivi al 2020 relativamente alla riduzione della produzione rifiuti, al riciclaggio (recupero di materia) dei rifiuti urbani, al recupero energetico dai rifiuti, alla riduzione e prevenzione del fenomeno della desertificazione, al miglioramento della qualità della risorsa idrica, alla riduzione della pressione antropica sul suolo a destinazione agricola, alla sicurezza ambientale delle discariche e riduzione dei quantitativi di rifiuti smaltiti, all'uso sostenibile delle risorse e risorse ambientali, alla riduzione del prelievo di risorse senza pregiudicare gli attuali livelli di qualità della vita.

Un frutto della mediazione altrettanto importante è stata l'introduzione di un intero paragrafo al capitolo sulle conclusioni relativo a "Obiettivo 2020: le priorità della programmazione regionale".

Al Piano sono allegati il Rapporto ambientale, il Piano di monitoraggio ambientale e la Dichiarazione di sintesi.

Contestualmente all'approvazione del Piano da parte dell'Assemblea regionale sono stati approvati cinque ordini del giorno collegati. In particolare quello relativo a "Provvedimenti di competenza regionale integrativi delle politiche di gestione dei Rifiuti Urbani" contiene impegni per la revisione della *governance* in materia di rifiuti attraverso la modifica della legge regionale 7/2012 e la revisione dei contenuti della l.r. 24/2002 "Norme per la gestione dei rifiuti".

Si ricorda che il piano approvato è solamente una parte del Piano di gestione dei rifiuti previsto dalla citata direttiva europea; l'altra parte è costituita dal Piano regionale di gestione dei rifiuti speciali, in merito al quale sono ancora in corso le procedure di VAS. Fino alla sua approvazione rimane pendente la procedura di infrazione dell'Unione europea.

### **3.4 Aree protette**

#### **Legge regionale 3 agosto 2015, n. 19**

**Riordino del sistema di gestione delle aree protette regionali e nuove norme in materia di Sacri Monti. Modifiche alla legge regionale 29 giugno 2009, n. 19 (Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità).**

A distanza di sei anni dall'approvazione del testo unico del 2009, la legge ha essenzialmente quattro scopi principali: rivedere la *governance* delle aree protette, accorpate la gestione di alcune aree naturali protette, istituire due nuove aree protette e attribuire le competenze in merito ai Sacri Monti all'Assessorato regionale alla Cultura e al Turismo, anche scorporando dalla l.r. 19/2009 la disciplina relativa ai Sacri Monti, mantenendo in capo all'Assessorato regionale ai Parchi la trattazione degli aspetti naturalistici caratterizzanti le aree coinvolte.

#### **La *governance***

La *governance* delle aree protette, evolutasi con modifiche successive al 2009, pur migliorando sostanzialmente la situazione gestionale pregressa molto più frammentata, necessita di un'ulteriore razionalizzazione del modello gestionale, anche al fine di proseguire il trend positivo di contenimento della spesa pubblica già iniziato.

La legge continua ad individuare nel consiglio l'organo politico di governo dell'ente, rendendolo a composizione variabile in ragione della necessità di garantire una maggior rappresentatività degli enti locali in rapporto alla dimensione delle aree protette gestite; la legge conferma inoltre il ruolo partecipativo della comunità delle aree protette nella gestione delle aree stesse, aggiornandone la composizione con riferimento alle Unioni montane. Per controbilanciare gli effetti dell'accorpamento della gestione di alcune aree naturali protette che comporterà un allargamento del numero di soggetti rappresentati all'interno della comunità, la legge prevede la possibilità di istituire più comunità per ciascun ente di gestione per consentire una maggiore rappresentatività delle singole realtà locali e una maggiore efficienza nella trattazione di materie, quali la pianificazione e la regolamentazione dell'area, che sono di stretta competenza dei rappresentanti degli enti locali dell'area interessata.

Particolare attenzione è stata posta per garantire la rappresentanza territoriale degli organi. Pertanto il presidente risulta nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale, tra candidati con comprovata competenza e rappresentatività territoriale, d'intesa con le comunità delle aree protette.

È posta in capo alla Regione l'approvazione di tutta la pianificazione attinente alle aree naturali protette, dal piano pluriennale economico-sociale per la promozione delle attività compatibili, al piano d'area, strumento cardine della pianificazione territoriale delle aree protette che, in quanto tale, sostituisce le norme difformi dei piani territoriali o urbanistici di qualsiasi livello, fatta eccezione per il piano paesaggistico.

Particolare attenzione è inoltre stata posta al ruolo di promozione del territorio che i parchi devono avere. Al fine di garantire la rappresentanza delle associazioni di categoria nella gestione delle aree protette, è stato previsto che ciascun ente di gestione costituisca la consulta per la promozione del territorio, che esprime pareri sul regolamento delle aree protette, sul piano pluriennale economico sociale e sui piani di area e può formulare al consiglio dell'ente di gestione proposte relative alle attività di promozione del territorio.

### **Le aree naturali protette**

È stato introdotto, tra i parchi naturali a gestione regionale, il Parco naturale del Monviso, di nuova istituzione, che ingloba la preesistente riserva naturale di Pian del Re e la Riserva naturale della Grotta di Rio Martino, anch'essa di nuova istituzione.

La Riserva speciale della Bessa e la Riserva speciale di Benevagienna sono state trasformate in riserve naturali a gestione regionale.

### **Gli accorpamenti**

La legge propone significativi accorpamenti di natura gestionale, riconducendo alla competenza di alcuni enti di gestione aree che precedentemente erano connotate da gestione autonoma.

In altri casi si è voluto cambiare la denominazione dell'ente, per meglio connotarlo con il territorio, come, ad esempio, si è proceduto per l'Ente di gestione delle aree protette dell'Area metropolitana di Torino, che viene denominato Ente di gestione delle aree protette dei Parchi reali.

La soppressione di ben quattro enti di gestione consentirà di conseguire significativi risparmi sulla spesa relativa alla dirigenza, nonché una maggiore efficacia ed economicità nella gestione delle aree protette anche attraverso una migliore condivisione dei servizi e del personale.

### **I Sacri Monti**

Sono confermati i confini delle Riserve speciali del Sacro Monte di Belmonte, del Sacro Monte di Crea, del Sacro Monte di Domodossola, del Sacro Monte di Varallo, del Sacro Monte di Ghiffa, del Sacro Monte di Orta e del Sacro Monte di Oropa, riserve speciali esistenti alla data di entrata in vigore del Titolo II della l.r. 19/2009. La loro gestione è

confermata in capo all'Ente di gestione dei Sacri Monti, ente strumentale della Regione già istituito per effetto dell'entrata in vigore della l.r. 19/2009. Le loro finalità riguardano: la conservazione, gestione e valorizzazione del complesso, integrato ed unico patrimonio storico, artistico, architettonico, naturalistico e culturale oggetto di protezione; la tutela e valorizzazione degli aspetti tradizionali, devozionali e di culto presenti; la promozione e lo sviluppo della conoscenza e le attività di ricerca e di documentazione delle realtà oggetto di tutela e di valorizzazione e del complessivo sistema di questi complessi devozionali; il mantenimento e la valorizzazione delle caratteristiche specifiche di eccezionale valore universale riconosciute dall'UNESCO, con l'iscrizione delle riserve speciali di cui al comma 1 nella lista del Patrimonio Mondiale il 3 luglio 2003.

La legge ne disciplina la composizione e le modalità di funzionamento. Sono individuati specifici divieti relativi alle riserve speciali, è disciplinata la loro pianificazione e regolamentazione. Sono previsti piani di gestione che recepiscono, per quanto di competenza, le indicazioni e le disposizioni del piano unitario di gestione del sito UNESCO Sacri Monti del Piemonte e della Lombardia. Se ne disciplinano le modalità di approvazione.

### **3.5 Attività estrattive**

#### **Legge regionale 17 novembre 2016, n. 23**

#### **Disciplina delle attività estrattive: disposizioni in materia di cave**

La legge regionale 23/2016, suddivisa in tredici capi, ha l'obiettivo di operare un riordino e un aggiornamento della disciplina in tema di attività estrattive (la l.r. 69/1979 e la l.r. 30/1999 risultavano datate) che consenta, al territorio piemontese, uno sviluppo dell'attività di coltivazione di cava in sintonia con il rispetto dell'ambiente dando priorità alla pianificazione delle attività estrattive, da realizzare in equilibrio tra attività produttive, rispetto ambientale e norme urbanistiche, nonché alla predisposizione di una serie di strumenti che tendano a limitare gli effetti negativi sull'ambiente e i comportamenti illeciti.

Al capo I è prevista la disciplina della pianificazione e dell'esercizio delle attività di coltivazione delle cave, nonché la tutela e la salvaguardia dei giacimenti mediante regole di coltivazione che siano compatibili con l'ambiente; inoltre si stabilisce l'impiego integrale e adeguato delle risorse di cava in funzione delle loro caratteristiche, in un contesto di tutela delle risorse naturali.

Il capo II è dedicato alla pianificazione delle attività estrattive e dettaglia le singole fasi del processo di pianificazione, realizzata attraverso il Piano regionale delle attività estrattive (PRAE), che costituisce il piano di riferimento unitario delle attività, nonché il criterio prioritario per il rilascio delle autorizzazioni all'esercizio dell'attività estrattiva.

Al fine di una corretta pianificazione, vengono individuati quali ambiti territoriali ottimali (ATO) gli ambiti previsti dall'articolo 3 della legge regionale n. 23/2015 sul riordino delle funzioni amministrative conferite alle Province, i cui confini sono individuati con riferimento ai confini amministrativi della Città metropolitana di Torino e delle Province di riferimento.

Nella legge è stabilita la procedura per l'approvazione del PRAE che prevede la convocazione della conferenza di copianificazione e valutazione e la sua sottoposizione alla procedura di valutazione ambientale strategica (VAS). Il PRAE è adottato dalla Giunta regionale e approvato dal Consiglio regionale entro il termine di sessanta giorni dalla trasmissione da parte della Giunta, ed è soggetto a revisione decennale.

Nella legge sono disciplinati i rapporti tra attività estrattiva e strumenti urbanistici e sono stabilite le procedure relative a varianti urbanistiche necessarie nel caso in cui il procedimento di autorizzazione riguardi attività estrattive collocate all'interno dei bacini estrattivi ma non individuate nel PRAE; inoltre la legge disciplina l'apertura e la coltivazione di cave necessarie per la realizzazione di opere pubbliche.

La banca dati delle attività estrattive costituisce lo strumento fondamentale e la base di conoscenza per la pianificazione estrattiva, per la redazione del PRAE e per la sua valutazione ambientale strategica, raccoglie i dati di rilievo inerenti ad ogni singola cava e svolge anche la funzione di catasto regionale previsto dall'articolo 41 del Piano stralcio per l'assetto idrogeologico del bacino del Po (PAI).

Il capo III contiene le norme relative all'esercizio dell'attività estrattiva soggetto ad autorizzazione, al cui rilascio sono competenti la Città metropolitana di Torino e le Province, ad esclusione delle cave situate in aree protette a gestione regionale e nelle relative aree contigue o in zone naturali di salvaguardia e di quelle finalizzate al reperimento di materiale necessario alla realizzazione di opere pubbliche, per le quali la competenza è della Regione.

Nel capo IV è contenuta la disciplina dell'attività di cava per la realizzazione di opere pubbliche con fabbisogno di materiali litoidi superiori a 900 mila metri cubi (cosiddette "cave di prestito"), prevista dalla legge regionale n. 30/1999, che la legge in esame ha abrogato.

Sono inoltre stabilite le norme per il rilascio dell'autorizzazione alla coltivazione e al recupero ambientale delle cave di prestito, nonché le norme dell'autorizzazione per i siti destinati al deposito definitivo delle terre e rocce da scavo risultanti dall'opera pubblica, le ipotesi di decadenza dall'esercizio dell'attività di cava per la realizzazione di opere pubbliche; è infine stabilita la disciplina da applicarsi per la cessazione del vincolo di destinazione del materiale della cava autorizzata.

Il capo V contiene le norme relative al regime di concessione delle cave, che è residuale rispetto all'autorizzazione, in quanto attiene all'eventuale ipotesi in cui la cava sia inclusa nel patrimonio indisponibile della Regione da parte della struttura regionale competente in materia di attività estrattive a seguito della decisione della conferenza di servizi e contestualmente data in concessione.

Nel capo VI trovano collocazione le disposizioni relative alle autorizzazioni ed alle concessioni.

La legge prevede una durata massima di quindici anni per le autorizzazioni e le concessioni relative a tutte le tipologie di attività estrattive. Tale durata può essere incrementata di due anni nel caso di cave registrate ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009, relativo al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), e di cave le cui imprese esercenti svolgono attività di recupero di rifiuti inerti autorizzata ai sensi decreto legislativo n. 152/2006, da utilizzare in sostituzione di materie prime di cava.

Sono altresì previste norme specifiche per le cave di pietre ornamentali ubicate in zone sottoposte a vincolo ambientale ai sensi del decreto legislativo n. 42/2004 (Codice dei beni e del paesaggio), nonché per le modifiche di modesta entità del progetto autorizzato, sempre relativamente a tale tipologia estrattiva.

Nel capo VII sono contenute le norme per il recupero ambientale del sito estrattivo (sistemazione idrogeologica, risanamento paesaggistico, restituzione del terreno agli usi produttivi agricoli analoghi a quelli precedentemente praticati, o, se tali forme di recupero non fossero possibili, la previsione di un assetto finale dei luoghi che comporti usi produttivi agricoli, naturalistici o forestali anche diversi da quelli praticati in precedenza, ovvero finalità di fruizione turistica, ricreativa e culturale), mentre il capo VIII disciplina la riqualificazione e la valorizzazione del patrimonio minerario dismesso di cave e miniere a fini turistici, culturali e museali, nonché il riutilizzo dei vuoti sotterranei, l'organizzazione di eventi legati alla fruizione turistica, ricreativa e culturale nelle aree oggetto di attività estrattiva o nelle aree recuperate.

Il capo IX contiene le disposizioni relative al personale degli enti territoriali.

Nel capo X sono comprese le norme in materia di vigilanza, sanzioni e polizia mineraria.

La vigilanza è esercitata dall'amministrazione competente al rilascio dei provvedimenti di autorizzazione o concessione attraverso l'istituzione (con provvedimenti da adottarsi entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della legge) di un servizio regionale di vigilanza sulle attività estrattive per le attività autorizzate dalla Regione Piemonte e di un servizio di vigilanza sulle attività estrattive, per ogni ATO e per la Città metropolitana di Torino, per le attività autorizzate rispettivamente dalle Province e dalla Città metropolitana di Torino.

Sono poi individuate le fattispecie soggette a sanzione che attengono alle ipotesi di coltivazione di cava in assenza di autorizzazione o di concessione, di inosservanza delle prescrizioni impartite in tali atti, o di inosservanza degli obblighi informativi.

Di particolare rilevanza è la clausola valutativa, contenuta nel capo XII della legge, attraverso la quale, stante l'importanza innovativa della legge, vengono identificati con puntualità gli elementi che caratterizzano la relazione che la Giunta è tenuta a presentare al Consiglio al fine di rendicontare i risultati ottenuti in tema di pianificazione e controllo dell'attività estrattiva. In particolare la relazione deve fornire informazioni in merito al procedimento di formazione ed attuazione del PRAE, in merito al quadro delle autorizzazioni rilasciate, e deve comprendere una descrizione delle attività svolte per la riqualificazione dei siti estrattivi dismessi oltre che a dettagliare le eventuali criticità derivanti dall'applicazione delle prescrizioni legislative.

### **3.6 Bilancio e Finanze**

#### **Legge regionale 27 gennaio 2015, n. 1**

#### **Provvedimenti per la riqualificazione della spesa regionale**

Il provvedimento contiene disposizioni per la riqualificazione della spesa regionale rivolte a più ambiti di materie, oltre a disporre modifiche a leggi regionali vigenti al fine di procedere ad una loro razionalizzazione ed adeguamento.

Si è ritenuto opportuno riportarne una descrizione seppur sommaria, stante appunto l'incidenza che la legge ha avuto nei confronti di diversi ambiti tematici.

Nella legge si riscontrano disposizioni in merito ai pagamenti centralizzati dei fornitori delle aziende sanitarie regionali, al fine di adeguare alle disposizioni europee e uniformare i termini di pagamento dei fornitori e di rendere trasparenti, anche ai fini del controllo, la gestione contabile e finanziaria delle aziende sanitarie regionali.

Sono poi presenti disposizioni in tema di immobili di proprietà regionale, che prevedono l'attribuzione in uso gratuito o a canone ricognitorio a favore di amministrazioni pubbliche o soggetti di natura pubblica o privatistica senza fine di lucro, nonché la previsione di un programma di alienazione del patrimonio regionale inutilizzato e non strumentale all'esercizio delle funzioni istituzionali.

Altre norme sono finalizzate al censimento ed utilizzo delle aree industriali pubbliche al fine di garantire il massimo utilizzo delle aree industriali in uso o dismesse in totale o parziale proprietà pubblica ed alla valorizzazione del patrimonio immobiliare delle aziende sanitarie regionali, con l'individuazione degli immobili di proprietà non utilizzati per la diretta erogazione di servizi sanitari, per la successiva alienazione dei medesimi.

Altri contenuti normativi prevedono interventi in tema di smaltimento o recupero di rifiuti di origine animale attraverso l'abrogazione della legge di costituzione del consorzio obbligatorio per lo smaltimento o recupero dei rifiuti di origine animale provenienti da allevamenti ed industrie alimentari.

Viene poi modificata la legge regionale 2 novembre 1982, n. 32 (Norme per la conservazione del patrimonio naturale e dell'assetto ambientale), in merito ai meccanismi sanzionatori delle attività in percorsi fuoristrada con mezzi motorizzati.

Un altro filone di disposizioni modifica la legge regionale 4 gennaio 2000, n.1 (Norme in materia di trasporto pubblico locale, in attuazione del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422), attraverso numerosi interventi relativi:

- alla centralizzazione e razionalizzazione degli acquisti di beni e servizi nel sistema di trasporto pubblico locale;

- alla definizione della gestione delle procedure di aggiudicazione dei servizi di trasporto pubblico locale, sia urbano che extraurbano;
  - all'inserimento di clausole di risoluzione contrattuale in caso di mancato rispetto degli obiettivi previsti dal contratto di servizio e di interventi finalizzati ad incrementare l'utenza e rendere facilmente consultabile la disponibilità di servizio pubblico;
  - allo sviluppo di un sistema di monitoraggio, omogeneo sul territorio regionale, per la raccolta, elaborazione ed archiviazione dei dati relativi ai servizi di trasporto pubblico locale;
  - alla previsione di possibilità di proroga degli affidamenti dei contratti di trasporto pubblico locale urbano ad aziende pubbliche in essere alla data del 31 dicembre 2014 fino alla data di conclusione dei procedimenti di gare da parte delle Province, purché a tale data detti affidamenti non risultino in regime di proroga oltre i termini contrattuali.
- La legge adotta infine modifiche in materia sanitaria, introducendo la possibilità di un coinvolgimento, nell'ambito della riorganizzazione degli immobili di edilizia sanitaria della rete ospedaliera e territoriale, anche di soggetti e capitali privati attraverso il ricorso al *project financing*, al *leasing* in costruendo, alla concessione d'uso o ad altre forme di finanziamento compatibili con l'attività della pubblica amministrazione.

**Legge regionale 22 dicembre 2015, n. 26**  
**(Disposizioni collegate alla manovra finanziaria per l'anno 2015)**

La legge, stante la propria natura trasversale, prevede interventi in molti ambiti di materie.

Vi sono interventi di modifica alla disciplina dei finanziamenti integrativi a favore delle cooperative a proprietà indivisa, con vincoli di destinazione delle restituzioni delle agevolazioni finanziarie da parte delle cooperative a proprietà indivisa ed è previsto un intervento relativo alla promozione di un censimento ed utilizzo delle aree industriali pubbliche.

Con un'altra disposizione si prevede, in capo alla società di committenza regionale (SCR), la funzione di organizzazione di iniziative di *procurement* pubblico innovativo.

Seguono disposizioni relative all'accorpamento di enti locali attraverso la previsione di ipotesi di fusione e di incorporazione,

La legge stabilisce poi tempistiche precise per l'adozione del Piano regionale delle attività estrattive e prevede che nelle aree protette istituite e classificate come parco naturale e riserva naturale si applichi il divieto di sorvolo a bassa quota di aeromobili.

In materia di governo del territorio si prevede un intervento alla legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 (Tutela ed uso del suolo), finalizzato a specificare che le varianti di

valorizzazione immobiliare del patrimonio pubblico non incidono sui limiti dimensionali relativi alla classificazione delle varianti urbanistiche.

Un ulteriore intervento riguarda l'articolo 15 della legge regionale 3 aprile 1989, n. 20 (Norme in materia di tutela di beni culturali, ambientali e paesistici), con la previsione di flussi informativi specifici in materia di rilascio delle autorizzazioni previste dal Codice dei beni culturali e del paesaggio e la creazione di una specifica banca dati regionale delle autorizzazioni paesaggistiche rilasciate.

Seguono modifiche alla legge regionale 1° dicembre 2008, n. 32 (Provvedimenti urgenti di adeguamento al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137"), con la previsione di una competenza ai Comuni o alle loro forme associative in ordine al rilascio del parere per le opere abusive oggetto di istanza di sanatoria eseguite su immobili sottoposti a vincolo.

La legge interviene poi in materia di edilizia e urbanistica, con la proroga fino al 31 dicembre 2016 degli interventi straordinari del Piano casa.

In materia di agricoltura la legge rafforza il riconoscimento delle funzioni di vigilanza dei consorzi di difesa.

Seguono disposizioni relative al settore apistico, in base alle quali vengono specificati gli obblighi di dichiarazione richiesti agli apicoltori, proprietari e detentori di alveari, che non siano già registrati presso il servizio veterinario competente.

In materia di attività venatoria la legge attua una razionalizzazione dei Comitati di gestione degli Ambiti Territoriali di Caccia (ATC) e dei Comprensori Alpini (CA), prevedendo che la Giunta regionale possa affidare la gestione di più ATC e CA ad un unico Comitato di gestione, secondo le disposizioni dettate dalla stessa.

Segue un intervento che prevede l'inserimento del divieto di abbattimento e uccisione della pernice bianca, dell'allodola e della lepore variabile.

In tema di trasporto pubblico locale si dispone una modifica legislativa volta ad assicurare il tempestivo avvio del servizio in caso di affidamento del medesimo a nuovo gestore.

In materia di cultura, turismo e sport si prevede che la Regione Piemonte, avvalendosi della collaborazione dell'Istituto Finanziario Regionale - Finpiemonte S.p.A., costituisca un fondo di garanzia e disponga l'abbattimento dei tassi di interesse su finanziamenti a favore dei soggetti che presentino progetti di investimento per interventi di messa in sicurezza di sedi per attività culturali e dello spettacolo.

Segue un intervento in materia di valorizzazione dei locali storici, che prevede l'attribuzione alla Regione della funzione di tutela dei locali che si caratterizzano per l'apertura al pubblico da almeno cinquant'anni, anche non continuativi, ai fini della conservazione nel tempo dell'insegna, della localizzazione in edificio o contesto urbano di particolare interesse, della collocazione architettonica, artistica e decorativa di pregio.

In tema di istruzione, si prevedono interventi volti a puntualizzare la tempistica dei bandi regionali; si prevede inoltre che a decorrere dal bando relativo all'anno scolastico 2016/2017 gli assegni di studio siano erogati tramite *voucher*.

Si riscontrano quindi interventi in materia di sport invernali, che prevedono nuovi parametri di classificazione delle piste da sci e rimodulazione del servizio di soccorso su piste, con la previsione che lo stesso possa essere istituito anche a pagamento, a condizione che il gestore proponga all'atto di acquisto del titolo di viaggio una polizza assicurativa, ancorché facoltativa, che ricomprenda la copertura di tali costi. Vengono puntualizzati i comportamenti degli sciatori che praticano lo sci alpinismo, lo sci fuori pista e le attività escursionistiche in ambienti innevati, anche mediante le racchette da neve e viene rivisto il quadro sanzionatorio in caso di violazione di alcuni obblighi codificati in legge.

In tema di lavoro e promozione dell'occupazione, oltre a disposizioni di ridefinizione dei rapporti tra Regione e Agenzia Piemonte Lavoro e disposizioni che ridefiniscono il ruolo della Commissione regionale di concertazione, merita di essere menzionata una norma finalizzata a scoraggiare il fenomeno della delocalizzazione produttiva, in base alla quale i datori di lavoro che ricevono contributi regionali sono tenuti a non trasferire le proprie unità produttive al di fuori dei confini regionali per i successivi sette anni e che la Regione provvede ad avviare una procedura di recupero degli importi concessi ai datori di lavoro per i quali è stato accertato il mancato rispetto di tali prescrizioni.

Seguono interventi per la continuità dei servizi per l'impiego, in base ai quali vengono definiti gli oneri a carico della Regione per concorrere alle spese di personale sostenute dalla Città metropolitana di Torino.

In materia di sanità e servizi alla persona, viene prevista l'istituzione, presso l'Assessorato regionale alla sanità, dell'Osservatorio regionale sull'endometriosi, nonché il Registro regionale dell'endometriosi per la raccolta e l'analisi dei dati clinici e sociali riferiti alla malattia, al fine di stabilire appropriate strategie di intervento, di monitorare l'andamento e la ricorrenza della malattia, di rilevare le problematiche connesse e le eventuali complicanze. Viene infine istituita la Giornata regionale per la lotta all'endometriosi da celebrare annualmente in Piemonte nel mese di marzo.

E' inoltre inserita in legge la previsione in base alla quale la Regione promuove l'adozione, da parte di tutte le strutture sanitarie, comprese quelle convenzionate con il Servizio sanitario regionale, del Fascicolo sanitario elettronico.

In materia di commercio infine, si registra un intervento per precisare gli obblighi formativi in capo ai titolari di esercizio in attività, o loro delegati.

## **Legge regionale del 5 dicembre 2016, n. 24**

### **Assestamento del bilancio di previsione finanziario 2016-2018 e disposizioni finanziarie**

Oltre alle consuete disposizioni di aggiornamento delle voci di bilancio, la legge contiene altre misure sostanziali.

Sono previste disposizioni per consolidare il riconoscimento dell'effettività della gestione associata da parte delle unioni di Comuni presenti sul territorio e per finanziare le unioni di Comuni che hanno partecipato ai bandi regionali, ma le cui richieste non sono state finanziate per carenza di fondi disponibili.

La legge prevede inoltre interventi di messa in sicurezza d'emergenza, caratterizzazione, bonifica e ripristino ambientale dell'ex miniera di amianto di Balangero e Corio, e definisce il meccanismo di partecipazione dei Comuni all'accertamento di tributi regionali. Ai fini della corretta programmazione dei servizi ferroviari, è autorizzata la sottoscrizione da parte dell'Agenzia della mobilità piemontese di un contratto triennale in materia, per il periodo 2017-2019, con una previsione di spesa riferita all'anno 2019 non superiore ad euro 220 milioni.

È poi previsto l'affidamento a SORIS S.p.A. del servizio di riscossione coattiva dei tributi e delle entrate regionali e degli altri servizi correlati fino al 31 dicembre 2021.

Sono poi puntualizzati ulteriori interventi al fine di garantire la continuità dei servizi ed i livelli essenziali delle prestazioni in materia di servizi e politiche attive del lavoro, con il riconoscimento alla Città metropolitana di Torino ed alle Province di contributi per le spese di funzionamento dei centri per l'impiego.

La legge contiene inoltre meccanismi premiali di riparto delle risorse di entrata accertate, al fine di incentivare il raggiungimento degli obiettivi posti dalla pianificazione regionale in materia di rifiuti, in particolare per la prevenzione della produzione dei rifiuti, per l'incentivazione della raccolta differenziata e del riciclaggio.

Seguono una serie di modifiche a precedenti leggi regionali.

In materia di turismo viene prevista l'erogazione di contributi per il completamento del comprensorio sciistico del versante valsesiano del Monte Rosa.

In materia di edilizia e urbanistica è disposta la proroga al 30 giugno 2017 delle disposizioni che consentivano la realizzazione di interventi in deroga relativi al "Piano casa" solo fino al 31 dicembre 2016.

Un'ulteriore modifica alla legge regionale 2 maggio 2016, n. 9 (Norme per la prevenzione e il contrasto alla diffusione del gioco d'azzardo patologico) prevede l'estensione del regime previsto dalla norma transitoria anche ai titolari di licenza per l'esercizio delle scommesse concessa tra il 1° gennaio 2015 e il 27 ottobre 2016.

### 3.7 Caccia e pesca

#### **Legge regionale 27 dicembre 2016, n. 27**

#### **Modifiche alla legge regionale 4 maggio 2012, n. 5 (Legge finanziaria per l'anno 2012)**

Nel 2012 si è prospettata la possibilità di un referendum con uno scopo fortemente riduttivo dell'attività venatoria disciplinata dalla legge regionale 70/1996. Il Consiglio regionale, dopo ampia discussione, ha deciso di abrogare la l.r. 70/1996 evitando così la consultazione referendaria. Rimanendo senza una propria legge organica in materia, la Regione si è trovata a dover applicare direttamente la legge quadro 157/1992.

Nel 2015 il calendario venatorio per la stagione 2015/2016 non aveva previsto tra le specie cacciabili 12 specie tradizionalmente non di interesse dell'attività venatoria piemontese e che non sono mai state incluse tra quelle cacciabili nella Regione. A seguito di un ricorso, il TAR ordinò il loro inserimento nel calendario, in quanto la Regione, non avendo una propria legge che preveda norme di maggior tutela della fauna selvatica rispetto alla legge statale, era tenuta ad applicare la legge statale.

Con la legge 27/2016, in attesa di redigere una nuova legge organica in materia di tutela della fauna selvatica e disciplina della caccia, la Regione ha sancito il divieto di abbattere o catturare 13 specie: fischione (*Anas penelope*), canapiglia (*Anas strepera*), mestolone (*Anas clypeata*), codone (*Anas acuta*), marzaiola (*Anas querquedula*), folaga (*Fulica atra*), porciglione (*Rallus aquaticus*), frullino (*Lymnocyptes minimum*), pavoncella (*Vanellus vanellus*), moretta (*Aythya fuligula*), moriglione (*Aythya ferina*), combattente (*Philomachus pugnax*), merlo (*Turdus merula*), integrando i divieti previsti dall'articolo 40 della l.r. 5/2012.

#### **Deliberazione del Consiglio regionale 29 settembre 2015, n. 101-33331**

#### **Legge regionale 29 dicembre 2006, n. 37, articolo 10. Piano regionale per la tutela e la conservazione degli ambienti e della fauna acquatica e l'esercizio della pesca. Stralcio relativo alla componente ittica.**

Il Piano ha come finalità principale il perseguimento dei seguenti obiettivi:

- garantire la salvaguardia degli ambienti acquatici e della fauna acquatica autoctona, nel rispetto dell'equilibrio biologico e della conservazione della biodiversità;
- provvedere alla tutela e, ove necessario, al ripristino degli ecosistemi acquatici;

- gestire e promuovere un esercizio dell'attività alieutica compatibile con l'ambiente quale fenomeno ricreativo e sociale;
- coinvolgere e responsabilizzare per una corretta fruizione degli ambienti acquatici il maggior numero di cittadini, in forma singola o associata;
- attuare le disposizioni comunitarie e nazionali relative alla conservazione degli habitat acquatici naturali e seminaturali come previsto dalla direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche;
- promuovere e coordinare attività di valorizzazione e incremento della fauna ittica autoctona regionale;
- sviluppare e diffondere la conoscenza della fauna acquatica, dell'ambiente in cui vive e delle metodologie per la tutela;
- promuovere la ricerca, la sperimentazione e l'acquisizione di nuove conoscenze territoriali nei settori dell'ecologia degli ecosistemi acquatici, dell'idrobiologia, della biologia e della gestione della fauna acquatica;
- promuovere lo sviluppo di specifiche iniziative con finalità legate ad attività di tutela ambientale, di divulgazione, di didattica, di fruizione turistica e ricreativa, riguardanti gli ecosistemi acquatici e l'attività alieutica.

Per raggiungere gli obiettivi sopra citati il Piano individua le seguenti azioni: tutela della fauna ittica autoctona, eradicamento e/o contenimento della fauna ittica alloctona, gestione delle immissioni, particolare attenzione per gli ambienti e le specie di particolare interesse naturalistico, gestione delle zone particolari (zone di protezione, zone turistiche, zone per attività agonistiche e promozionali, zone chiuse, zone a regolamentazione particolare).

Il Piano è composto da capitoli riguardanti criteri di classificazione delle acque, studi sulla fauna ittica autoctona e alloctona, azioni per il recupero della biodiversità, piani di monitoraggio, elenco dei bacini di pesca per la gestione, zone speciali di pesca, indicazioni per la redazione dei piani provinciali, programmi per la ricerca, divulgazione e didattica, carta delle aree zoogeografiche omogenee, carta della zonazione gestionale dell'ittiofauna.

Il Piano è stato sottoposto alle procedure di valutazione ambientale strategica ed ha come allegati il Rapporto ambientale comprendente la Valutazione di incidenza e la Sintesi non tecnica, il Piano di monitoraggio ed, infine, la Dichiarazione di sintesi.

### **3.8 Cultura**

#### **Legge regionale 25 ottobre 2016, n. 20**

#### **Modifiche alla legge regionale 7 aprile 2009, n. 11 (Tutela, valorizzazione e promozione del patrimonio linguistico del Piemonte)**

La Regione Piemonte si è dotata nel 2009 di una propria disciplina di rango legislativo in materia di tutela, valorizzazione e promozione del patrimonio linguistico piemontese, andando a sostituire una legge datata 1990.

Con la legge regionale 7 aprile 2009, n. 11 il legislatore ha introdotto, accanto al riconoscimento culturale e documentale e storico dell'identità regionale, anche quello linguistico e idiomatologico. Su tale aspetto è intervenuta con censura di incostituzionalità la Corte costituzionale, dichiarando l'illegittimità delle parole "lingua piemontese".

A prescindere dagli effetti della sentenza costituzionale sopra ricordata, la legge regionale 11 del 2009 ha progressivamente mostrato nel tempo altre esigenze di revisione e semplificazione, evidenziate nelle relazioni svolte dalla Giunta in ottemperanza alla clausola valutativa.

Nel corso dell'attuale legislatura si è così arrivati ad un provvedimento legislativo che ha operato le necessarie correzioni, a partire da due iniziative legislative, entrambe di origine consiliare, che, attraverso un tavolo di lavoro, sono state ricondotte ad un testo unificato.

La scelta normativa condivisa è stata quella di non procedere all'approvazione di una nuova legge, bensì di intervenire, laddove necessario, nel corpo della legge regionale 11/2009 attraverso un'operazione di revisione e modifica, al fine di adeguare la legge stessa al mutato assetto istituzionale e di renderla coerente al vigente impianto costituzionale in materia, salvaguardandone al contempo l'impianto e la dotazione finanziaria, che peraltro viene aggiornata annualmente in base alle specifiche leggi di bilancio.

Complessivamente viene recuperata, dopo l'elisione causata dalla sentenza della Corte costituzionale, la coerenza con l'impianto statutario regionale con l'espressione "il patrimonio linguistico e culturale piemontese".

Vengono precisati gli ambiti di competenza degli interventi regionali ed identificati con maggiore precisione gli strumenti di intervento diretti e di partenariato, vengono semplificate ed alleggerite le forme di intervento regionale nell'ambito delle denominazioni storiche dei segnali di localizzazione territoriale, nell'ambito del registro delle associazioni di valorizzazione del patrimonio linguistico, ridefiniti ruolo, composizione e funzioni della Consulta per la valorizzazione e promozione del patrimonio

linguistico e culturale e reso più snello percorso di assegnazione dei contributi regionali, prevedendo altresì una programmazione triennale.

Vengono riconosciute due Feste del Piemonte: il 19 luglio, in ricordo della battaglia dell'Assietta e il 7 settembre, data dell'anniversario della liberazione di Torino dall'assedio del 1706.

### **3.9 Difesa del suolo**

#### **Legge regionale 4 novembre 2016, n. 22**

#### **Norme in materia di manutenzione del territorio**

L'esigenza del nuovo testo di legge nasce dall'analisi della situazione del territorio piemontese, che sta rispondendo in maniera disastrosa alle sollecitazioni date dagli eventi atmosferici di carattere non ordinario. La legge si propone di colmare un vuoto legislativo dando indicazioni ai Comuni, nell'ambito della loro autonomia amministrativa e regolamentare, su come procedere per la tutela del proprio territorio.

La legge, pertanto, prevede che nei regolamenti comunali di polizia rurale siano previste norme per la manutenzione del territorio, dettagliatamente descritte: manutenzione dei corsi d'acqua, delle bealere, dei fossi, degli scoli, degli impluvi e assimilati scorrenti su sedimi privati; manutenzione dei cigli di sponda; manutenzione dei sedimi privati contermini con infrastrutture stradali pubbliche o di uso pubblico; modalità di lavorazione dei terreni in funzione della corretta gestione del deflusso delle acque e dell'equilibrio idrogeologico; manutenzione delle aree boscate private in funzione di condizioni minime di sicurezza pubblica e di equilibrio idrogeologico, in coordinamento il regolamento forestale n. 8/R del 2011; rimozione dei rifiuti dai sedimi privati; mantenimento dei terrazzamenti in funzione della stabilità dei versanti; vigilanza e sanzioni.

Viene dato mandato alla Giunta regionale di adottare, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della legge, un regolamento tipo che definisca i requisiti minimi in relazione alla manutenzione del territorio, che devono essere contenuti nei regolamenti comunali di polizia rurale.

La legge ha origine da un progetto di legge di iniziativa consiliare di Minoranza e, dopo un esaustivo approfondimento tecnico, è stata approvata in sede legislativa all'unanimità.

### **3.10 Edilizia**

#### **Legge regionale 29 settembre 2014, n. 11**

#### **Riordino delle Agenzie territoriali per la casa. Modifiche alla legge regionale 17 febbraio 2010, n. 3 (Norme in materia di edilizia sociale)**

Nell'ambito dell'area tematica relativa all'edilizia, il legislatore è intervenuto plurime volte, nella prima metà del mandato, per disciplinare aspetti normativi attinenti alle politiche della casa ed all'emergenza abitativa.

Infatti, il legislatore, attraverso diversi provvedimenti legislativi mirati a risolvere problematiche specifiche ed emergenziali, ha avviato una prima fase di riforma della legge regionale di riferimento in materia di edilizia sociale, ossia la l.r. 17 febbraio 2010, n. 3 (Norme in materia di edilizia sociale), procedendo da subito ad una razionalizzazione degli enti operanti nel settore.

In avvio di legislatura, infatti, con questa legge regionale si è proceduto alla riorganizzazione delle Agenzie territoriali per la casa (ATC) sulla base di criteri di economicità, efficacia e omogeneità al fine di garantire, anche in attuazione delle disposizioni statali, un maggiore contenimento della spesa.

La legge regionale n. 11/2014, pur mantenendo inalterata la natura giuridica delle ATC quali enti pubblici di servizio, non economici, ausiliari della Regione, e pur mantenendone le relative funzioni attribuite, ne ha ridotto il numero, ne ha rivisto la distribuzione territoriale delle competenze e la composizione degli organi.

In particolare, la riorganizzazione ha comportato l'accorpamento, in base alla consistenza patrimoniale, delle ATC del Piemonte da sette a tre:

- ATC del Piemonte nord, che è subentrata alle ATC di Novara-Verbanco-Cusio-Ossola, Biella e Vercelli;
- ATC del Piemonte centrale, che è subentrata alla ATC di Torino;
- ATC del Piemonte sud, che è subentrata alle ATC di Alessandria, Asti e Cuneo.

L'accorpamento delle preesistenti ATC ha, comunque, salvaguardato la presenza sul territorio di uffici distaccati dalla sede legale e appositi sportelli per rispondere alle esigenze legate alle necessità dell'utenza. Si è altresì previsto che le risorse aggiuntive derivanti dal contenimento della spesa con la riduzione delle ATC siano interamente utilizzate per interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio abitativo esistente.

Il provvedimento di razionalizzazione ha previsto altresì la riduzione dei membri del consiglio di amministrazione dell'ATC del Piemonte centrale, passando da cinque a tre, nonché la riduzione dei componenti del collegio dei revisori, relativamente a tutte le

nuove tre ATC, da tre membri ad un revisore unico più un supplente, in modo da rendere maggiormente snella e celere l'attività ordinaria e con risparmi in termini di spesa.

Sempre nell'ottica del contenimento della spesa, è stato attribuito ai nuovi consigli di amministrazione delle ATC il compito di predisporre un piano di razionalizzazione delle società partecipate ai fini della riduzione della spesa e del loro utilizzo in base a criteri di economicità e efficienza per l'esercizio dei compiti e delle attività delle ATC, individuando le funzioni e le attività da esercitare in modo unitario a livello regionale, al fine di favorire economie di scala e riduzione dei costi di gestione.

Con la legge regionale 11/2014, il legislatore ha avviato una prima fase di riforma della legge regionale di riferimento in materia di edilizia sociale, limitandosi ad intervenire sulle disposizioni attinenti agli enti operanti nel settore, pur consapevole dell'esigenza di dovere affrontare ulteriori argomenti sostanziali legati alle politiche della casa ed all'emergenza abitativa, come la scelta dei criteri di assegnazione, le procedure di bando ed extra bando per le assegnazioni stesse, i punteggi da attribuire ai richiedenti. Tali esigenze, peraltro, sono state anche richiamate in diversi ordini del giorno collegati alla l.r. 11/2014 e approvati all'unanimità dall'Assemblea consiliare, volti a elaborare proposte di abitare sociale alternative e complementari a quelle classiche di nuova edilizia sociale, a promuovere nuovi interventi innovativi sulle politiche abitative, a introdurre misure straordinarie per l'emergenza abitativa e la costituzione di un apposito fondo salva sfratti. La trattazione specifica delle ulteriori tematiche e dei connessi provvedimenti si è scelto di rinviarla ad una successiva legge organica sull'edilizia sociale di revisione complessiva della vigente l.r. 3/2010.

#### **Legge regionale 11 marzo 2015, n. 4**

#### **Misure straordinarie in favore dei Comuni per fronteggiare l'emergenza abitativa**

Nelle more della presentazione del progetto di legge di revisione organica sull'edilizia pubblica e per risolvere situazioni emergenziali, con la legge si sono poste in essere misure straordinarie per fronteggiare l'emergenza abitativa determinata dall'avvenuta scadenza di assegnazioni provvisorie, fuori graduatoria, disposte a favore di nuclei familiari e dalla prossima scadenza di assegnazioni provvisorie ancora in corso. Tale situazione di emergenza abitativa, segnalata da numerosi Comuni piemontesi ad alta tensione abitativa, ha richiesto un intervento straordinario, nelle more di una revisione complessiva della materia delle assegnazioni degli alloggi di edilizia sociale.

Con tale provvedimento legislativo si è intervenuti, pertanto, in via straordinaria con una duplice azione: riconoscendo la facoltà per i Comuni di prorogare le assegnazioni

provvisorie in corso e attribuendo la facoltà di rinnovare quelle già scadute, entrambe per un periodo di due anni, nelle more appunto della revisione organica della materia.

Si è stabilito che le proroghe e i rinnovi delle assegnazioni provvisorie, ovviamente, non vengano conteggiati nell'aliquota massima di assegnazioni fuori graduatoria effettuabili dai Comuni, al fine di non incidere negativamente sulle future sistemazioni di nuclei in emergenza abitativa.

### **Legge regionale 13 aprile 2015, n. 6**

#### **Autorecupero degli alloggi carenti di manutenzione da parte degli assegnatari. Modifiche alla legge regionale 17 febbraio 2010, n. 3 (Norme in materia di edilizia sociale)**

Sempre nell'ambito di interventi legislativi puntuali sulla l.r. 3/2010 atti ad affrontare problematiche specifiche, si è approvata una legge finalizzata a disciplinare il tema dell'autorecupero degli alloggi, che, per carenza di manutenzione, non risultano assegnabili ma che possono essere destinati a soggetti utilmente collocati in graduatoria, a condizione che l'assegnatario si impegni a realizzare direttamente alcuni limitati interventi di autorecupero che rendano l'alloggio prontamente disponibile per l'assegnazione. Con tale provvedimento si è inteso rendere trasparenti e normate le pratiche che già avvenivano in diverse realtà locali, in modo da consentire agli assegnatari degli alloggi di realizzare direttamente alcuni limitati interventi manutentivi, stante anche la scarsità di risorse, regionali e statali, da destinare alla manutenzione del patrimonio di edilizia residenziale sociale. L'autorecupero degli alloggi da parte degli assegnatari è altresì finalizzato ad incentivare la partecipazione diretta degli inquilini alla gestione e al mantenimento in efficienza del patrimonio di edilizia sociale.

Il provvedimento sull'autorecupero ha preso anche spunto da un censimento - effettuato nel corso del 2014 su richiesta del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (in attuazione del d.lgs. 47/2014) - degli alloggi destinati all'edilizia sovvenzionata non assegnabili per carenza di manutenzione al fine di quantificare il fabbisogno finanziario per il loro recupero. Dai dati forniti dalle ATC e dai Comuni è risultato che in Piemonte gli alloggi non assegnabili per carenza di manutenzione ammontavano a circa 800 con una casistica molto variegata, in quanto gli interventi potevano riguardare singoli alloggi, più alloggi o parti comuni degli stabili.

Gli interventi di autorecupero sono stati previsti, oltre che per gli alloggi così censiti, anche per gli alloggi già regolarmente assegnati e abitati, ma necessitanti di limitati interventi manutentivi.

La legge prevede che l'assegnatario, ultimati i lavori, produca idonea documentazione per il riconoscimento dei costi sostenuti, con un massimo consentito che non dovrà superare la soglia di 7.000 euro. In merito alla modalità di rimborso è previsto lo strumento della detrazione sul canone di locazione, con la possibilità di restituzione dell'importo anticipato fino ad un massimo del 50 per cento.

### **3.11 Enti locali**

#### **Legge regionale 20 aprile 2015, n. 8**

##### **Riconoscimento della specificità della Provincia del Verbano-Cusio-Ossola**

Con la legge, la Regione riconosce la specificità della Provincia del Verbano-Cusio-Ossola in quanto Provincia caratterizzata da territorio interamente montano e confinante con Paesi stranieri, in attuazione delle disposizioni di cui alla legge 7 aprile 2014, n. 56 e dell'articolo 8 dello Statuto piemontese. La prima stabilisce, infatti, che alle Province con territorio interamente montano e confinanti con Paesi stranieri siano riconosciute forme particolari di autonomia nelle materie di cui all'articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione. La seconda prevede il riconoscimento da parte della Regione di condizioni speciali di autonomia nella gestione delle funzioni e delle risorse alle Province con prevalenti caratteristiche montane.

Tale riconoscimento si inserisce nel processo di riordino delle funzioni amministrative realizzato in seguito con la legge regionale n. 23 del 29 ottobre 2015 "Riordino delle funzioni amministrative conferite alle Province in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle Città metropolitane, sulle Province, sulle unioni e fusioni di Comuni)".

#### **Legge regionale 29 ottobre 2015, n. 23**

##### **Riordino delle funzioni amministrative conferite alle Province in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle Città metropolitane, sulle Province, sulle unioni e fusioni di Comuni)**

La legge si qualifica come provvedimento di riordino delle funzioni amministrative provinciali in attuazione delle disposizioni contenute nella legge 7 aprile 2014, n. 56 (cd. "legge Delrio"), che ha trasformato le Province in enti di secondo grado.

La legge regionale stabilisce, pertanto, che restino alle Province le funzioni amministrative loro conferite a qualsiasi titolo con legge regionale vigente alla data di entrata in vigore della stessa l.r. 23/2015 ed attribuisce loro ulteriori funzioni amministrative in materia di energia e di attività estrattive. Sono, inoltre, confermate in capo alle Province alcune funzioni in materia di acque minerali e termali ad eccezione delle funzioni di polizia mineraria.

Viene inoltre ridisegnato il sistema organizzativo regionale che prevede tre ambiti territoriali ottimali coincidenti con i confini amministrativi delle Province di riferimento

(ambito 1: Novarese, Vercellese, Biellese e Verbano-Cusio-Ossola; ambito 2: Astigiano e Alessandrino; ambito 3: Cuneese, oltre alla Città metropolitana di Torino). Negli ambiti che comprendono più Province è introdotto l'obbligo di gestione associata delle funzioni conferite dalla Regione, da realizzare mediante un processo partecipato anche dalla Regione finalizzato alla conclusione, sentita la Commissione consiliare competente, di una intesa fra le Province interessate che definisca criteri generali e modalità della gestione associata. In caso di mancato accordo è prevista l'assunzione diretta della gestione delle funzioni da parte della Regione. Una prima intesa è stata raggiunta mediante una disciplina, in fase di prima applicazione, della gestione associata delle funzioni nelle materie "caccia e pesca" e "attività estrattive".

La l.r. 23/2015 garantisce, inoltre, la piena operatività dello *status* particolare di autonomia riconosciuto alla Provincia del Verbano-Cusio-Ossola con la legge regionale n. 8 del 20 aprile 2015 "Riconoscimento della specificità della Provincia del Verbano-Cusio-Ossola", mediante il conferimento di funzioni amministrative ulteriori rispetto alle altre Province in ragione della sua specificità di Provincia montana e confinante con Paesi stranieri.

Il nuovo assetto istituzionale è completato con il riconoscimento del ruolo e delle funzioni della Città metropolitana di Torino, a cui sono conferite, in particolare, funzioni amministrative in materia di foreste, di usi civici, di formazione professionale e di orientamento, di ambiente quali la gestione delle aree della rete Natura 2000, fatta eccezione per le aree territorialmente coincidenti, in tutto o in parte, con le aree naturali protette regionali o nazionali, per le aree ricadenti nel territorio di più Province e per le aree la cui gestione è già stata delegata ad altri enti alla data di entrata in vigore della l.r. 23/2015. Alla Città metropolitana di Torino sono inoltre conferite funzioni in materia di sistemi di informatizzazione e di digitalizzazione e di trasporto pubblico locale.

Sono inoltre confermate in capo alla Regione le competenze in materia di programmazione delle politiche attive del lavoro. In via transitoria, viene individuato nell'Agenzia Piemonte Lavoro l'ente cui competono le funzioni di coordinamento e gestione dei servizi per l'impiego.

La legge regionale detta inoltre i principi cui dovrà attenersi la Regione per la disciplina, con legge regionale, della razionalizzazione delle funzioni di organizzazione e controllo diretto del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani mediante attribuzione delle medesime alla Città metropolitana e alle Province.

Sono poi specificamente individuate le funzioni amministrative, già esercitate dalle Province prima dell'entrata in vigore della l.r. 23/2015, riallocate in capo alla Regione. La riassegnazione alla Regione riguarda in particolare funzioni che, per esigenze di gestione unitaria, di completezza nello svolgimento ed in coerenza con i compiti regionali di programmazione e di coordinamento del sistema degli enti locali, sono da svolgersi ad un

livello territoriale più esteso e concernono materie limitate e circoscritte a specifici compiti delineati dalle rispettive normative di settore. A completamento del riordino delle funzioni sono riallocate in capo alla Regione anche quelle svolte in materia agricola dalle ex comunità montane.

La definizione delle modalità di trasferimento delle risorse umane, finanziarie, strumentali ed organizzative ed i rapporti attivi e passivi connessi all'esercizio delle funzioni oggetto di riordino sono stati demandati a successivi accordi.

La legge disciplina altresì gli aspetti giuridici, economici ed organizzativi relativi al personale provinciale trasferito alle dipendenze della Regione per lo svolgimento delle funzioni riordinate, nonché quegli aspetti connessi al trasferimento dei beni e delle risorse strumentali, dei rapporti attivi e passivi e dei procedimenti in corso definendo le relative titolarità.

È prevista, inoltre, la predisposizione di uno specifico programma di accompagnamento e supporto alle forme associative realizzato in sinergia con la Città metropolitana di Torino, le Province e le associazioni rappresentative degli enti locali, nell'esercizio della funzione di raccolta ed elaborazione di dati ed assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali. Infine, è disciplinato l'esercizio del potere sostitutivo attribuito alla Regione qualora si verificano l'inerzia o l'inadempimento degli enti destinatari nell'adottare atti dovuti ed indispensabili in relazione all'esercizio di funzioni o compiti amministrativi loro conferiti.

### **3.12 Istruzione**

#### **Legge regionale 29 settembre 2014, n. 10**

#### **Ulteriori modifiche di adeguamento normativo alla legge regionale 18 marzo 1992, n. 16 (Diritto allo studio universitario)**

La Regione Piemonte, allo scopo di garantire un maggiore coinvolgimento attivo degli studenti nei processi decisionali che hanno ricadute dirette sulle loro vite e condizionano fortemente il loro percorso di formazione e di crescita, ha valutato di reintrodurre la rappresentanza degli Atenei piemontesi e degli studenti all'interno del Consiglio di Amministrazione dell'EDISU, Ente regionale per il Diritto allo Studio Universitario.

Nello stesso tempo è maturata la necessità di una maggiore semplificazione, a cui si è ritenuto di dare seguito sopprimendo il Comitato di indirizzo e trasferendone le funzioni al Comitato Regionale di Coordinamento delle Università del Piemonte.

Il legislatore, anche attraverso un confronto con i soggetti consultati, ha ampliato il disegno di legge originario ed è pertanto intervenuto sulla legge regionale di riferimento in materia di diritto allo studio universitario in quattro direzioni: la modifica della composizione del Consiglio di Amministrazione dell'Ente regionale per il Diritto allo Studio Universitario, la soppressione del Comitato di indirizzo, l'introduzione dell'Assemblea regionale degli studenti per il diritto allo studio universitario e del Comitato regionale di coordinamento delle Università del Piemonte.

Per quanto riguarda il Consiglio di amministrazione si è passati da sei rappresentanti delle Università, di cui tre eletti dalla componente studentesca, e sei rappresentanti della Regione, di cui uno con funzioni di Presidente, alla seguente composizione: tre membri nominati dal Consiglio regionale, un rappresentante degli Atenei, uno studente designato dai membri dell'Assemblea regionale degli studenti per il diritto allo studio universitario.

Per quanto invece attiene i due nuovi istituti, ossia l'Assemblea regionale degli studenti per il diritto allo studio universitario e il Comitato regionale di coordinamento delle Università del Piemonte, entrambi formulano pareri e proposte, anche in merito ad obiettivi, linee di intervento e di sviluppo, strategie e programmi generali dell'EDISU, nonché circa gli obiettivi e le priorità da perseguire nella predisposizione del bilancio preventivo, esercitano compiti di proposta e di consulenza in relazione alle attività istituzionali, esprimono pareri in ordine all'accettazione di eredità, legati e donazioni, nonché all'acquisto ed all'alienazione dei beni immobili.

### **3.13 Organizzazione e disposizioni di riordino e semplificazione**

#### **Legge regionale 14 ottobre 2014, n. 14**

#### **Norme sul procedimento amministrativo e disposizioni in materia di semplificazione**

L'obiettivo della legge è semplificare e velocizzare il procedimento amministrativo regionale, anche attraverso l'uso della telematica nei rapporti interni, con le altre amministrazioni e con i privati.

La l.r. 14/2014 sostituisce "in toto" la precedente disciplina del procedimento amministrativo regionale di cui alla 4 luglio 2005, n. 7.

La nuova legge regionale tiene conto, in primo luogo, delle modifiche intervenute sulla legge 7 agosto 1990, n. 241, la normativa di riferimento nazionale in tema di procedimento amministrativo per tutte le amministrazioni pubbliche. In secondo luogo, la nuova legge tiene conto delle vigenti misure statali in materia di razionalizzazione della finanza pubblica, di delegificazione di norme, di semplificazione dei procedimenti amministrativi, di documentazione ed organizzazione amministrativa e di prevenzione e repressione di forme di corruzione ed illegalità nella pubblica amministrazione (di cui alla legge n. 190/2012). In terzo luogo, la nuova legge adegua la normativa regionale alle disposizioni del Codice dell'Amministrazione digitale ed agli obblighi di pubblicità e trasparenza di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

La legge prevede la completa digitalizzazione degli atti per consentirne l'adeguata conoscenza. Definisce, inoltre, gli oneri amministrativi e stabilisce, a riguardo, che gli atti normativi, regolamentari ed amministrativi contenenti titoli abilitativi, nonché l'accesso a servizi pubblici o la concessione di benefici, contengano l'elenco degli oneri a carico dei cittadini, delle imprese e degli *stakeholders*, da pubblicare sul sito istituzionale della Regione, nonché le modalità di misurazione dei medesimi.

La legge disciplina, inoltre, lo Sportello per le attività produttive (SUAP), prevedendo, tra l'altro, la creazione di un portale che fornisca informazioni e servizi alle imprese ed agli enti locali. Viene innovata in maniera importante la normativa regionale sulla Conferenza di servizi, adeguandola alle numerose innovazioni recate dalla legislazione statale all'istituto a partire dal 2009. L'ambito di applicazione delle disposizioni sulla conferenza è esteso anche agli enti locali oltre che alle agenzie ed agli enti regionali. Viene introdotta la possibilità di svolgimento per via telematica della conferenza di servizi, previo accordo tra le amministrazioni coinvolte.

Un'altra novità è costituita dalla necessità dell'obbligatoria convocazione in conferenza dei soggetti proponenti il progetto. La legge prevede, inoltre, la possibilità, per i soggetti

pubblici o privati portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati riconosciuti rilevanti nella valutazione dell'interesse pubblico da parte del responsabile del procedimento, di partecipare alla conferenza. In merito al meccanismo decisionale della conferenza, con particolare riferimento ad interventi sottoposti anche ad autorizzazione paesaggistica di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, la l.r. 14/2014 stabilisce che la Soprintendenza si esprima, in via definitiva, in sede di conferenza di servizi, se convocata, in ordine a tutti i provvedimenti di sua competenza.

Sempre ai fini di semplificare e accelerare i tempi di conclusione del procedimento mediante conferenza, la legge regionale fa discendere dalla mancata partecipazione l'assenso delle amministrazioni che tutelano interessi sensibili, quali quelle preposte alla tutela della salute e della pubblica incolumità, alla tutela paesaggistico-territoriale ed alla tutela ambientale, con esclusione delle sole amministrazioni preposte all'emissione dei provvedimenti VIA, VAS, AIA. Infine, viene ridisciplinato il meccanismo del dissenso tra amministrazioni in conformità al principio di leale collaborazione tra enti, prevedendo che la questione sia rimessa dalla Regione o da altro soggetto responsabile del procedimento alla deliberazione del Consiglio dei ministri.

La legge, invece, demanda ad un regolamento della Giunta regionale la definizione dei criteri e delle modalità di esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi nonché i casi di esclusione del medesimo.

Inoltre, la legge disciplina la segnalazione certificata d'inizio attività (SCIA) ed il silenzio-assenso. In particolare, stabilisce criteri innovativi per l'adozione di un regolamento attuativo regionale volto a disciplinare i casi concreti in cui trovano applicazione la SCIA ed il silenzio assenso.

### **Legge regionale 11 marzo 2015, n. 3**

#### **Disposizioni regionali in materia di semplificazione**

La legge ha come obiettivo quello di facilitare i rapporti dei cittadini e delle imprese con la pubblica amministrazione regionale mediante diversi interventi, alcuni dei quali prevedono la modifica di leggi regionali di settore, che snelliscono le procedure e le attività di competenza della Regione, con riguardo in particolare al commercio, al turismo, all'ambiente, alla tutela del suolo e delle foreste, agli usi civici, all'agricoltura, all'attività estrattiva, all'energia, all'edilizia e all'urbanistica, ai trasporti, alla montagna, alla sanità, alle politiche sociali, alla cultura ed ai beni culturali, alla formazione ed al lavoro, ai trasporti ed ai controlli sulle imprese.

Per quanto concerne le semplificazioni in materia di commercio, la legge prevede, nello specifico, l'unificazione dei requisiti necessari per l'attività di somministrazione di alimenti

e bevande e quelli per il commercio di generi alimentari; in caso di apertura o trasferimento di un esercizio per la somministrazione di alimenti e bevande non è più necessaria l'autorizzazione ma è sufficiente la segnalazione certificata di inizio di attività (SCIA). Detti requisiti non sono invece richiesti per l'attività temporanea di somministrazione di alimenti e bevande in caso di fiere, sagre, manifestazioni religiose e non.

In materia di turismo, viene introdotta una specifica disciplina per le aziende alberghiere, prima inesistente. Viene, inoltre, disciplinata la tipologia dell'albergo diffuso, la cui ubicazione è ora consentita anche nelle aree montane. L'esercizio delle guide turistiche non è più soggetto a vincoli territoriali, fatti salvi i siti di particolare interesse storico, artistico o archeologico indicati dal ministero competente.

Per quanto concerne la materia ambiente, viene introdotta l'Autorizzazione unica ambientale che riduce ad un unico titolo diverse autorizzazioni ambientali. Per quanto attiene la bonifica ambientale, le garanzie finanziarie per la corretta esecuzione ed il completamento degli interventi sono prestate ai Comuni o, se gli interventi riguardano più Comuni, alla Provincia.

In materia di tutela del suolo e delle foreste, la legge regionale stabilisce che in caso di interventi selvicolturali venga eliminata la comunicazione corredata da relazione tecnica, sostituita da una autorizzazione semplificata. Vengono quindi aumentate le sanzioni previste per la violazione delle norme di legge in materia. Per quanto riguarda la materia degli usi civici, viene abrogato, in particolare, l'elenco degli esperti delegati ad accertare il vincolo di uso civico su un territorio.

In materia di agricoltura si prevede che, a partire dall'anno 2015, i procedimenti amministrativi in materia di agricoltura e sviluppo rurale vengano gestiti prioritariamente in via informatica. Sono semplificate, inoltre, le procedure di dichiarazione di conduzione di terreni agricoli. Viene quindi ripristinato il divieto di utilizzo di richiami vivi.

Per quanto riguarda la materia energia, la legge dispone l'adozione di provvedimenti diretti a promuovere l'efficienza energetica e l'uso di fonti rinnovabili.

In materia di edilizia ed urbanistica sono previste alcune disposizioni finalizzate a rendere meno onerose le modifiche degli edifici esistenti, finalizzate al raggiungimento dell'obiettivo di "consumo zero" del suolo. Viene prorogato dal 31 dicembre 2010 al 31 dicembre 2012 il recupero dei sottotetti a fini abitativi. Sono inoltre chiarite le incombenze relative alla valutazione di impatto ambientale (VAS) nell'ambito delle cosiddette "varianti semplificate".

In materia di trasporti, si prevede che, al fine di tutelare la sicurezza degli utenti e dei lavoratori, sia vietato, alle imprese che operano nel settore del trasporto a noleggio su gomma, l'utilizzo di veicoli di età superiore ai quindici anni nel caso in cui abbiano raggiunto una percorrenza di un milione di chilometri certificati.

Per quanto riguarda la montagna, sono state semplificate le procedure per il processo di trasformazione delle comunità montane in unioni montane di Comuni. Queste ultime potranno esercitare le funzioni già delegate dalla Regione in materia di sviluppo montano. In materia di sanità, si dispone che la Giunta garantisca il coordinamento dei procedimenti amministrativi di competenza delle aziende sanitarie locali (ASL) attraverso la definizione di indirizzi uniformi per la gestione degli stessi. Viene abolito, inoltre, l'obbligo di vidimazione del registro degli infortuni e viene istituito un elenco *on line* nel quale sono inseriti i testi integrali di tutti gli atti e provvedimenti amministrativi adottati dalle ASL. Sono, infine, elencate le modalità per ottenere l'autorizzazione alla cremazione.

Per quanto concerne le politiche sociali viene istituito, al fine di consentire ai cittadini e alle istituzioni una migliore conoscenza delle organizzazioni senza scopo di lucro, il registro unico delle organizzazioni *no profit*, e sono semplificate le procedure per gli enti *no profit* che non esercitano attività commerciale.

Altre semplificazioni riguardano, infine, la revisione delle procedure di accreditamento dei servizi alla formazione ed al lavoro, la previsione dei provvedimenti necessari a rendere operativo l'utilizzo del contrassegno telematico, il cosiddetto "@e.bollo", nonché l'introduzione di modalità semplificate di rendicontazione della spesa.

### **Legge regionale 29 luglio 2016, n. 16**

#### **Disposizioni di riordino e di semplificazione dell'ordinamento regionale nonché norme di prima attuazione dell'articolo 21 della legge regionale 29 ottobre 2015, n. 23 (Riordino delle funzioni amministrative conferite alle Province in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56)**

Il provvedimento in esame opera in modo trasversale, con abrogazioni e modifiche, rispetto alla legislazione regionale vigente in diverse materie quali servizi sociali, trasporto e logistica, cultura e istruzione, turismo, sport, foreste e ambiente, sanità, personale regionale, pari opportunità, edilizia, attività produttive e programmazione.

In materia di servizi sociali, è prevista l'introduzione di una procedura per la soppressione e messa in liquidazione delle Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza (II.PP.A.B.) operanti in Piemonte che si trovino in condizioni di grave dissesto; inoltre, vista la necessità di definire modalità organizzative che garantiscano maggiore trasparenza delle procedure organizzative e amministrative, la l.r. 16/2016 prevede che le AASSLL ed il Comune di Torino esercitino in via definitiva le funzioni e le attività di vigilanza, autorizzazione ed accreditamento delle strutture socio-sanitarie, socio-assistenziali ed socio-educative, garantendo che le attività e le funzioni suddette siano esercitate dalle

aziende sanitarie in forma associata e su di un territorio diverso da quello di riferimento per rafforzare ulteriormente la funzione di vigilanza; sono inoltre introdotte alcune modifiche finalizzate a sancire con legge regionale la volontà della Regione Piemonte di riconoscere e mantenere il ruolo che i Consorzi socio assistenziali hanno avuto a partire dalla fine degli anni 90.

In materia di cultura ed istruzione la legge prevede l'unificazione, per i corsi bandistico, corale e strumentale, della durata delle lezioni a 150 ore annue e l'eliminazione della presentazione del certificato di nascita da parte degli aspiranti allievi, la valorizzazione della funzione dei Comuni nell'ambito dell'orientamento musicale con l'affidamento integrale dell'organizzazione degli esami alla fine del corso triennale; infine è prevista l'istituzione della borsa di studio "Stefano Rigatelli" in memoria della prematura scomparsa del direttore regionale, destinata a premiare studenti di istituti di istruzione secondaria di 2° grado, proprio su tematiche di rilevanza ambientale.

In materia di turismo, la legge prevede l'assegnazione al collegio regionale dei maestri di sci, e non più alla Regione, dell'organizzazione di corsi di formazione per i soggetti abilitati all'esercizio della professione di maestro di sci che intendano conseguire specializzazioni nelle varie tecniche sciistiche, oggetto della professione, l'estensione dell'accesso al fondo rotativo di cui alla legge regionale 8 luglio 1999, n. 18 (Interventi regionali a sostegno dell'offerta turistica) anche ai proprietari e gestori degli impianti di innevamento programmato, al fine di promuovere gli investimenti nel settore del turismo piemontese, la semplificazione della procedura amministrativa richiesta per l'approvazione delle graduatorie dei soggetti ammessi a finanziamento per gli interventi mirati alla qualificazione dell'offerta turistica, l'attribuzione alla Regione della funzione di accertamento dell'abilitazione all'esercizio della professione di maestro di sci, in precedenza di competenza degli Enti locali nonché la precisazione dell'estensione dell'attività svolta in agriturismo dall'imprenditore agricolo.

In materia di sport, è prevista la precisazione che tra i destinatari degli interventi di cui alla legge regionale n. 93 del 22 dicembre 1995 (Norme per lo sviluppo dello sport e delle attività fisico-motorie) rientrano, non solo i soggetti svantaggiati ma anche i soggetti con disabilità; l'aggiornamento della legge citata si è reso necessario, in particolare, a seguito dell'approvazione dell'articolo 8 comma 1, lettera f) della legge 124/15 del 7 agosto 2015 sul riordino della Pubblica Amministrazione, con cui il Comitato Italiano Paraolimpico ha ottenuto il riconoscimento formale di Ente Pubblico per lo sport praticato da persone disabili, alla stregua del CONI.

In materia di sanità, è precisata la disciplina del rapporto di collaborazione tra la Regione e le Aziende Sanitarie Locali che consente alla prima di avvalersi del personale delle seconde senza ulteriori oneri a carico del bilancio regionale, mentre vengono apportate

modifiche alla disciplina in materia di prevenzione e di contrasto alla diffusione del gioco d'azzardo patologico, specificando il regime di collocazione degli apparecchi per il gioco.

In materia di trasporti e logistica, la legge prevede la revisione della pianificazione regionale prevedendo che il Piano della mobilità e dei trasporti, piano strategico e di indirizzo, sia adottato dalla Giunta regionale e successivamente approvato dal Consiglio regionale, mentre i Piani di settore, nei quali si articola il Piano della mobilità e dei trasporti, vengano attribuiti esclusivamente alla competenza della Giunta regionale.

In materia di ambiente e foreste, sono precisati l'estensione dell'assetto sanzionatorio, la disciplina delle procedure di individuazione dei percorsi a fini turistici e sportivi non competitivi e la revisione della disciplina di gestione dei tributi speciali per il deposito in discarica dei rifiuti solidi a seguito della mutata allocazione della competenza.

In materia di edilizia, è previsto l'aggiornamento delle disposizioni inerenti gli interventi di recupero di volumetria in materia di sottotetti, di cui alla legge regionale n. 21 del 6 agosto 1998 (Norme per il recupero a fini abitativi di sottotetti).

In materia di attività produttive, è stabilito l'adeguamento delle norme inerenti l'Osservatorio regionale dei contratti pubblici alle disposizioni del nuovo Codice degli Appalti; è inoltre previsto il mantenimento in capo ad Eurofidi ed Unionfidi delle risorse destinate al fine di consentire di offrire garanzie congrue alle necessità delle piccole e medie imprese piemontesi.

## **Legge regionale 25 ottobre 2016, n. 19**

### **Disposizioni di riordino e razionalizzazione dell'ordinamento regionale**

La legge in oggetto interviene in modo trasversale, con abrogazioni e modifiche, rispetto alla legislazione regionale vigente.

Le principali modifiche apportate riguardano:

- in materia di enti locali, la soppressione, in quanto relative a procedimenti ormai conclusi, delle disposizioni della legge regionale n. 23/2015 (Riordino delle funzioni amministrative conferite alle Province in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56) che disciplinavano la mobilità del personale delle Province, a seguito della ridefinizione delle funzioni svolte da queste ultime in ottemperanza alla legge "Delrio (legge 56/2014)";
- in materia di sport invernali, la ridefinizione degli obblighi di segnalazione sulle piste da sci e il riconoscimento al gestore della facoltà di presentare motivata richiesta di classificazione differente della pista;
- nel settore del turismo, la semplificazione delle modalità di identificazione della tipologia alberghiera (albergo o residenza turistica alberghiera), l'attribuzione alle strutture alberghiere situate lungo un itinerario riconosciuto come tale dal sistema regionale "Rete

Natura 2000" della facoltà di utilizzare la denominazione aggiuntiva "posto tappa" per potersi identificare maggiormente e, infine, il riconoscimento dei consorzi di operatori turistici di rilevante interesse regionale;

- in materia di foreste e montagne, una riformulazione finalizzata a chiarire i meccanismi della compensazione rivolta ai coltivatori diretti ed agli imprenditori agricoli professionali, singoli o associati, che intendano effettuare interventi di recupero a fini produttivi per l'esercizio delle attività agro-pastorali;

- in materia di usi civici, la rideterminazione dei parametri economici alla base dei procedimenti di conciliazione stragiudiziale ed il perfezionamento delle modalità di trasmissione al Ministero competente dei provvedimenti di accertamento demaniale, in recepimento di un'indicazione del Ministero stesso;

- in materia di patrimonio, l'introduzione di alcune disposizioni sulla dismissione degli immobili elencati nel Piano regionale delle alienazioni e valorizzazioni del patrimonio immobiliare di cui all'articolo 6 della legge finanziaria regionale per il 2015;

- in materia di enti istituiti o partecipati dalla Regione, il mantenimento in via temporanea in capo alla Società di committenza Regione Piemonte S.p.A. (SCR – Piemonte) della redazione dei documenti preliminari alla progettazione e la redazione di studi di fattibilità delle opere di interesse;

- in materia di difesa civica, l'attribuzione al Difensore civico regionale della possibilità di costituirsi parte civile nei giudizi penali relativi a reati che hanno come vittime soggetti in condizione di particolare disagio;

- in materia di trasporto pubblico locale, la revisione della disciplina delle funzioni relative al controllo, monitoraggio ed alla vigilanza sullo stesso;

- in materia di pesca, il differimento dei termini dell'entrata in vigore del Piano regionale 2015-2020.

### **3.14 Pari opportunità**

#### **Legge regionale 23 marzo 2016, n. 5**

#### **Norme di attuazione del divieto di ogni forma di discriminazione e della parità di trattamento nelle materie di competenza regionale**

La legge è finalizzata ad assicurare e promuovere l'uguaglianza tra le persone, contrastando, nei limiti delle competenze regionali, le forme di discriminazione determinate da motivi di nazionalità, sesso, colore della pelle, ascendenza od origine nazionale, etnica o sociale, caratteristiche genetiche, lingua, religione o convinzioni personali, opinioni politiche o di qualsiasi altra natura, appartenenza ad una minoranza nazionale, patrimonio, nascita, disabilità, età, orientamento sessuale e identità di genere, ed infine forme di discriminazione derivanti da ogni altra condizione personale o sociale.

Gli ambiti entro i quali la Regione applica il principio di parità di trattamento e di non discriminazione, sancito dalla normativa europea e nazionale, sono quelli entro i quali le Regioni esercitano la propria competenza, con particolare riferimento a: salute, prestazioni sanitarie e politiche sociali; diritto alla casa; formazione professionale e istruzione; politiche del lavoro, promozione dell'imprenditorialità e responsabilità sociale delle imprese; attività culturali, turistiche, sportive, ricreative e commerciali; formazione e organizzazione del personale regionale; comunicazione; trasporti e mobilità. La legge regionale stabilisce, in particolare, che i soggetti pubblici e privati che stipulano contratti, convenzioni o accordi di qualsiasi altra natura con la Regione, o che da essa ricevono contributi, finanziamenti, agevolazioni, appalti, concessioni, patrocini o altre forme di sostegno, anche non oneroso, si attengano al rispetto del principio della parità di trattamento nei confronti di utenti, dipendenti, collaboratori, clienti e fornitori.

Sono previste, altresì, apposite campagne regionali di comunicazione per promuovere il principio della parità di trattamento ed il superamento di ogni forma di discriminazione e per fornire alle persone interessate tutte le informazioni utili per la tutela dei propri diritti. Specifiche funzioni mirate a garantire che ogni forma di comunicazione pubblica tenga conto dei principi e delle finalità della legge sono assegnate al Comitato Regionale per le Comunicazioni (CORECOM) del Piemonte. La l.r. 5/2016 disciplina la promozione e la realizzazione di azioni positive, misure di accompagnamento ed interventi specifici anche nell'ambito di politiche integrate nei confronti delle persone che sono discriminate od esposte al rischio di discriminazione, da svolgere in sinergia con gli enti locali.

Viene inoltre istituita una Rete regionale contro le discriminazioni in Piemonte, con compiti di prevenzione e contrasto delle discriminazioni ed assistenza alle vittime nel territorio regionale, previo accordo con l'Ufficio per la promozione della parità di

trattamento e la rimozione delle discriminazioni fondate sulla razza o sull'origine etnica del Dipartimento per le Pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri (UNAR), gli enti locali piemontesi, l'associazionismo e le parti sociali. La Rete regionale contro le discriminazioni collabora con gli organismi di parità regionali, della Città metropolitana e degli enti territoriali di area vasta. Del coordinamento della Rete regionale si occupa il Centro regionale contro le discriminazioni in Piemonte, anch'esso istituito con la l.r. 5/2016 che coordina altresì un gruppo di lavoro interdirezionale contro le discriminazioni, avente il compito di promuovere l'integrazione del principio di non discriminazione nella programmazione e nelle attività regionali e di svolgere le azioni di monitoraggio e valutazione.

La l.r. 5/2016, attribuisce, tra l'altro, ulteriori funzioni al Garante delle persone sottoposte a misure restrittive ed al Difensore civico, nei limiti delle rispettive competenze, finalizzate ad assicurare il rispetto del principio di parità di trattamento e non discriminazione. Al fine di garantire l'effettività dei principi sanciti dalla legge è prevista l'approvazione di un piano triennale contro le discriminazioni che dia attuazione alle disposizioni della stessa legge, nonché l'istituzione di un Fondo di solidarietà per la tutela giurisdizionale delle vittime di discriminazioni, destinato a sostenere le spese per l'assistenza legale, che operi mediante un meccanismo rotativo di anticipazione e restituzione delle somme.

La clausola valutativa inserita nella legge definisce nel dettaglio le informazioni di cui deve essere dotata la relazione periodica che la Giunta è tenuta a presentare al Consiglio per monitorare l'andamento della politica posta in essere: tra le principali voci che caratterizzano la relazione devono essere ricordate la descrizione del processo di implementazione della rete regionale contro le discriminazioni, le attività di prevenzione poste in essere, la gestione del fondo per la tutela giurisdizionale delle vittime di discriminazione e lo stato di attuazione degli strumenti di pianificazione postulati dalla legge.

In attuazione della presente legge, è stato approvato con Decreto del Presidente della Giunta regionale 13 febbraio 2017, n. 4/R il regolamento regionale che disciplina l'istituzione del suddetto fondo di solidarietà.

### **3.15 Politiche sociali**

#### **Legge regionale 23 giugno 2015, n. 12**

#### **Promozione di interventi di recupero e valorizzazione dei beni invenduti**

La legge nasce da esperienze maturate in questi anni in alcune Università e realtà locali nazionali, che hanno realizzato progetti capaci di diffondere la cultura della trasformazione degli sprechi in risorse e del consumo critico quale modello di vita virtuoso, in grado di favorire il recupero di beni invenduti, trasformandoli, a beneficio dei produttori, dei riceventi, in particolare delle categorie sociali maggiormente bisognose, e delle Istituzioni pubbliche, limitando, inoltre, il conferimento in discarica.

L'importanza della razionalizzazione dei beni invenduti, nell'ottica della lotta agli sprechi, è suffragata da ricerche recenti; la sua pratica, organizzata, non intacca in alcun modo le prerogative del libero mercato, poiché l'utilizzo dei beni invenduti non entra in competizione con i normali canali commerciali e distributivi, essendo la sua destinazione rivolta a fasce di indigenti che non potrebbero rivolgersi ai normali canali distributivi.

Una disciplina specifica per questo tipo di attività è già presente in altre Regioni: Marche, Veneto, Emilia Romagna, Toscana, Lombardia e Friuli Venezia Giulia.

L'obiettivo della legge è la promozione e il recupero per fini economici, sociali ed ambientali, dei beni invenduti sul territorio regionale, sostenendo canali alternativi alla loro distruzione, mettendo a sistema un patrimonio di esperienze e di potenzialità del mondo *no profit*, dando concreta attuazione al principio di sussidiarietà e sensibilizzando l'opinione pubblica rispetto ai benefici generati dal recupero e dalla valorizzazione delle diverse eccedenze.

Ispirata da esperienze maturate a livello nazionale e locale, la legge individua nella cultura del consumo critico un modello di vita virtuoso e intende promuovere progetti e attività finalizzate al sostegno alle fasce deboli della popolazione, alla riduzione dei rifiuti conferiti in discarica, alla riduzione dei costi di smaltimento, alla creazione di nuovi posti di lavoro.

I soggetti che devono attivarsi sono gli enti locali, singoli e associati, le cooperative sociali, le organizzazioni di volontariato, le associazioni di promozione e sociale e ONLUS.

La legge definisce quali siano i beni da considerarsi "invenduti" e quindi oggetto della politiche attivate dalla legge: i prodotti agro-alimentari di prossima scadenza e destinati all'eliminazione dal circuito commerciale, i prodotti agricoli non raccolti e rimasti in campo, i pasti non serviti dalla ristorazione e dalla somministrazione collettiva, i prodotti farmaceutici e parafarmaceutici di prossima scadenza e destinati all'eliminazione dal circuito commerciale, i beni non di lusso che presentino imperfezioni, alterazioni, danni o

vizi, comunque idonei all'utilizzo ma esclusi dalla commercializzazione o dalla vendita. La concessione di contributi per la realizzazione dei progetti è affidata alla Regione ed è rivolta a soggetti operanti sul territorio regionale da almeno tre anni.

Le modalità di attuazione sono rinviate ad un regolamento specifico di competenza della Giunta regionale. Sono previste campagne di sensibilizzazione, di formazione e di informazione ed un rapporto annuale di monitoraggio delle diverse azioni avviate e del loro impatto.

#### **Legge regionale 24 febbraio 2016, n. 4**

#### **Interventi di prevenzione e contrasto della violenza di genere e per il sostegno alle donne vittime di violenza ed ai loro figli**

La legge si colloca in coerenza con un quadro nazionale e internazionale di crescente attenzione e preoccupazione rispetto alle violenze contro le donne.

Sia l'ONU sia l'Unione Europea hanno individuato nello squilibrio relazionale tra i sessi e nel desiderio di controllo e di dominio sessuale, culturale, sociale ed economico degli uomini sulle donne l'origine della violenza di genere. L'Organizzazione mondiale della sanità (OMS) colloca il tema della violenza tra i problemi di salute pubblica ed invita ad un approccio interdisciplinare in grado di tenere insieme la medicina, l'epidemiologia, la sociologia, la psicologia, l'educazione e l'economia, attivando azioni collettive e cooperative. La stessa OMS ha dedicato al tema della violenza contro le donne apposite linee guida, nel 2013 (WHO 2013 - *Responding to intimate partner violence and sexual violence against women*).

A livello nazionale, è del giugno 2015 il secondo Rapporto ISTAT "La violenza contro le donne dentro e fuori la famiglia" che ci consegna la fotografia di un fenomeno grave e diffuso, che coinvolge il 31% delle donne. Il 21 % delle donne ha subito molestie sessuali e oltre il 5% forme ancora più gravi. Si tratta di poco meno di 7 milioni di donne coinvolte in Italia ed è prevalente, oltre che più grave, la violenza esercitata da partner, parenti o amici.

Con questa legge si recepiscono gli indirizzi internazionali e nazionali più recenti e si mettono a sistema gli interventi territoriali, che ad oggi contano su 17 Centri antiviolenza e 9 Case rifugio.

Violenza nei confronti delle donne, violenza domestica, genere, violenza contro le donne, vittima, *stalking*, identità di genere, orientamento sessuale, violenza assistita: a partire dalla definizione di questi termini la legge va a individuare l'articolazione delle competenze istituzionali, gli strumenti, le attività e le azioni, gli interventi, le modalità della programmazione, del monitoraggio e della valutazione.

Per quanto riguarda l'articolazione delle competenze, la legge affida alla Regione funzioni di promozione e sostegno, confermando la titolarità del patrocinio legale alle donne vittime di violenza e delle segnalazioni al Difensore civico. Alla Città metropolitana ed alle Province vengono affidate le azioni volte a garantire la collaborazione a livello territoriale tra i diversi soggetti coinvolti.

Viene istituito un tavolo di coordinamento permanente regionale a cui partecipano i rappresentanti di tutte le istituzioni coinvolte, i sindacati, il terzo settore, il mondo sanitario.

Rispetto agli strumenti, la legge distingue e disciplina separatamente i centri antiviolenza e le case rifugio e ne istituisce apposito albo.

Per quanto riguarda le azioni, esse vengono distinte in azioni di sensibilizzazione e prevenzione, azioni specifiche in ambito lavorativo, scolastico e del tempo libero, azioni più strettamente connesse alla comunicazione pubblica di contrasto alla discriminazione dell'immagine femminile, azioni specifiche rispetto alla tratta ed alle mutilazioni genitali femminili.

Per quanto riguarda gli interventi sul territorio, la legge disciplina l'accoglienza e i percorsi verso l'autonomia, gli interventi di riparazione in caso di violenza assistita, introduce interventi specifici per gli autori di violenza, affronta il tema della formazione degli operatori, disegna la rete sanitaria contro la violenza e istituisce il Centro esperto sanitario ed il "codice rosa".

In ordine alla programmazione regionale vengono disciplinati due canali: il fondo di solidarietà per il patrocinio legale alle vittime ed il piano triennale regionale.

Il monitoraggio svolto dalla Regione consiste in un censimento annuale, mentre si rinvia al primo biennio di attuazione per una complessiva relazione della Giunta regionale al Consiglio regionale. La clausola valutativa, inserita al capo VI della legge, dettaglia infatti le tipologie di informazioni che la relazione della Giunta è tenuta ad offrire al Consiglio, e che vanno da un riepilogo delle principali iniziative adottate in tema di prevenzione, fino ad un dettaglio sulle attività dei centri antiviolenza presenti nel territorio. La relazione inoltre deve rendicontare le modalità di accesso al fondo di solidarietà, specificando le tipologie di domande ammesse e respinte, nonché le convenzioni poste in essere con gli ordini degli avvocati.

La dotazione finanziaria ammonta a 500.000 euro all'anno per tre anni a cui si aggiungono 150.000 euro per il fondo di solidarietà per il primo biennio.

La legge abroga i due precedenti riferimenti regionali in materia: la legge regionale 29 maggio 2009, n. 16. (Istituzione di Centri antiviolenza con case rifugio) e la legge regionale 17 marzo 2008, n. 11. (Istituzione di un fondo di solidarietà per il patrocinio legale alle donne vittime di violenza e maltrattamenti).

### **3.16 Sanità**

#### **Legge regionale 6 ottobre 2014, n. 13**

#### **Nuove modalità gestionali, organizzative e di funzionamento dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Piemonte, della Liguria e della Valle d'Aosta. Abrogazione della legge regionale 25 luglio 2005, n. 11.**

La legge è finalizzata ad introdurre nel panorama legislativo regionale una disciplina dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta, con sede a Torino, più conforme all'evoluzione normativa registrata a livello nazionale in materia, in seguito all'entrata in vigore del decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 106.

Le tre Regioni interessate hanno elaborato, nel rispetto delle nuove norme statali, il nuovo Accordo interregionale che, conformemente al passato, costituisce l'allegato alle leggi che ciascuna Regione è tenuta ad emanare.

I cinque articoli introduttivi del provvedimento provvedono, infatti, a formalizzare l'approvazione del sopracitato accordo interregionale, ad individuare le competenze e gli adempimenti del Consiglio regionale, della Giunta e del Presidente nell'ambito della disciplina gestionale dell'Istituto, ad assicurare, tramite apposita clausola valutativa, una rendicontazione da parte della Giunta al Consiglio regionale in ordine alla costituzione di tutti gli organismi dell'ente, nonché in ordine all'attività svolta dall'Istituto, a delineare le norme transitorie fino all'insediamento dei nuovi organi dell'ente e ad abrogare esplicitamente la legge regionale 11/2005 vigente in materia.

Con riferimento invece all'allegato accordo interregionale, esso nello specifico identifica la natura giuridica dell'Istituto, ne individua gli organi interni e stabilisce le funzioni e le competenze dell'Istituto, mettendo in rilievo la relazione di tali funzioni con le indicazioni emergenti dalla programmazione regionale in materia.

Vengono definite la composizione, le attribuzioni e le competenze del Consiglio di amministrazione dell'Istituto, sottolineando i requisiti soggettivi richiesti ai componenti e le situazioni di incompatibilità con la carica ricoperta.

Sono espressamente previsti i casi di scioglimento del Consiglio di amministrazione, definendo le modalità di nomina di un Commissario preposto alla gestione dell'ente sino alla ricostituzione del Consiglio stesso.

Nell'allegato sono inoltre contenute le disposizioni riguardanti la nomina, il rapporto di lavoro, le competenze ed il trattamento economico del Direttore generale dell'Istituto, nonché quelle attinenti al profilo ed alle competenze del Direttore amministrativo, del Direttore sanitario e del Collegio dei revisori dei conti.

Le disposizioni contenute nella parte finale dell'allegato, invece, disciplinano l'organizzazione interna dell'Istituto e la sua ripartizione in laboratori ed uffici centrali e periferici, il rapporto di lavoro del personale e le modalità di finanziamento e di gestione economica e patrimoniale dell'Istituto.

Viene infine prevista l'istituzione, in seno all'Istituto, dell'Osservatorio epidemiologico veterinario, con compiti di sorveglianza epidemiologica, vigilanza e controllo.

### **Legge regionale 15 giugno 2015, n. 11**

#### **Uso terapeutico della canapa. Disposizioni in materia di utilizzo di farmaci cannabinoidi per finalità terapeutiche e promozione della ricerca e di azioni sperimentali prodromiche alla produzione da parte di soggetti autorizzati.**

La legge disciplina l'uso terapeutico della canapa nell'ambito del servizio sanitario regionale, in considerazione del fatto che, negli ultimi anni, l'uso terapeutico dei derivati della canapa sta vivendo un globale processo di rivalutazione e lo sviluppo delle conoscenze sul sistema dei cannabinoidi endogeni progredisce di pari passo all'individuazione di nuovi potenziali campi di utilizzo terapeutico.

In particolare, il provvedimento è finalizzato a riconoscere il diritto di ogni cittadino a ricevere cure a base di canapa e principi attivi cannabinoidi ed a dettare disposizioni organizzative relative all'uso di canapa e principi attivi cannabinoidi nell'ambito del servizio sanitario regionale.

Dopo aver definito le finalità del provvedimento e richiamato la normativa nazionale di riferimento, la legge contiene le definizioni di principi attivi cannabinoidi e di medicinali cannabinoidi ed individua le modalità di prescrizione dei relativi medicinali.

Per quanto concerne invece l'acquisto all'estero di canapa e di medicinali cannabinoidi, consentito solo in mancanza di valida alternativa terapeutica, si rinvia alla normativa nazionale (decreto del Ministro della Sanità 11 febbraio 1997).

La somministrazione dei medicinali cannabinoidi può avvenire sia in ambito ospedaliero o in strutture ad esso assimilabili sia in ambito domiciliare e l'onere della spesa per l'acquisto di canapa e principi attivi cannabinoidi è imputato a fondi pubblici, se il trattamento è ritenuto indispensabile.

Il provvedimento disciplina le modalità di importazione e acquisto di medicinali cannabinoidi registrati all'estero e prevede che, al fine di ridurre le spese fisse connesse all'acquisto e alla preparazione di medicinali cannabinoidi, la Giunta regionale verifichi la possibilità di centralizzare gli acquisti.

La Giunta regionale è autorizzata altresì ad avviare azioni sperimentali o specifici progetti pilota con lo Stabilimento Chimico Farmaceutico o con altri soggetti autorizzati, secondo

la normativa vigente, per la produzione di sostanze e preparazioni di origine vegetale a base di canapa. Inoltre, la Giunta sarebbe altresì autorizzata ad avviare progetti di ricerca ed azioni sperimentali prodromiche alla produzione da parte di soggetti autorizzati, con gli Atenei piemontesi, le associazioni di utenti e altri soggetti portatori di interesse o di specifiche competenze.

La legge promuove infine la diffusione della conoscenza dell'impiego e degli effetti della canapa, i corsi di formazione e di aggiornamento per gli operatori sanitari nonché la ricerca scientifica finalizzata alla sperimentazione clinica dell'efficacia della canapa per il trattamento di svariate patologie.

La clausola valutativa inserita nella legge impegna la Giunta a relazionare al Consiglio, entro un anno dall'entrata in vigore delle prescrizioni normative, in merito allo stato di attuazione degli interventi normativi, con particolare riferimento al numero dei pazienti trattati in ciascuna azienda sanitaria ed ai risultati del processo di centralizzazione degli acquisti che la legge incentiva.

### **Legge regionale 23 giugno 2015, n. 13**

#### **Modalità di esercizio delle medicine non convenzionali**

La legge è finalizzata a promuovere e tutelare l'esercizio delle medicine non convenzionali nel rispetto dell'Accordo Stato-Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano sottoscritto in data 7 febbraio 2013.

La legge definisce altresì la procedura per l'accreditamento dei soggetti pubblici e privati responsabili della formazione in agopuntura, fitoterapia, omeopatia.

Il provvedimento, dopo aver definito le finalità della legge e richiamato la normativa nazionale di riferimento, specifica le medicine non convenzionali alle quali si applicano le disposizioni normative. In particolare si tratta dell'agopuntura, della fitoterapia e dell'omeopatia suddivisa in tre sottoelenchi: omeopatia, omotossicologia e antroposofia.

È prevista l'istituzione, presso gli ordini professionali dei medici chirurghi ed odontoiatri, dei medici veterinari e dei farmacisti, degli elenchi dei professionisti che esercitano le sopraccitate medicine non convenzionali. Importante, a tal proposito, è precisare che l'iscrizione in questi elenchi avrà una finalità esclusivamente informativa e conoscitiva e non costituirà condizione necessaria per l'esercizio delle medicine non convenzionali.

Viene disciplinato il percorso formativo che i medici chirurghi, gli odontoiatri, i medici veterinari ed i farmacisti dovranno effettuare, con oneri a proprio carico, ai fini dell'iscrizione negli appositi elenchi.

Gli Ordini professionali e la Regione determinano i percorsi formativi, effettuati da enti accreditati dalla Regione, per l'ammissione agli elenchi dei medici chirurghi, degli

odontoiatri, dei medici veterinari e dei farmacisti che praticano le medicine non convenzionali, i criteri e le modalità per la valutazione dei percorsi formativi ai fini dell'iscrizione negli elenchi, nonché le disposizioni transitorie per il riconoscimento dei titoli conseguiti precedentemente e nei tre anni successivi alla data di entrata in vigore della legge. Sono considerati validi i titoli, i diplomi e gli attestati ad essi equipollenti, rilasciati dalle università ai sensi della normativa statale vigente, acquisiti con percorsi formativi conformi a quelli definiti dall'Accordo del 7 febbraio 2013.

La legge prevede altresì l'istituzione, presso la direzione regionale competente in materia di sanità, di una Commissione regionale permanente per le discipline mediche non convenzionali con il compito di proporre i criteri e le modalità di accreditamento e di verifica degli istituti di formazione, i criteri per la definizione dei percorsi formativi degli enti accreditati, i criteri per il riconoscimento dei titoli di studio.

La Commissione, inoltre, coordina e promuove la divulgazione delle discipline mediche non convenzionali nell'ambito di programmi di prevenzione e di educazione alla salute e redige annualmente un monitoraggio sui risultati dell'attività svolta.

### **Legge regionale 2 maggio 2016, n. 9**

#### **Norme per la prevenzione e il contrasto alla diffusione del gioco d'azzardo patologico**

Nell'ambito delle competenze spettanti in materia di tutela della salute e delle politiche sociali, la Regione intende perseguire l'obiettivo di dettare norme finalizzate a prevenire il gioco d'azzardo patologico (GAP) e a tutelare le fasce più deboli e maggiormente vulnerabili della popolazione, nonché a contenere l'impatto delle attività connesse all'esercizio del gioco lecito sulla sicurezza urbana, sulla viabilità, sull'inquinamento acustico e sulla quiete pubblica.

In seguito all'inserimento, da parte del Ministero della salute, nei livelli essenziali di assistenza della cura delle nuove forme di dipendenza, come quella relativa al GAP, la legge in esame si pone i seguenti obiettivi:

- il contrasto delle dipendenze da GAP (nell'ambito delle competenze regionali in materia socio-sanitaria) attraverso il trattamento terapeutico, il recupero dei soggetti che ne sono affetti ed il supporto alle loro famiglie;
- la prevenzione dell'insorgere di patologie da GAP, attraverso azioni di informazione, sensibilizzazione, comunicazione, strutturate sull'intero territorio piemontese con continuità, tra le quali rientra l'estensione del numero verde regionale ad un servizio specifico di primo ascolto, di assistenza e di consulenza telefonica;
- la previsione di interventi di supporto amministrativo per i Comuni piemontesi;

- la formazione dei soggetti coinvolti: i giocatori, le famiglie, i gestori e gli esercenti interessati;

Spetta al Consiglio regionale approvare il Piano integrato per il contrasto, la prevenzione e la riduzione del rischio della dipendenza dal gioco d'azzardo patologico, di durata triennale. Tale piano dovrà promuovere interventi di prevenzione del rischio della dipendenza dal gioco tramite iniziative di sensibilizzazione, educazione ed informazione ed interventi di formazione ed aggiornamento obbligatori ai fini dell'apertura e della prosecuzione dell'attività, per i gestori e il personale operante nelle sale da gioco e nelle sale scommesse e per gli esercenti che gestiscono apparecchi per il gioco.

La legge contiene inoltre la previsione, tramite l'estensione di numeri verdi esistenti, di un servizio specifico al fine di fornire un primo livello di ascolto, assistenza e consulenza telefonica per l'orientamento ai servizi e raccomanda la realizzazione di campagne annuali di informazione sui rischi e sui danni derivanti dalla dipendenza dal gioco, nonché l'attivazione di interventi di formazione ed aggiornamento degli operatori dei servizi per le dipendenze dedicati alla presa in carico ed al trattamento di persone affette da patologie correlate al disturbo da gioco.

La legge regionale inoltre sostiene e promuove le iniziative delle associazioni dei consumatori e degli utenti che realizzano o collaborano alla progettazione di attività di informazione e sensibilizzazione sui fattori di rischio nella pratica del gioco, nonché delle associazioni di categoria dei gestori delle sale da gioco e delle sale scommesse e degli esercenti che gestiscono apparecchi per il gioco, i quali si dotino di un codice etico di autoregolamentazione che li vincoli alla sorveglianza delle condizioni e delle caratteristiche di fragilità dei giocatori oltre che al rispetto della legalità.

È prevista anche la predisposizione, da parte della Giunta regionale, di un marchio regionale "Slot no grazie" che i Comuni dovranno rilasciare agli esercenti che scelgono di non installare o di disinstallare apparecchi per il gioco di cui all'articolo 110, commi 6 e 7 del regio decreto n. 773/1931 (Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza), mentre la Regione, nella concessione di finanziamenti, benefici e vantaggi economici considererà come requisito essenziale l'assenza dei medesimi apparecchi.

La Regione inoltre, tramite le ASL, rende disponibili ai gestori delle sale da gioco e delle sale scommesse e dei locali in cui sono installati apparecchi per il gioco il materiale informativo sui rischi connessi al gioco e sui servizi di assistenza alle persone con patologie correlate al disturbo da gioco, nonché un decalogo di azioni sul gioco sicuro e responsabile.

Sono previsti divieti relativi alla collocazione degli apparecchi per il gioco di cui all'articolo 110, commi 6 e 7 del regio decreto n. 773/1931 nei locali che si trovino ad una distanza differenziata in base alla popolazione comunale (inferiore a trecento metri per i Comuni con popolazione fino a cinquemila abitanti ed inferiore a cinquecento metri per i Comuni

con popolazione superiore a cinquemila abitanti), dai cosiddetti "luoghi sensibili", ossia istituti scolastici di ogni ordine e grado, centri di formazione per giovani e adulti, luoghi di culto, impianti sportivi, ospedali, strutture residenziali o semiresidenziali operanti in ambito sanitario o socio-sanitario, strutture ricettive per categorie protette, luoghi di aggregazione giovanile ed oratori, istituti di credito e sportelli bancomat, esercizi di compravendita di oggetti preziosi ed oro usati, movicentro e stazioni ferroviarie.

I Comuni hanno la possibilità di individuare ulteriori luoghi sensibili, tenendo conto dell'impatto degli insediamenti sul contesto e sulla sicurezza urbana, nonché dei problemi connessi con la viabilità, l'inquinamento acustico ed il disturbo della quiete pubblica.

I Comuni hanno l'obbligo di stabilire, per esigenze di tutela della salute e della quiete pubblica, le limitazioni temporali all'esercizio del gioco tramite gli apparecchi di cui all'articolo 110, commi 6 e 7 del regio decreto n. 773/1931, per una durata non inferiore a tre ore nell'arco dell'orario di apertura previsto, all'interno delle sale da gioco, delle sale scommesse, degli esercizi pubblici e commerciali, dei circoli privati e di tutti i locali pubblici ed aperti al pubblico.

Infine ai Comuni, ferme restando le competenze degli organi statali e dell'autorità di Pubblica Sicurezza, sono attribuite le funzioni di vigilanza e di controllo sull'osservanza delle disposizioni presenti nella legge regionale.

Viene stabilito pure il divieto di pubblicità relativa all'apertura o all'esercizio delle sale da gioco e delle sale scommesse od all'installazione degli apparecchi per il gioco di cui all'articolo 110, commi 6 e 7 del r.d. 773/1931 presso gli esercizi pubblici e commerciali, i circoli privati e tutti i locali pubblici od aperti al pubblico, così come è previsto che la Regione promuova accordi con gli enti di esercizio del trasporto pubblico locale e regionale al fine di favorire l'adozione di un codice di autoregolamentazione finalizzato al divieto della concessione di spazi pubblicitari relativi al gioco sui propri mezzi di trasporto.

L'articolato contiene la specificazione delle sanzioni per la violazione delle distanze minime da luoghi sensibili, il mancato rispetto delle limitazioni all'orario di esercizio del gioco e del divieto di pubblicità, la violazione del divieto di consentire ai minori l'utilizzo degli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 7, lettera c bis) del regio decreto n. 773/1931 e la violazione dell'obbligo di formazione e di aggiornamento.

Sono infine previste norme transitorie per l'adeguamento, da parte degli esercenti, delle attività esistenti alla data di entrata in vigore della legge, alle disposizioni relative alle distanze dai luoghi sensibili, prevedendo scadenze differenziate in base alla tipologia di attività.

L'articolato legislativo, considerata la rilevanza dell'intervento normativo, contiene altresì una dettagliata clausola valutativa che individua minuziosamente i contenuti della relazione che la Giunta è tenuta a presentare al Consiglio al fine di evidenziare i risultati

ottenuti dalle prescrizioni normative in termini di contrasto alla ludopatia e di tutela delle fasce vulnerabili. Stante la particolare esigenza di sintesi e mediazione tra esigenze di salute pubblica e di salvaguardia di attività economiche, la clausola si propone anche di porre il Consiglio in grado di ottenere una sintesi delle opinioni prevalenti degli operatori, anche al fine di consentire, sulla base dei dati emergenti dalle relazioni presentate, di avanzare direttive ed indirizzi per la rimodulazione degli strumenti di pianificazione previsti dalla legge.

### **Legge regionale 16 maggio 2016, n. 11**

#### **Modifica alla legge regionale 14 maggio 1991, n. 21 (Norme per l'esercizio delle funzioni in materia farmaceutica)**

La legge interviene sulla legge regionale 21/1991 che disciplina l'esercizio delle funzioni in materia farmaceutica; il testo della norma anzitutto premette che nelle farmacie aperte al pubblico sono impiegabili apparecchi di autodiagnostica destinati ad effettuare le prestazioni analitiche di prima istanza indicate nel D.M. 16 dicembre 2010; oltre a ciò, la norma stabilisce che negli esercizi commerciali, individuati in base all'articolo 5 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223 (Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale), convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, l'impiego di apparecchi di autodiagnostica rapida è consentito limitatamente al rilevamento di prima istanza di trigliceridi, glicemia e colesterolo totale, secondo le modalità stabilite da disposizioni della Giunta regionale. La legge pertanto intende consentire l'impiego di apparecchi di autodiagnostica rapida, non solo presso le farmacie pubbliche e private convenzionate con il Servizio sanitario nazionale, ma anche presso le parafarmacie.

Va comunque precisato che tale legge regionale è stata oggetto di impugnativa da parte del Governo ritenendo che il provvedimento invada la sfera di competenza statale. Nello specifico, tale aspetto sarà approfondito nell'apposita sezione del presente lavoro dedicata al contenzioso costituzionale. Il citato contenzioso si è concluso con la dichiarazione di incostituzionalità della legge<sup>2</sup>.

---

<sup>2</sup> Si segnala, che, proprio in concomitanza con la chiusura del presente rapporto sulla legislazione, è intervenuta la sentenza n. 44/2017, con cui la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità della norma, stabilendo che le prestazioni analitiche di prima istanza non possano essere fornite da esercizi commerciali diversi dalle farmacie convenzionate con il servizio sanitario nazionale.

### **3.17 Sport**

#### **Deliberazione del Consiglio regionale 27 settembre 2016, n. 166-31312 (Programma pluriennale per la promozione delle attività sportive e fisico-motorie e per l'impiantistica sportiva, anni 2016-2018)**

La legge regionale 22 dicembre 1995, n. 93 (Norme per lo sviluppo dello sport e delle attività fisico-motorie) agli articoli 3 e 7 attribuisce alla Regione funzioni di promozione e sostegno sia nell'ambito della promozione delle attività sportive e fisico-motorie sia per quanto attiene la relativa impiantistica. Tali funzioni sono esercitate attraverso programmi pluriennali di programmazione necessari ad indirizzare e coordinare le politiche sportive regionali.

Il Programma pluriennale di interventi per la promozione delle attività sportive e fisico-motorie e per l'impiantistica costituisce pertanto lo strumento attuativo delle disposizioni della l.r. 93/1995 con cui la Regione intende orientare le proprie politiche in ambito sportivo e attraverso cui coinvolgere le organizzazioni sportive e gli enti locali.

Al finanziamento degli interventi a favore dell'impiantistica sportiva previsti dal Programma e dai Piani annuali attuativi concorrono le risorse di cui al fondo istituito con la legge regionale 6 marzo 2000, n. 18 (Istituzione del fondo regionale per il potenziamento e la qualificazione degli impianti e delle attrezzature sportive).

Il precedente Programma pluriennale per la promozione delle attività sportive fisico-motorie e per l'impiantistica sportiva era stato approvato con deliberazione del Consiglio regionale 29 marzo 2011, n. 99-13131 (Programma pluriennale per la promozione delle attività sportive e fisico-motorie e per l'impiantistica sportiva anni 2011-2013, in attuazione della l.r. 22 dicembre 1995, n. 93 "Norme per lo sviluppo dello sport e delle attività fisico-motorie") e poi modificato dalla deliberazione del Consiglio regionale 8 gennaio 2013, n. 203-343.

Il programma richiama le finalità perseguite dalla legge regionale di riferimento e inizia con un approfondimento rispetto alle evidenze statistiche della pratica fisico-motoria e sportiva, in termini di ricadute sulla salute pubblica e individuale. Viene anche approfondito il tema del turismo sportivo come opportunità di sviluppo territoriale e come elemento di una più complessiva strategia turistica.

Le finalità che il programma si propone sono: il consolidamento del ruolo sociale dello sport, il miglioramento della qualità della vita, il sostegno allo sport per tutti. Tali finalità sono declinate in una serie di obiettivi più specifici, attraverso i quali si intendono raggiungere sette risultati: aumento della consapevolezza delle ricadute positive dello sport, incremento della pratica sportiva e motoria come occasione di formazione e

inclusione sociale, l'affermazione del principio di pari opportunità, le ricadute turistiche ed economiche sul territorio, l'affermazione del Piemonte come Regione sportiva e meta del turismo sportivo, la valorizzazione del sistema sportivo piemontese, la rivitalizzazione delle strutture e dei territori.

Il programma è articolato in due parti: la promozione sportiva e l'impiantistica; per ciascuna di esse sono individuate le misure di intervento ed i beneficiari. In via generale la Giunta regionale approverà ogni anno un piano annuale nel quale verranno individuati i criteri attuativi per i contributi sia per la promozione sportiva che per l'impiantistica. Per quest'ultima ci sarà una specifica rispetto ai contributi in conto capitale, i contributi in conto interessi e una garanzia fidejussoria.

### **3.18 Trasporti**

#### **Legge regionale 6 luglio 2015, n. 14**

#### **Misure urgenti per il contrasto dell'abusivismo. Modifiche alla legge regionale 23 febbraio 1995, n. 24 (Legge generale sui servizi di trasporto pubblico non di linea su strada)**

Con la legge regionale n. 14 del 2015, il legislatore regionale ha affrontato, con prime misure di intervento, il tema del trasporto pubblico non di linea svolto da soggetti diversi da quelli che ordinariamente svolgono il servizio di taxi e di noleggio con conducente (NCC), un tema di estrema attualità, date le recenti e accese polemiche.

La legge ha preso le mosse da due proposte di legge di iniziativa consiliare, assegnate in sede legislativa, proprio per il carattere di urgenza della tematica trattata condiviso dalle forze politiche di tutti gli schieramenti. Nell'esame dei suddetti provvedimenti di legge, il legislatore regionale ha tentato di contemperare due differenti esigenze: da un lato, l'esigenza di arginare possibili fenomeni di abusivismo nel settore dei trasporti di persone a chiamata svolti con nuove tecnologie, tentando di fare chiarezza sui soggetti legittimati a svolgere tale servizio; dall'altro lato, l'attenzione a non travalicare la competenza legislativa regionale, invadendo quella statale in materia di tutela della concorrenza e tenendo conto della competenza statale a determinare i principi fondamentali della disciplina dei servizi di trasporto di persone non di linea allo, scopo di assicurare omogeneità di applicazione di tale disciplina su tutto l'ambito nazionale.

Nel corso dell'esame, non si è potuto prescindere dal prendere in considerazione gli elementi normativi e giurisprudenziali, che, intanto, si palesavano, stante proprio il carattere di attualità del tema trattato e in continua evoluzione: dapprima, l'esito di non impugnativa della legge regionale della Liguria n. 9 del 2015, contenente norme simili sui servizi di trasporto non di linea e, successivamente, l'atto di segnalazione al Governo ed al Parlamento dell'Autorità di Regolazione dei Trasporti sull'autotrasporto di persone non di linea approvato in data 21 maggio 2015, contenente proposte di modifica normativa della legge nazionale di settore (l. 21/1992), monitorando, altresì, l'evoluzione della giurisprudenza in materia, in particolare l'ordinanza del 25 maggio 2015 del giudice della Sezione specializzata imprese del Tribunale di Milano, che ha inibito in via cautelare e urgente l'utilizzo dell'*app* denominata "Uber Pop" su tutto il territorio nazionale.

Alla luce del quadro di riferimento, sopra brevemente delineato, si è, quindi, addivenuti ad approvare il provvedimento, scegliendo, nelle more della revisione legislativa nazionale, di non intervenire in modo organico e innovativo sulla disciplina regionale in materia sui servizi di trasporto di persone non di linea con l'introduzione di nuove

fattispecie di servizio di trasporto di persone non di linea con relative sanzioni o con la regolamentazione dell'attività di intermediazione tra domanda e offerta, ma limitandosi a ribadire solamente quanto già disposto dalla normativa nazionale vigente in materia, ossia che il servizio di trasporto di persone non di linea può essere effettuato solo da chi esercita un servizio di taxi o di NCC e rinviando, per gli aspetti sanzionatori, alle disposizioni del Codice della strada.

La l.r. 14/2015 ha, quindi, modificato la vigente legge regionale 23 febbraio 1995, n. 24 sui servizi di trasporto pubblico non di linea su strada, con l'inserimento di un'apposita disposizione volta a ribadire che il servizio di trasporto di persone, che prevede la chiamata, con qualunque modalità, di un autoveicolo con l'attribuzione di corresponsione economica, può essere esercitato esclusivamente dai soggetti che svolgono il servizio di taxi o di noleggio con conducente (NCC), pena l'applicazione delle sanzioni amministrative previste per l'esercizio abusivo di tali servizi dagli articoli 85 e 86 del Codice della strada (decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285).

Tuttavia proprio l'individuazione esclusiva dei soggetti abilitati a operare nel settore dei trasporti di persone con le nuove modalità consentite dai supporti informatici, riservandolo in via esclusiva alle categorie abilitate a prestare i servizi di taxi e di noleggio con conducente, ha condotto al ricorso dinanzi alla Corte Costituzionale da parte del Consiglio dei Ministri. Ad avviso del ricorrente, infatti, la disposizione impugnata, prevedendo l'esclusiva del servizio di trasporto a chiamata con le nuove modalità consentite dai supporti informatici in capo ai soli soggetti abilitati a svolgere il servizio di taxi o NCC, introdurrebbe una "barriera all'ingresso" nel mercato dei servizi locali di trasporto non di linea su strada e determinerebbe una lesione dei principi costituzionali in tema di libertà di concorrenza. La Corte Costituzionale, con sentenza 265 del 15 dicembre 2016, conferma tale censura, dichiarando incostituzionale la norma regionale impugnata per violazione della potestà esclusiva statale in materia di tutela della concorrenza, di cui all'articolo 117, comma 2, lett. e) Cost., con motivazioni ampiamente descritte nell'apposita sezione del presente Rapporto riferita al contenzioso costituzionale.

### **3.19 Turismo**

#### **Legge regionale 23 febbraio 2015, n. 2**

#### **Nuove disposizioni in materia di agriturismo**

Con tale provvedimento sono state introdotte importanti novità per il comparto agriturismo.

Le attività agrituristiche sono definite come attività di ricezione e di ospitalità esercitate dagli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del Codice civile, anche nella forma di società di capitali o di persone, oppure associati tra loro, che utilizzano per tali attività la propria azienda in rapporto di connessione con l'attività di coltivazione del fondo, di selvicoltura e di allevamento di animali. Possono inoltre essere addetti allo svolgimento dell'attività agriturbistica i familiari dell'imprenditore agricolo ai sensi dell'articolo 230 bis del Codice civile, nonché i lavoratori dipendenti a tempo determinato, indeterminato e parziale.

Al fine di meglio qualificare l'attività agriturbistica, di promuovere i prodotti agricoli regionali e di caratterizzare l'offerta enogastronomia con un forte connotato piemontese, la legge in esame definisce i criteri ai quali l'azienda agriturbistica si deve attenere nella preparazione e somministrazione di pasti e bevande, impegnandola ad apportare una quota di prodotto proprio il cui costo non sia inferiore al 25 per cento del costo totale del prodotto utilizzato, alla quale si aggiunge una quota non inferiore all'85 per cento di prodotto proveniente da aziende singole o associate operanti, preferibilmente in accordi di filiera, nel territorio della Regione. Entrambe le percentuali sono calcolate sui costi, in quanto parametri certi e facilmente determinabili, mentre alle sole aziende agrituristiche ubicate nei Comuni montani individuati dalla programmazione dello sviluppo rurale per il calcolo delle percentuali di prodotto si applica il parametro del peso o del costo.

L'attività agricola dell'azienda o delle aziende (in caso di imprenditori agricoli associati) deve rimanere prevalente rispetto all'attività agriturbistica in termini di tempo lavoro dedicato.

È inoltre disciplinata una forma specifica di agriturismo denominata "ospitalità rurale familiare": tale attività, limitata ad un massimo di dieci persone al giorno, può essere esercitata solo dall'imprenditore agricolo professionale (IAP), dal coltivatore diretto e dai loro familiari esclusivamente nella parte abitativa del fabbricato rurale ed è incompatibile con qualsiasi altra forma ricettiva o di ospitalità agriturbistica.

Una particolare attenzione è data:

- alla definizione di alloggi agrituristici, ossia i locali posti in fabbricati rurali e quelli collocati in immobili rurali siti in zone montane, nei quali viene data ospitalità ai turisti dagli imprenditori agricoli;
- agli immobili utilizzati per lo svolgimento dell'attività agrituristica, con una puntuale individuazione degli stessi, estesa altresì ai casi in cui l'imprenditore agricolo svolga la propria attività in un fondo privo di fabbricati adattabili all'uso agrituristico;
- ai requisiti tecnici e igienico-sanitari degli alloggi agrituristici e alle norme igienico-sanitarie con particolare riferimento alla preparazione e somministrazione di alimenti e bevande.

La legge regola l'uso della denominazione di "agriturismo", di "ospitalità rurale familiare" e di "posto tappa". Le aziende agrituristiche devono essere classificate in base a standard qualitativi minimi obbligatori riferiti al contesto aziendale e paesaggistico, alla dotazione strutturale dell'azienda ed ai servizi complementari offerti e devono dotarsi di un marchio grafico identificativo.

In legge sono anche disciplinati gli obblighi e i divieti cui devono attenersi gli imprenditori agricoli, singoli e associati, che esercitano l'attività agrituristica. In particolare, tra gli obblighi rientrano la presentazione della SCIA per l'avvio dell'attività, il rispetto dei limiti massimi previsti in materia di capacità ricettiva e di somministrazione degli alimenti e bevande ed i limiti percentuali di utilizzo di prodotti propri o di altra provenienza. Tra i divieti figura quello della realizzazione di nuove costruzioni per l'attività agrituristica o di utilizzazione di fabbricati non esistenti da almeno tre anni alla data della presentazione della SCIA, fatta salva la deroga per i fabbricati rurali la cui destinazione d'uso è stata modificata negli ultimi cinque anni.

Le funzioni di vigilanza e di controllo sull'osservanza delle disposizioni della legge e del regolamento di attuazione sono attribuite al Comune, nonché ad altri soggetti titolati, ferme restando le competenze dell'autorità di Pubblica Sicurezza. Al fine di evitare il verificarsi di una sovrapposizione da parte di più soggetti competenti, i controlli sono esercitati dai Comuni in forma coordinata con le altre autonomie locali e con le aziende sanitarie locali (ASL) competenti per territorio. Ai sensi della legge regionale 34/1998, in caso di inerzia del Comune, è previsto il potere sostitutivo della Regione nella vigilanza.

Da ultimo sono specificate le sanzioni per la mancata osservanza delle disposizioni contenute nel provvedimento e sono altresì specificati i soggetti, sul cui territorio insiste la struttura ricettiva agrituristica, cui spetta l'accertamento, l'irrogazione, la riscossione e l'introito delle stesse.

La clausola valutativa inserita nel capo V della legge delinea i contenuti di cui deve essere caratterizzata la relazione che la Giunta, decorsi tre anni dall'approvazione della legge, deve presentare al Consiglio per rendicontare i risultati che la legge ha prodotto in termini di promozione delle attività agrituristiche, con particolare riferimento ai

meccanismi di semplificazione amministrativa posti in essere per la gestione delle attività e all'evoluzione occupazionale attribuibile alle misure previste dall'articolato legislativo.

### **Legge regionale 11 luglio 2016, n. 14**

#### **Nuove disposizioni in materia di organizzazione dell'attività di promozione, accoglienza e informazione turistica in Piemonte**

La legge si pone la finalità di aggiornare e razionalizzare l'attività di promozione, accoglienza e informazione turistica sia a livello regionale che sul territorio, anche mediante il riordino degli organismi istituzionali che costituiscono l'organizzazione turistica regionale piemontese, secondo i principi di economicità, efficacia ed efficienza.

In merito all'organizzazione turistica sul territorio, pur mantenendo invariate le finalità e le attività proprie delle agenzie di accoglienza e promozione turistica locale (ATL), ne sono ridefinite e uniformate la forma giuridica (società consortile), gli organi e le relative scadenze.

La razionalizzazione e il contenimento dei costi si concretizza mediante la fusione della Società Sviluppo Piemonte Turismo S.r.l. (SPT) e l'Istituto per il marketing dei prodotti agroalimentari del Piemonte S.c.p.a. (IMA Piemonte) che dà origine all'Agenzia regionale per lo sviluppo e la promozione del turismo e dei prodotti agroalimentari di qualità in Piemonte, denominata "Destination Management Organization Turismo Piemonte" (DMO Turismo Piemonte), società consortile a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico, aperta alla partecipazione delle camere di commercio, dei consorzi di operatori turistici e di altri soggetti pubblici e privati interessati alla promozione e allo sviluppo del turismo in Piemonte.

Le finalità della DMO Turismo Piemonte sono lo sviluppo e la promozione del turismo in Piemonte oltre al coordinamento delle ATL e degli altri soggetti che operano nel settore.

Sono anche elencate le funzioni attribuite alla Regione ed agli enti pubblici in materia di turismo, con un aggiornamento rispetto alla legge regionale n. 75/1996 ed un adeguamento alla riforma introdotta con la legge n. 56/2014 relativamente alle Città metropolitane, alle Province, alle unioni e fusioni di Comuni.

Nell'articolato sono definite le modalità di programmazione delle attività di promozione, accoglienza e informazione turistica mediante programmi annuali, predisposti ed aggiornati con la partecipazione e la consultazione degli enti e delle categorie interessate al turismo ed approvati dalla Giunta regionale.

Sono anche specificate le modalità di gestione dell'Osservatorio turistico, con compiti di analisi della situazione dell'offerta, dell'andamento e dell'evoluzione della domanda e dei flussi turistici attraverso la raccolta e l'elaborazione dei dati: si tratta di un'attività di

carattere tecnico-operativo che viene affidata a DMO Turismo Piemonte, che la gestisce utilizzando risorse e strumenti interni alla propria struttura organizzativa.

DMO Turismo Piemonte avrà il compito di valorizzare le risorse turistiche ed agroalimentari del Piemonte, favorendo la loro trasformazione in prodotti turistici collocabili in modo concorrenziale sui mercati turistici nazionali e internazionali; dovrà operare in stretta collaborazione con le ATL, al fine di agevolare il raccordo con i territori per la programmazione di azioni di valorizzazione del Piemonte, nonché partecipare alla definizione di obiettivi e azioni strategiche tramite l'interazione tra i soggetti pubblici e privati, al fine di incrementare i flussi turistici verso la Regione.

Sono disciplinate in legge anche le agenzie di accoglienza e promozione turistica locale (ATL), enti già istituiti dalla legge regionale n. 75/1996 e che sono strumento di organizzazione a livello locale dell'attività di accoglienza, informazione e assistenza turistica svolta dai soggetti pubblici e privati.

La forma giuridica, lo statuto e gli organi delle ATL sono quelli della società consortile di cui all'articolo 2615 del Codice civile ed è previsto che abbiano capitale prevalentemente pubblico, al fine di garantire la maggioranza dei soggetti pubblici nella loro compagine sociale. Il loro statuto deve essere conforme allo statuto tipo approvato dalla Giunta regionale, previo parere della commissione consiliare competente.

Inoltre sono disciplinati gli organi delle ATL (presidente, assemblea, consiglio di amministrazione e organo di controllo che può essere costituito come revisore unico o come collegio dei revisori), la loro durata in carica (per un triennio), la composizione del consiglio di amministrazione ed i requisiti per la partecipazione agli organi di amministrazione e gestione.

La legge riordina la disciplina degli uffici di informazione ed accoglienza turistica, denominati IAT. Al fine di garantire l'elevata qualità e l'omogeneità dei servizi di accoglienza turistica, si demanda alla Giunta regionale la definizione, con proprio provvedimento, dei requisiti minimi degli IAT, in relazione a flussi turistici e offerta ricettiva dell'area servita.

Viene introdotto nell'articolato il concetto di "Comuni turistici", demandando alla Giunta regionale, previo parere della Commissione consiliare competente, la disciplina per l'individuazione ed il riconoscimento degli stessi e sono anche definiti all'articolo 18 i consorzi di operatori turistici (aggregazioni composte da imprese turistiche in misura prevalente e da altri soggetti privati che perseguono finalità di interesse culturale e turistico).

Da ultimo sono previsti interventi di sostegno dell'organizzazione dell'accoglienza e della promozione turistica, attraverso l'erogazione di contributi regionali.

La clausola valutativa impegna la Giunta a relazionare periodicamente un quadro delle azioni, delle risorse e degli strumenti previsti dalla legge, gettando una panoramica

sull'andamento della domanda turistica regionale. In particolare, inoltre, le relazioni successive alla prima, e presentate quindi in una tempistica di messa a regime della legge, devono offrire una stima dell'implementazione turistica attribuibile alle misure poste in essere dalla legge, nonché presentare una sintesi delle opinioni prevalenti tra gli operatori in campo turistico.

## **4. LE DISPOSIZIONI FINANZIARIE DELLE LEGGI REGIONALI. CONTENZIOSO COSTITUZIONALE E ANALISI DELLE MODALITÀ DI COPERTURA**

La presente sezione, prendendo le mosse dal contenzioso costituzionale maturato a fronte delle disposizioni finanziarie contenute nelle leggi regionali, anche di altre Regioni, nonché dalle indicazioni della Corte dei conti in ordine alla tipologia di copertura finanziaria adottata e alla quantificazione degli oneri degli interventi legislativi, procede a mettere in rilievo le tecniche adottate nella quantificazione degli oneri relative alle leggi regionali approvate in questa prima metà della X legislatura, compresi i casi di utilizzo della clausola di neutralità finanziaria.

### **4.1 La giurisprudenza costituzionale in materia di copertura finanziaria delle leggi regionali**

Dall'analisi della giurisprudenza costituzionale in materia di copertura finanziaria delle leggi di spesa regionali, di cui seguirà un'estrapolazione sintetica dei passaggi fondamentali delle singole pronunce della Corte, emerge il consolidarsi di un interessante processo: i problemi di copertura finanziaria si pongono sempre più frequentemente al di fuori del loro contesto classico, ovvero rispetto alla singole leggi di spesa regionali, per investire singole disposizioni delle manovre di bilancio regionali.

Due fattori fondamentali concorrono ad assecondare questo processo:

- la nuova formulazione dell'articolo 81 della Costituzione;
- il riconoscimento della possibilità di un sindacato di legittimità della Corte rispetto alle leggi di bilancio regionali.

Il nuovo articolo 81, comma 3, Cost., prevede, infatti, che ogni legge, compresa quindi la legge di bilancio, che importi nuovi o maggiori oneri, provveda ai mezzi per farvi fronte. La precedente formulazione di tale disposizione, applicabile fino al 2014, prevedeva invece che ogni altra legge, rispetto a quella di bilancio, che importasse spese, dovesse indicare i mezzi per farvi fronte.

Il riconoscimento della possibilità di un sindacato di legittimità della Corte rispetto alle leggi di bilancio regionali diventa quindi la questione preliminare che la Corte risolve, per poter andare a sindacare il rispetto del principio di copertura finanziaria al di fuori del suo ambito tradizionale, ovvero quello delle leggi di spesa.

In proposito si richiamano, per la particolare rilevanza e in quanto attinenti alle manovre di bilancio della nostra Regione, le pronunce n. 188/2015 e n. 10/2016, con cui si

ribadisce il riconoscimento della possibilità di un sindacato di legittimità costituzionale sulla legge di bilancio e, più in generale, sulla manovra di bilancio regionale, in quanto il *principio di buon andamento* (art. 97 Cost.) *implica che le risorse stanziare siano idonee ad assicurare la copertura della spesa*. Viene evidenziato che la quantificazione delle risorse finanziarie destinate a determinate finalità è sindacabile dalla Corte allorché tali scelte si pongono in contrasto con principi costituzionali, rimarcando che *la quantificazione delle risorse in modo funzionale e proporzionato alla realizzazione degli obiettivi previsti dalla legislazione vigente diventa canone e presupposto del buon andamento della pubblica amministrazione*.

Si segnala, altresì, che le pronunce della Corte aventi per oggetto i problemi di copertura finanziaria di singole disposizioni delle manovre di bilancio regionali affrontano inevitabilmente una serie di questioni di natura squisitamente tecnica, rispetto alle quali ci si limiterà a richiamare, nei commenti alle pronunce di cui di seguito, i soli contenuti principali ed essenziali.

### **Inutilizzabilità dell'avanzo di amministrazione presunto (sentenza n. 279/2016)**

La Corte, ribadendo l'inutilizzabilità dell'avanzo di amministrazione presunto a copertura di spese al di fuori delle ipotesi espressamente previste dal legislatore, dichiara, a seguito di ricorso governativo, l'illegittimità dell'art. 9 della l.r. 6/2016 (*Bilancio regionale di previsione per l'esercizio finanziario 2016 – Bilancio pluriennale 2016-2018*) della Regione Molise per violazione dei commi 3 e 4 dell'art. 81 Cost..

Tale utilizzo determinerebbe, infatti, un indebito ampliamento della capacità di spesa della Regione con conseguente pregiudizio dell'equilibrio di bilancio.

L'avanzo di amministrazione, che è pari alla somma del fondo di cassa e dei residui attivi e passivi, si dice "presunto", allorché non è ancora stato riconosciuto attraverso l'approvazione del rendiconto dell'anno precedente. L'avanzo presunto consiste, quindi, in una stima provvisoria, priva di valore giuridico ai fini delle corrispondenti autorizzazioni di spesa. Nessuna spesa può quindi essere accesa in poste di bilanci correlate a un avanzo presunto (l'unica eccezione è rappresentata dall'avanzo su fondo vincolato).

La Corte, richiamandosi a una sua precedente decisione (sent. C.C. 70/2012), ribadisce pertanto che non sussistono i presupposti normativi dell'utilizzazione dell'avanzo presunto in deroga al principio generale del suo previo accertamento in sede di rendiconto.

Altrettanto illegittima, per violazione dell'art. 81, comma 3, Cost., viene riconosciuta la mancata contabilizzazione delle anticipazioni di liquidità di cui agli artt. 2 e 3 del d.l. 35/2013 (*Disposizioni urgenti per i debiti scaduti della pubblica amministrazione, per il*

*riequilibrio finanziario degli enti territoriali...), convertito con modificazioni dalla legge 64/2013, nonché la copertura delle rate in quota capitale e interessi di tali anticipazioni.*

**La legge di bilancio non si sottrae al sindacato di legittimità della Corte - L'indeterminatezza del finanziamento pregiudica un diritto costituzionalmente riconosciuto (sentenza n. 275/2016)**

La Corte, a seguito di questione sollevata in via incidentale dalla magistratura amministrativa, dichiara l'illegittimità dell'art. 88, comma 4, della l.r. 15/2004 (*Legge finanziaria regionale 2004*) della Regione Abruzzo, nella parte in cui prevede che gli interventi previsti per lo svolgimento del servizio di trasporto degli studenti portatori di handicap o di situazioni di svantaggio, per i quali la Giunta regionale garantisce un contributo del 50% della spesa necessaria e documentata delle Province, avvengano solo "*nei limiti della disponibilità finanziaria determinata dalle annuali leggi di bilancio...*"

Il ragionamento seguito dalla Corte, nel riconoscere l'illegittimità della disciplina introdotta dal legislatore abruzzese, è particolarmente interessante. La Consulta precisa infatti che in sede di redazione e gestione del bilancio vengono determinate, anche attraverso i semplici dati numerici ivi contenuti, scelte allocative di risorse suscettibili di sindacato, in quanto rientranti nella tavola complessiva dei valori costituzionali, la cui commisurazione reciproca e la cui ragionevole valutazione sono lasciate al prudente apprezzamento della Consulta (sent. C.C. 10/2016). L'indeterminatezza del finanziamento determina pertanto un *vulnus* all'effettività del servizio di assistenza e trasporto con conseguente violazione dell'art. 38 Cost., il cui terzo comma prevede che gli inabili e i minorati abbiano diritto all'educazione e all'avviamento professionale.

**Stanzamenti regionali eccedenti le assegnazioni comunitarie e statali: illegittimità di una doppia copertura (sentenza n. 184/2016)**

La Corte, intervenendo in materia di assegnazioni di risorse finanziarie di fonte comunitaria e statale, dichiara, a seguito di ricorso governativo, l'illegittimità costituzionale dell'art. 23 della l.r. 1/2015 (*Disposizioni in materia di programmazione economica e finanziaria regionale e relative procedure contabili...*) della Regione Toscana per violazione anche dell'articolo 81, comma 3, Cost..

La disciplina introdotta dal legislatore regionale prevede un'articolata disciplina avente per oggetto:

- a) la possibilità da parte della Regione di stanziare, nei casi di assegnazioni comunitarie e statali con vincolo di destinazione, somme eccedenti quelle assegnate;

b) il potere della Regione, qualora si sia avvalsa della facoltà di cui alla lett. a), di compensare le sue maggiori spese con minori stanziamenti per lo stesso scopo nei due esercizi immediatamente successivi. Nei bilanci relativi a tali esercizi le assegnazioni statali per scopi già soddisfatti con i finanziamenti aggiuntivi regionali vengono sottratte alla loro destinazione.

A giudizio della Corte, tale operazione contabile entra in collisione con il principio di copertura finanziaria.

L'articolo 81, comma 3, Cost., infatti, si sostanzia in una vera e propria clausola generale in grado di colpire tutte le disposizioni che si pongono in contrasto con la sana gestione finanziaria e contabile (sent. C.C. 192/2012).

Osserva, infine, la Corte che non si capisce per quale motivo, in presenza di somme già assegnate, debbano essere stanziati somme eccedenti al fabbisogno di un intervento vincolato venendosi così a realizzare una singolare e illegittima doppia copertura.

### **Necessità di una quantificazione degli oneri derivanti da una legge di spesa e delle risorse finanziarie destinate alla loro copertura (Sentenza n. 183/2016)**

La decisione ribadisce il duplice requisito richiesto dalla previsione di una spesa all'interno di una legge regionale: una analitica quantificazione sia degli oneri che delle risorse finanziarie destinate a farvi fronte.

Il mancato rispetto di questo requisito determina la dichiarazione di illegittimità dell'art. 61 della l.r. 5/2015 (*Legge di stabilità regionale 2015*) della Regione Basilicata.

Tale disposizione prevedeva che gli eventuali oneri derivanti dalla stipula di convenzioni tra giunta regionale e centri di servizio gravassero su programmi cofinanziati da risorse comunitarie o più in generale sulle risorse della programmazione regionale unitaria.

La Corte nega la natura eventuale degli oneri e rilevando la sussistenza di una spesa ne censura la mancata copertura finanziaria.

La copertura finanziaria di una legge di spesa deve infatti essere credibile, sufficientemente sicura, non arbitraria o irrazionale (*ex plurimis* sent. C.C. 70/2012).

### **La copertura del disavanzo dovuta a un riaccertamento straordinario dei residui (Sentenza n. 107/2016)**

La Corte dichiara l'infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'articolo 6 della l.r. 25/2014 (*Assestamento del bilancio di previsione della Regione Molise per l'esercizio finanziario 2014...*) della Regione Molise sollevata dal Governo per violazione dell'art. 81, comma 3, Cost..

Attraverso l'articolo 6 della l.r. 25/2014 la Regione ha provveduto a pianificare la copertura del disavanzo dovuto a un riaccertamento straordinario di residui attraverso la quota costante di euro 5.800.000 nel bilancio pluriennale 2015-2017 e negli esercizi successivi in modo da evitare il ricorso a mutui che determinerebbero un aggravio dei costi.

Secondo il Governo la disciplina introdotta dal legislatore regionale determinerebbe, nel rinviare la copertura del disavanzo finanziario 2013 a esercizi successivi al 2014, un ampliamento della capacità di spesa del bilancio 2014, che risulterebbe privo di copertura finanziaria in violazione della citata disposizione costituzionale.

La Corte, nel dichiarare l'infondatezza del ricorso governativo, conferma la legittimità della diluizione temporale dei termini di copertura del disavanzo e osserva che:

*- in una fase di complesse operazioni di riaccertamento dei residui finalizzate a far emergere la reale situazione finanziaria i disavanzi emersi non possono essere riassorbiti in un solo ciclo di bilancio, ma richiedono inevitabilmente misure di più ampio respiro temporale;*

*- l'accantonamento, previsto dalla disposizione impugnata, di una parte sia pure marginale di risorse altrimenti destinate alla spesa dell'esercizio 2014, produce comunque un effetto riduttivo del disavanzo... che, sia pur latente già preesisteva e incombeva...; paradossalmente la rimozione della disposizione impugnata farebbe venir meno le uniche risorse sottratte alla spesa dell'esercizio 2014...;*

Giova precisare inoltre che Regioni interessate da deficit di natura analoga a quello del Molise, e segnatamente la Regione Piemonte, hanno beneficiato di modalità di copertura estese a trent'anni.

### **Illegittimità della entità della riduzione delle risorse finanziarie trasferite alle Province piemontesi per l'esercizio delle funzioni conferite (Sentenze n. 188/2015 e n. 10/2016)**

Le due decisioni dichiarano l'illegittimità, all'interno rispettivamente delle manovre di bilancio relative agli esercizi finanziari 2013 e 2014 della Regione Piemonte, delle disposizioni che determinano in modo irragionevole e sproporzionato una riduzione delle risorse finanziarie per l'esercizio delle funzioni conferite alle Province dalla l.r. 34/1988 (*Riordino delle funzioni e dei compiti amministrativi delle Regioni e degli enti locali*) per violazione degli artt. 3-97-119 Cost., ovvero dei principi di ragionevolezza, di buon andamento della pubblica amministrazione e di autonomia finanziaria degli enti locali.

Ai nostri fini importa segnalare il presupposto da cui muove la Corte, ovvero il riconoscimento della possibilità di un sindacato di legittimità sulla legge di bilancio e più in generale sulla manovra di bilancio regionale.

La Corte riconosce l'insindacabilità politica delle scelte che determinano all'interno del bilancio regionale le risorse da assegnare alle Province, ma da tale insindacabilità non consegue *un limite assoluto alla cognizione del giudice di costituzionalità delle leggi*.

Ovvero, in altri termini, *non si può ipotizzare che la legge di approvazione del bilancio... o qualsiasi altra legge incidente sulla stessa costituiscano una zona franca sfuggente a qualsiasi sindacato della Corte* (sent. C.C. 188/2015 - sent. C.C. 260/1990)

*Il principio di buon andamento* (art. 97 Cost.) *implica che le risorse stanziare siano idonee ad assicurare la copertura della spesa*.

*Una dotazione finanziaria così radicalmente ridotta, non accompagnata da proposte di riorganizzazione dei servizi, o da eventuale riallocazione delle funzioni a suo tempo trasferite si pone in contrasto con il principio di buon andamento* (sent. C.C. 188/2015).

La quantificazione delle risorse finanziarie destinate a determinate finalità, diventa quindi sindacabile dalla Corte allorquando tali scelte si pongono in contrasto con principi costituzionali.

Ribadisce, infatti, la Consulta nella successiva decisione (sent. C.C. 10/2016) che *la quantificazione delle risorse in modo funzionale e proporzionato alla realizzazione degli obiettivi previsti dalla legislazione vigente diventa canone e presupposto del buon andamento della pubblica amministrazione* (art. 97 Cost.).

### **Effetti della dichiarazione di incostituzionalità di una disposizione finanziaria di una legge di spesa - necessità di una quantificazione delle riduzioni compensative di autorizzazioni derivanti da disposizioni di legge modificate (sentenza n. 224-2014)**

La Corte dichiara l'illegittimità dell'art. 25 della legge 10/2013 (*Modifiche di leggi provinciali in materia di urbanistica, tutela del paesaggio, foreste, aree per insediamenti produttivi, miglioramenti produttivi, miglioramento fondiario, attività ricettiva, espropriazioni, associazioni agrarie, alimenti geneticamente non modificati, protezione degli animali, commercio e inquinamento acustico*) della Provincia autonoma di Bolzano per violazione del principio di copertura finanziaria.

La disposizione provinciale viene impugnata dal Governo perché, introducendo importanti modifiche di un numero rilevante di leggi provinciali afferenti a diverse materie, non assicurerebbe adeguata copertura finanziaria.

Si segnala il particolare percorso argomentativo con cui la Corte perviene al riconoscimento della fondatezza del ricorso governativo.

La Corte riconosce, infatti, la necessità di una copertura finanziaria dell'art. 25 della legge provinciale 10/2013 partendo, non già dal suo contenuto, bensì dall'ammissione del legislatore provinciale della esistenza di oneri, dei quali si assume la implicita copertura

attraverso la compensazione con economie di spesa che deriverebbero dalla più favorevole disciplina introdotta in materia di attuazione dei piani aventi a oggetto insediamenti produttivi.

A questo punto la Consulta dichiara l'inidoneità della copertura individuata in quanto:

- *la generica e non quantificata asserzione di economie inerenti ad una sola delle funzioni interessate al riordino legislativo non è idonea ad assicurare una copertura credibile;*
- *la riduzione compensativa di autorizzazioni derivante da disposizioni di legge modificate deve essere espressa e analiticamente quantificata in quanto finalizzata a compensare gli oneri indotti dalla nuova previsione legislativa.*

La dottrina<sup>3</sup> solleva alcune perplessità rispetto a questa decisione segnalando due fondamentali criticità di carattere generale.

Da un lato, appare inspiegabile che la dichiarazione di incostituzionalità si sia limitata alla disposizione finanziaria e non abbia coinvolto la dichiarazione sostanziale da cui deriverebbero gli oneri; dall'altro, è proprio questa disposizione che non necessiterebbe di copertura, in quanto non comporterebbe spese, ma si limiterebbe a prevederle, disciplinando attività che l'amministrazione potrà svolgere nei limiti delle decisioni assunte all'interno della legge di bilancio.

### **Copertura temporanea di una legge di spesa (sentenza n. 202/2014)**

La Corte, nel dichiarare l'inammissibilità della questione di legittimità costituzionale sollevata dal TAR Campania nei confronti dell'articolo 3 della l.r. 11/2012 (*Modifiche legislative e disposizioni in materia di consorzi di bonifica*) della Regione Campania, interviene indirettamente in materia di copertura finanziaria delle leggi di spesa.

La disposizione regionale censurata prevede un trasferimento di personale da un consorzio di bonifica soppresso a un altro ente della stessa natura, con contestuale attribuzione di un contributo di 800.000 euro per il 2012 e con la previsione del medesimo contributo per gli anni dal 2013 al 2016.

Il giudice amministrativo lamenta l'assenza di idonea copertura finanziaria della disposizione regionale senza invocare direttamente l'art. 81, comma 3, Cost., ma assumendo tale carenza come indice dell'irragionevolezza della disciplina introdotta dal legislatore campano (art. 3 Cost.).

La Corte, nel suo percorso argomentativo a sostegno dell'inammissibilità della questione di cui viene investita, assume una particolare posizione:

- la normativa regionale si sarebbe limitata a fissare una copertura temporanea attraverso una stima di massima degli oneri necessari per attivare il processo di

---

<sup>3</sup> Sull'obbligo della copertura finanziaria vengono accantonate certezze consolidate (nota alla sentenza della Corte Costituzionale 2014, n.224), *Antonio Brancasi*, le Regioni 2015.

trasferimento del personale;

- un vincolo di destinazione definitivo non sarebbe stato costituzionalmente legittimo, in quanto incompatibile con il principio di unità del bilancio, secondo il quale tutte le entrate correnti, a prescindere dalla loro origine, concorrono alla copertura di tutte le spese correnti con conseguente divieto di prevedere una specifica correlazione tra singola entrata e singola uscita.

Ovviamente il contesto particolare in cui tale posizione è stata assunta, ovvero all'interno di un inciso del ragionamento con cui la Corte esclude una violazione degli artt. 3 e 97 Cost. e non direttamente dell'art. 81 Cost., esclude la possibilità di poter inferire la legittimità di coperture temporanee delle leggi di spesa regionali.

**Inutilizzabilità del fondo di riserva per le spese impreviste per la copertura di oneri intenzionalmente pianificati dal legislatore (Sentenza n. 190/2014)**

La decisione dichiara l'illegittimità dell'articolo 21, comma 3, della legge 11/2013 (*Norme in materia di artigianato, industria, procedimento amministrativo, promozione delle attività economiche e provvidenze in materia di radiodiffusione*) della Provincia autonoma di Bolzano che individuava, all'interno del fondo di riserva per le spese impreviste, la copertura delle risorse finanziarie necessarie per la concessione di contributi alle emittenti radiotelevisive e ai portali informativi.

Osserva, infatti, la Corte che l'utilizzo del fondo per le spese impreviste a copertura di oneri derivanti dalla legislazione approvata in corso di esercizio rischia di vanificare la finalità di tale fondo, in quanto così facendo tale fondo rischia di venire *eccessivamente impoverito* e di non essere più in grado di assolvere alle finalità per le quali è stato istituito, una volta che si dovessero effettivamente verificare gli eventi imprevisti alla cui copertura finanziaria è per sua natura destinato.

Il comma 3 dell'articolo 21 della l.r. 11/2013 viene pertanto dichiarato incostituzionale per la violazione del principio di pareggio del bilancio, che trova il suo fondamento nel citato articolo 81, comma 3, Cost..

## 4.2 L'istruttoria in fase di presentazione delle proposte di legge in ordine alla copertura finanziaria

Alla luce della giurisprudenza costituzionale in materia di copertura finanziaria delle leggi di spesa regionali, di cui sopra si è offerta una breve panoramica, nonché delle indicazioni della Corte dei Conti, che, in più occasioni, ha evidenziato come la declaratoria di assenza di onere non vale di per sé a rendere dimostrato il rispetto dell'obbligo di copertura, in quanto non si può assumere che, mancando nella legge ogni indicazione della cosiddetta "copertura", ossia dei mezzi per far fronte alla nuova o maggiore spesa, si debba per questo solo fatto presumere che la legge non implichi nessun onere o nessun maggiore onere, risulta sempre più stringente per le Regioni la verifica della copertura finanziaria e la quantificazione degli oneri previsti dagli interventi legislativi.

In proposito, si tenga altresì conto che la Corte dei conti (Sezione regionale di controllo per il Piemonte, deliberazione n. 382/2013/RQ) ha precisato che è riferibile anche alle leggi regionali la disposizione di cui al comma 3 dell'articolo 17 della legge di contabilità (l. 196/2009), in cui è stabilito che i disegni di legge e gli emendamenti che comportino oneri devono essere corredati di una relazione tecnica sulla quantificazione delle entrate e delle spese di ciascuna disposizione legislativa, nonché delle coperture finanziarie, specificando, per la spesa corrente e per le minori entrate, gli oneri annuali fino alla loro completa attuazione e, per le spese in conto capitale, la modulazione riferita agli anni compresi nel triennio del bilancio regionale e l'onere complessivo in relazione agli obiettivi effettivi previsti in legge<sup>4</sup>.

Da tale contesto ne deriva, quindi, che il principio della copertura finanziaria implica che ogni disposizione debba essere attentamente istruita, analizzando le conseguenze finanziarie e la compatibilità con le risorse a disposizione.

In attuazione di quanto sopra delineato, ogni progetto di legge regionale che viene presentato è corredato da una relazione tecnico-finanziaria che, nata nel 2001 a seguito della approvazione della legge regionale di contabilità<sup>(5)</sup>, per moduli successivi nel corso

---

<sup>4</sup>In tal senso cfr. articolo 17, comma 6, legge 196/2009, in cui si dispone che i disegni di legge di iniziativa regionale devono essere corredati, a cura dei proponenti, di una relazione tecnica formulata secondo le modalità di cui al comma 3.

<sup>5</sup> Legge regionale 7/2001, art. 26. (*Copertura finanziaria delle leggi*)

1. La copertura finanziaria delle leggi che importino nuove o maggiori spese, ovvero minori entrate, è determinata, esclusivamente nei seguenti termini:

a) mediante utilizzo degli accantonamenti iscritti nei fondi speciali di cui all'articolo 22, restando precluso sia l'utilizzo di accantonamenti per nuovi programmi di sviluppo per iniziative relative a funzioni ordinarie della Regione, sia l'utilizzo di accantonamenti del conto capitale per iniziative di parte corrente;

b) mediante riduzione di precedenti autorizzazioni legislative di spesa;

c) a carico o mediante riduzione di disponibilità formatesi nel corso dell'esercizio riguardanti spese di natura non obbligatoria, con conseguente divieto, nel corso dello stesso esercizio, di variazioni volte a incrementare gli stanziamenti per spese di questa natura;

d) mediante modificazioni legislative che comportino nuove o maggiori entrate, restando escluso che eventuali entrate in conto capitale vengano utilizzate per la copertura di spese correnti.

2. I progetti di legge che comportino nuove o maggiori spese ovvero diminuzioni di entrate sono corredati da una relazione tecnica sulla quantificazione degli oneri recati e sulle relative coperture, con la specificazione, per la spesa corrente e per le minori entrate, degli oneri fino alla completa attuazione delle norme e, per le spese in conto capitale, della modulazione relativa

degli anni, e soprattutto nei primi 30 mesi della X Legislatura, si è articolata e arricchita di informazioni economico-finanziarie.

La relazione tecnica che accompagna i provvedimenti legislativi con impegno di spesa indica, nello specifico, i dati e i metodi utilizzati per la quantificazione degli oneri, nonché le metodologie di copertura della relativa spesa. Tale relazione viene allegata a ogni proposta di legge di iniziativa consiliare fin dalla fase di presentazione, costituendone elemento di valutazione ai fini della ricevibilità ed ammissibilità del provvedimento stesso.

La scheda di analisi finanziaria pertanto provvede ad analizzare le operazioni di entrata e di spesa nell'esercizio di competenza dello stato di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio regionale, nonché nel triennio del bilancio regionale in cui le singole norme svolgono ricadute finanziarie, tenendo conto delle modalità di rappresentazione previste dall'articolo 38 del decreto legislativo 118/2011 così come modificato dal decreto legislativo 126/2014<sup>(6)</sup>.

In questo contesto si è rafforzata, nella fase di presentazione di ogni progetto legislativo, la verifica che la norma finanziaria e la relazione tecnica di accompagnamento ai progetti di legge presentati siano state correttamente predisposte provvedendo, eventualmente, alla richiesta di integrazione o di modifica della relazione, richiamando l'osservanza di tempistiche e modalità di predisposizione secondo un modello standard.

Già nella fase di presentazione dell'iniziativa legislativa, quindi, particolare attenzione viene riservata sia all'operazione di rappresentazione della quantificazione degli oneri che di individuazione delle relative coperture, da rinvenire secondo i principi che la giurisprudenza costituzionale ha dimostrato corretti.

È comunque importante sottolineare che nell'iter del procedimento legislativo, ai sensi dell'articolo 34 del Regolamento interno del Consiglio regionale, i progetti di legge con impegno di spesa esaminate dalle singole Commissioni in sede referente sono sottoposti al parere finanziario della Commissione Bilancio in merito alla quantificazione, alla correttezza e coerenza della identificazione delle missioni e programmi, nonché alla congruità delle risorse finanziarie per l'esame della effettiva copertura finanziaria della

---

agli anni compresi nel bilancio pluriennale e dell'onere complessivo in relazione agli obiettivi che s'intendono conseguire con il provvedimento. Nella relazione sono, altresì, indicati i dati e i metodi utilizzati per la quantificazione degli oneri e ogni altro elemento utile per l'esame del progetto di legge.

<sup>6</sup> Art. 38. (Leggi regionali di spesa e relativa copertura finanziaria).

1. Le leggi regionali che prevedono spese a carattere continuativo quantificano l'onere annuale previsto per ciascuno degli esercizi compresi nel bilancio di previsione e indicano l'onere a regime ovvero, nel caso in cui non si tratti di spese obbligatorie, possono rinviare le quantificazioni dell'onere annuo alla legge di bilancio.

2. Le leggi regionali che dispongono spese a carattere pluriennale indicano l'ammontare complessivo della spesa, nonché la quota eventualmente a carico del bilancio in corso e degli esercizi successivi. La legge di stabilità regionale può annualmente rimodulare le quote previste per ciascuno degli anni considerati nel bilancio di previsione e per gli esercizi successivi, nei limiti dell'autorizzazione complessiva di spesa.

spesa, ricevendo quindi un'analisi dettagliata ed approfondita al fine di evitare, per quanto possibile, vizi di illegittimità<sup>(7)</sup>.

---

<sup>7</sup> Art. 34 (Commissione permanente Programmazione e Bilancio).

1. Ogni Commissione ha l'obbligo di chiedere il parere della Commissione permanente Programmazione e Bilancio ogni qualvolta un progetto di legge implichi entrate o spese, sia per le disposizioni contenute nel testo del proponente, sia per le modificazioni che allo stesso s'intendessero apportare. Tale parere è dato per iscritto.

2. Il progetto di legge viene trasmesso dopo un primo esame dalla Commissione competente alla Commissione permanente Programmazione e Bilancio. Nel caso di parere positivo, la Commissione competente, dopo l'esame definitivo, trasmette il progetto al Consiglio. Nel caso di parere negativo, la Commissione competente procede comunque all'esame definitivo e motiva nella relazione le conclusioni eventualmente difformi dal parere stesso.

3. Il parere della Commissione permanente Programmazione e Bilancio è allegato al progetto di legge trasmesso al Consiglio.

4. Qualora entro 15 giorni dalla comunicazione, o entro 7 nei casi di urgenza, la Commissione permanente Programmazione e Bilancio non abbia espresso il suo parere, si intende che non abbia nulla da eccepire; di tale esito è fatta menzione nel documento di trasmissione al Consiglio. I termini indicati possono essere prorogati dal Presidente del Consiglio per giustificato motivo.

5. La Commissione permanente Programmazione e Bilancio esamina altresì i documenti relativi alla gestione patrimoniale e contabile della Regione e riferisce al Consiglio in occasione della presentazione del rendiconto da parte della Giunta.

6. La Commissione permanente Programmazione e Bilancio esamina in sede referente gli atti relativi alla programmazione, che devono essere esaminati in sede consultiva dalle altre Commissioni per le materie di loro competenza.

### **4.3 Esame della norma finanziaria in Commissione**

Al fine di rispondere al meglio ai contenuti delle deliberazioni della Corte dei Conti, recanti la relazione sulle tipologie delle coperture adottate e sulle tecniche di quantificazione degli oneri relative alle leggi della Regione Piemonte, in fase di esame del testo normativo, durante l'istruttoria svolta in Commissione Bilancio, ai sensi del sopra citato articolo 34 del Regolamento consiliare, la norma finanziaria è formulata a seguito di un'analisi che si articola in 3 fasi:

1) una prima fase, di avvio, a seguito della richiesta da parte della Commissione referente alla Commissione Bilancio affinché esprima il parere consultivo sulla norma finanziaria. Durante questa fase si procede ad approfondire i contenuti finanziari ed economici in relazione alle informazioni ed ai dati della scheda tecnica che correda il progetto di legge così come presentato. Vengono svolte osservazioni e considerazioni finalizzate a quantificare le spese e le entrate, i criteri e le modalità che hanno portato alla definizione delle stesse, le conseguenti coperture finanziarie, il programma e la missione responsabili della spesa, la tipologia responsabile dell'entrata qualora presente. In detta fase viene formulata una proposta finanziaria con approfondimenti giuridico-economici, prevalentemente orientati ad aggiornare i contenuti della disposizione finanziaria alle modifiche che il testo ha subito in sede di esame in Commissione referente.

2) una seconda fase, di confronto, con le strutture tecniche responsabili, per materia della gestione della spesa e dell'entrata, nonché con gli uffici della Direzione risorse finanziarie, responsabili dell'andamento delle risorse allocate nel bilancio regionale.

3) una terza fase, di adozione della norma finanziaria, la quale diventa oggetto di proposta emendativa in Commissione Bilancio, sottoscritta dai titolari dell'iniziativa legislativa al fine di confluire in modo corretto nell'articolato.

Successivamente, nel prosieguo dell'iter legislativo, in sede di esame del provvedimento da parte dell'Assemblea consiliare, laddove necessario, le disposizioni finanziarie vengono adeguate all'evolversi del testo.

Giova, infatti, ricordare che, qualora in sede assembleare siano presentati emendamenti che comportano aumenti di spesa o che comunque incidono sul bilancio, sugli stessi è necessaria l'espressione del parere da parte della Commissione Bilancio, che procede ad una nuova analisi tecnica delle formulazioni emendative secondo le regole già espone.

#### **4.4 Clausola di invarianza finanziaria**

Una particolare attenzione, a seguito dell'interpretazione fornita dalla Corte dei conti e supportata dalla giurisprudenza costituzionale, è ora riservata ai provvedimenti legislativi che non presentano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale, per cui è necessario valutare l'opportunità di inserire la clausola di neutralità finanziaria, esplicitando nella relazione tecnica le valutazioni operate dal legislatore che portano a concludere che una norma è neutrale dal punto di vista finanziario.

Tali valutazioni possono portare alla formulazione della clausola di neutralità finanziaria, che, talvolta, è redatta nei termini di cui alla disposizione in argomento ("senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica"), o, similmente, ("Dall'attuazione del presente provvedimento non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza regionale").

La clausola di neutralità esplicita la formulazione del giudizio di irrilevanza finanziaria della proposta legislativa, anche in quei casi in cui è maggiormente evidente l'assenza di nuovi o maggiori oneri o minori entrate. Detta norma regionale, qualora se ne riscontri l'evenienza, trova già rappresentazione anche nella relazione tecnico-finanziaria che correde il progetto di legge nella sua fase di presentazione ed è stata a tal fine prevista una implementazione allo schema di relazione tecnico-finanziaria originale.

In tal modo, al fine di raccordare la clausola di invarianza finanziaria contenuta nel testo legislativo alla relazione tecnica, si è proceduto ad inserire nella scheda tecnico finanziaria una sezione specifica, a sé stante, nella quale viene esplicitata la motivazione attraverso la quale si giunge alla conclusione che l'articolato della proposta di legge non presenta oneri finanziari aggiuntivi.

**SCHEDA RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA**  
(ai sensi dell'art. 69 Statuto, art. 26, c. 2 l.r. 11 aprile 2001, n. 7)

**ASPETTI GENERALI DELLA LEGGE N. \_\_\_\_ TITOLO**

1) finalità della legge in termini finanziari: nuove entrate/spese

2) criteri e modalità: a) finanziamento della spesa

b) nuove entrate

3) riferimenti a disposizioni europee/statali/regionali

**CLAUSOLA DI NEUTRALITA' FINANZIARIA DELLA PDL**

1) art.

Motivazione: occorre spiegare i motivi per cui non sono previsti oneri nella spesa corrente/nella spesa in conto capitale sia nel bilancio di previsione per l'anno finanziario 2015 sia negli esercizi finanziari successivi.

Al fine di evidenziare l'assenza di ricadute finanziarie, si è inteso, inoltre, dando seguito ai suggerimenti della Corte dei Conti, corredare la relazione del progetto di legge approvato in Commissione, con una apposita descrizione di approfondimento, in cui si dà riscontro della clausola di invarianza finanziaria motivando come, in ogni disposizione del progetto di legge, non siano presenti oneri finanziari, né criteri e modalità di finanziamento in quanto non contemplati interventi che, in qualche misura, potrebbero avere ricadute sulla spesa regionale. In tal modo, si articola l'analisi evidenziando l'assenza di effetti sull'equilibrio del bilancio regionale. In nota viene riportato un esempio specifico di analisi finanziaria riconducibile alla proposta di legge inerente le medicine non convenzionali<sup>8</sup>.

Nella tabella seguente si riportano le leggi regionali adottate nella prima metà della decima legislatura contenenti clausola di invarianza finanziaria.

---

<sup>8</sup> Relazione alla proposta di legge regionale 27 maggio 2015, n. 50. "Modalità di esercizio delle medicine non convenzionali". (omissis)

L'impianto dell'articolato non prevede disposizioni che facciano ipotizzare l'accensione di oneri a carico del bilancio regionale e con effetti sugli equilibri del bilancio medesimo né sono previste disposizioni recanti modalità specifiche di intervento finanziario. Nello specifico infatti, l'articolo 4 nel prevedere il percorso formativo dei medici chirurghi, degli odontoiatri, dei medici veterinari e dei farmacisti ai fini dell'iscrizione negli elenchi, specifica che tale percorso viene effettuato con oneri a carico degli interessati. Altresì, l'articolo 6 che disciplina la composizione e le modalità organizzative della Commissione regionale permanente per le discipline mediche non convenzionali, precisa che la partecipazione alla Commissione avviene a titolo gratuito.


Le altre disposizioni dell'articolato si configurano come mere norme di carattere organizzativo o regolamentare, prive pertanto di riflessi economico-finanziari.

In ossequio a tale analisi, come già precedentemente anticipato ed in ottemperanza alle osservazioni formulate dalla sezione regionale della Corte dei conti, nell'articolato normativo è stata esplicitamente inserita una clausola di neutralità finanziaria.

<b>Estremi leggi regionali</b>	<b>Clausola di invarianza finanziaria</b>
Legge regionale 13/2015 Modalità di esercizio delle medicine non convenzionali	Art. 9
Legge regionale 21/2015 Disciplina del turismo naturista	Art. 13
Legge regionale 22/2015 Modifica alla legge regionale 24 gennaio 1995, n. 10 (Ordinamento, organizzazione e funzionamento delle Aziende Sanitarie Regionali)	Art. 3
Legge regionale 24/2015 Modifiche della legge regionale 29 settembre 1994, n. 41 (Ordinamento della professione di guida alpina)	Art. 18
Legge regionale 1/2016 Disposizioni in materia di riduzione dei costi della politica	Art. 11
Legge regionale 2/2016 Modifiche alla legge regionale 18 giugno 2007, n. 14 (Interventi in favore della prevenzione della criminalità e istituzione della Giornata regionale della memoria e dell'impegno in ricordo delle vittime delle mafie)	Art. 2
Legge regionale 3/2016 Modifiche alla legge regionale 3 settembre 1991, n. 43 (Nuova disciplina dell'Istituto di ricerche economico e sociali del Piemonte I.R.E.S.. Abrogazione legge regionale 18 febbraio 1985, n. 12)	Art. 17
Legge regionale 9/2016 Norme per la prevenzione e il contrasto alla diffusione del gioco d'azzardo patologico	Art. 15
Legge regionale 22/2016 Norme in materia di manutenzione del territorio	Art. 6

La tabella seguente mostra, anche graficamente, il raffronto tra il numero di leggi regionali approvate nei primi 30 mesi della X Legislatura ed il numero delle leggi contenenti clausola di invarianza finanziaria:

Anno	Leggi regionali approvate	Leggi regionali con clausola invarianza finanziaria
2014	19	0
2015	31	4
2016	28	5
<b>Totale</b>	<b>78</b>	<b>9</b>



## 5. IL CONTENZIOSO COSTITUZIONALE

Nella presente sezione sono riportati i ricorsi per questioni di legittimità costituzionale sollevati nel periodo compreso tra il giugno del 2014 e la fine del 2016.

I fondamentali profili di illegittimità sollevati in via incidentale dalla Magistratura amministrativa e in via principale dal Governo afferiscono rispettivamente:

- la natura di *ente locale statutariamente necessario* e la conseguente impossibilità di pervenire alla sua soppressione con una legge regionale ordinaria;
- la necessità della quantificazione degli oneri derivanti da una legge di spesa per garantire il rispetto del principio di copertura finanziaria, di cui all'art. 81 Cost.;<sup>9</sup>
- la riproduzione in una legge regionale di principi fondamentali derivanti da disposizioni statali nelle materie di legislazione concorrente, che comporta una novazione della fonte legislativa e una conseguente violazione di tale ambito della potestà legislativa statale<sup>10</sup>.

Il documento ripercorre inoltre un'analisi delle pronunce della Corte in merito alla nostra legislazione nel citato periodo cronologico di riferimento.

### 5.1 Questioni poste in via incidentale

L'unica questione sollevata in via incidentale nel periodo compreso tra il giugno 2014 e il dicembre 2016 ha per oggetto la legittimità costituzionale della legge regionale 28 settembre 2012, n. 11 "*Disposizioni organiche in materia di enti locali*".

La Corte è stata investita di tale questione dal Tribunale amministrativo regionale del Piemonte (sez. seconda)<sup>11</sup>, a seguito del ricorso presentato dalla Comunità montana Alpi del Mare per l'annullamento delle deliberazioni con cui la Regione Piemonte aveva indetto la procedura selettiva per la nomina dei commissari liquidatori delle Comunità montane, ai sensi degli artt. 12 e segg. della l.r. 11/2012, e poi nominato il relativo commissario liquidatore.

L'incostituzionalità della legge regionale, dedotta dal ricorrente e ritenuta rilevante e non manifestamente infondata dal giudice amministrativo, deriverebbe essenzialmente dalla natura di *ente locale necessario*<sup>12</sup>, che le Comunità rivestirebbero all'interno dello Statuto della Regione Piemonte.

---

<sup>9</sup> Ved. sent. C.C. 181/2013, sent. C.C. 2012/2013, sent. C.C. 131/2012, sent. C.C. 70/2010, sent. C.C. 386/2008, sent. C.C. 359/2007 sent. C.C. 37/1961.

<sup>10</sup>Tale principio è stato affermato a maggior ragione rispetto agli ambiti di competenza esclusiva statale (sent.C.C. 195/2015). Ved. <http://www.consiglioregionale.piemonte.it/infolegint/dettaglioSchede.do?idScheda=10958>

<sup>11</sup> Ordinanza n. 140 del 2015.

<sup>12</sup> Gli artt 3, comma 2, 4, comma 2, 8, comma 2 dello Statuto della Regione Piemonte *indurrebbero a definire la Comunità montana come ente locale necessario che: a) partecipa, insieme ai Comuni ed alle Province, della attribuzione delle funzioni amministrative nelle materie di competenza regionale, quale livello sussidiario di governo locale; b) rappresenta uno degli*

Da ciò la necessità che la soppressione delle Comunità montane sia disposta attraverso il procedimento legislativo rafforzato prescritto dall'art. 123, secondo comma, Cost., per le modifiche statutarie, anziché mediante legge regionale ordinaria.

La questione di legittimità costituzionale della l.r. 11/2012 per violazione dell'art. 123, comma prima e secondo Cost., viene pertanto ritenuta rilevante e non manifestamente infondata dal giudice amministrativo, che investe la Corte del relativo giudizio<sup>13</sup>.

## 5.2 Ricorsi in via principale

Il Governo ha impugnato con il ricorso n. 90 del 2015 una disposizione finanziaria, ovvero l'art. 42, comma 2 della l.r. 3 agosto 2015, n.19 *"Riordino del sistema di gestione delle aree protette regionali e nuove norme in materia di Sacri Monti. Modifiche alla legge regionale 29 giugno 2009, n. 19 (Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità"*.

La disposizione<sup>14</sup> viene impugnata, in quanto *la semplice generica indicazione di una (non congruente<sup>15</sup>) UPB, senza quantificazione dei relativi oneri che sulla stessa dovrebbero gravare, non è sufficiente a soddisfare il requisito fondamentale e ineludibile della copertura finanziaria delle leggi di spesa ex art. 81 Cost..*

Aggiunge inoltre il Governo che, anche a voler ipotizzare che gli oneri a cui si riferisce la disposizione impugnata *non siano destinati ad esaurire (o superare) la capienza della UPB indicata, qualunque altra previsione di spesa imputata alla medesima UPB creerebbe insormontabile incertezza sulla capienza del bilancio e sul «riparto» delle varie spese, creando una inaccettabile situazione di incertezza sugli importi effettivamente destinati a fronteggiare quegli indeterminati oneri.*

La violazione dell'articolo 81 Cost., ovvero dei criteri che presiedono alla copertura finanziaria delle leggi di spesa nel nostro ordinamento, determina pertanto l'impugnativa governativa dell'art. 42, comma 2 della l.r. 19/2015<sup>16</sup>.

Il Governo ha impugnato con il ricorso n. 44 del 2016 i commi 1 e 2 della legge regionale 16 maggio 2016, n.11 *"Modifica alla legge regionale 14 maggio 1991, n. 21 (norme per*

---

*strumenti organizzativi per la programmazione regionale di sostegno ai territori montani; c) è destinatario di funzioni amministrative proprie, in relazione alla specificità dei territori montani.*

<sup>13</sup> Si segnala che, proprio in concomitanza con la chiusura del presente rapporto sulla legislazione, è intervenuta l'ordinanza 61/2017 della Corte Costituzionale di restituzione degli atti al giudice a quo.

<sup>14</sup> Tale disposizione recita:

*"2. Per ciascun anno del biennio 2016-2017, agli oneri di cui al comma 1 e per le spese di investimento per memoria, in termini di competenza, si provvede con le risorse finanziarie dell'UPB A20021 e dell'UPB A20022 del bilancio regionale."*

<sup>15</sup> *Le UPB indicate riguardano la promozione della cultura del turismo e dello sport, mentre il comma 1 dell'art.42 della l.r. 19/2015 faceva riferimento correttamente per la copertura delle spese previste per all'anno finanziario 2015 all'UPB A16191 destinata a far fronte alle spese per governo, tutela del territorio, ambiente specificatamente relative alle aree naturali protette.*

<sup>16</sup> Si segnala che la Corte ha recentemente disposto (sent. C.C. 33/2017) la cessazione della materia del contendere rispetto alla questione sollevata dal Governo, in quanto la quantificazione contestata e la relativa copertura finanziaria delle spesa è stata assicurata dalla successiva legge di assestamento (l.r. 28/2015 *"Assestamento al bilancio di previsione per l'anno finanziario 2015 e disposizioni finanziarie"*).

*l'esercizio delle funzioni in materia farmaceutica)*" per violazione dei principi fondamentali in materia di tutela della salute (art.117, comma 3 Cost.) e del diritto alla salute (art.32, comma 1).

Il Governo osserva che il comma 1 dell'art.1 della l.r. 11/2016<sup>17</sup>, *stabilendo che nelle farmacie aperte al pubblico sono impiegabili apparecchi di autodiagnostica destinati ad effettuare le prestazioni analitiche di prima istanza, riproduce sostanzialmente un principio fondamentale in materia di tutela della salute contenuto nella normativa statale richiamata.*

*La riproduzione in una norma di legge regionale di principi fondamentali determinati da norme di legge statali nelle materie di legislazione concorrente (la tutela della salute a cui la gestione del servizio farmaceutico va ricondotta) si traduce in una novazione della fonte...*, con conseguente violazione della potestà legislativa in materia di legislazione concorrente di cui all'art. 117, comma 3, Cost..

Altrettanto illegittimo risulta, a giudizio del Governo, il comma 2 dell'art.1 della l.r. 11/2016<sup>18</sup> che introduce la possibilità di un utilizzo al di fuori delle farmacie di apparecchi di autodiagnostica rapida.

Tale disposizione, consentendo agli esercizi commerciali di sostituirsi alle farmacie nell'erogazione di alcuni servizi di autodiagnostica rapida, contrasta non solo con i principi fondamentali in materia di tutela della salute<sup>19</sup> (art. 117, comma 3 Cost.), ma, nella misura in cui non tutela adeguatamente la salute dei cittadini, viola altresì il diritto alla salute di cui all'art. 32, comma 1 Cost<sup>20</sup>..

---

<sup>17</sup> Tale disposizione recita:

"1. Il comma 3 dell'articolo 10 della legge regionale 14 maggio 1991, n. 21 (Norme per l'esercizio delle funzioni in materia farmaceutica) è sostituito dal seguente: "

3.Nelle farmacie aperte al pubblico sono impiegabili apparecchi di autodiagnostica destinati ad effettuare le prestazioni analitiche di prima istanza indicate nel decreto del Ministero della salute 16 dicembre 2010 (Disciplina dei limiti e delle condizioni delle prestazioni analitiche di prima istanza, rientranti nell'ambito dell'autocontrollo ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera e), e per le indicazioni tecniche relative ai dispositivi strumentali ai sensi dell' articolo 1, comma 2, lettera d) del decreto legislativo n. 153 del 2009 )."

<sup>18</sup> Tale disposizione recita:

"2.Dopo il comma 3 dell'articolo 10 della l.r. 21/199 è aggiunto il seguente: "

3 bis. Negli esercizi commerciali individuati in base all' articolo 5 del decreto legge 4 luglio 2006, n.223 (Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale), convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n.248, l'impiego di apparecchi di autodiagnostica rapida è consentito limitatamente al rilevamento di prima istanza di trigliceridi, glicemia e colesterolo totale, secondo le modalità stabilite da disposizioni della Giunta regionale."

<sup>19</sup> Ved. d. lgs. 153/2009 "Individuazione di nuovi servizi erogati dalle farmacie nell'ambito del Servizio sanitario nazionale, nonché disposizioni in materia di indennità di residenza per i titolari di farmacie rurali, a norma dell'articolo 11 della legge 18 giugno 2009, n. 69".

<sup>20</sup> Si segnala che, proprio in concomitanza con la chiusura del presente rapporto sulla legislazione, è intervenuta la sentenza n. 44/2017, che sarà oggetto di attenta disamina nel prossimo rapporto, con cui la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità della norma, stabilendo che le prestazioni analitiche di prima istanza non possano essere fornite da esercizi commerciali diversi dalle farmacie convenzionate con il servizio sanitario nazionale.

## 6. LE PRONUNCE DELLA CORTE COSTITUZIONALE

L'eterogeneità dei temi affrontati dalle pronunce della Corte sulla legislazione della nostra Regione nel periodo compreso tra il giugno del 2014 e la fine del 2016 e il numero sostanzialmente ridotto delle decisioni (12) non consentono l'aggregazione del loro esame intorno a questioni di carattere generale.

Nel caso di un conflitto di attribuzione promosso dalla nostra Regione nei confronti dello Stato (sent. C.C. 107/2015), abbiamo una decisione che dichiara la cessazione della materia del contendere con il Governo a fronte della successiva abrogazione della disposizione contestata (sent. C.C. 253/2016), due sentenze che dichiarano l'infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale sollevate rispettivamente dalla magistratura amministrativa (sent. C.C. 171/2014) e dal Governo (sent. C.C. 158/2016) e le otto rimanenti decisioni<sup>21</sup> che, intervenendo nel merito, dichiarano l'illegittimità di singole disposizioni della legislazione regionale.

Per ciò che concerne gli ambiti della potestà legislativa oggetto delle singole decisioni, la competenza esclusiva statale acquisisce natura prevalente e riguarda rispettivamente la tutela della concorrenza (sent. C.C. 47/2015 - sent. C.C. 30/2016<sup>22</sup> - sent. C.C. 265 - 2016), la tutela dell'ambiente (sent. C.C. 197/2014 - sent. C.C. 58/2015<sup>23</sup>) e l'ordinamento civile (sent. C.C. 253/2016).

In ambito finanziario, due sentenze hanno avuto per oggetto l'autonomia finanziaria degli enti locali (sent. C.C. 188-2015 - sent. C.C. 10/2016) e altre due i principi in materia di copertura finanziaria delle spese di cui all'art. 81 Cost. (sent. C.C. 171/2014 - sent. C.C. 181/2015).

L'ultima sentenza (sent. C.C. 158-2016) investe la materia concorrente della produzione trasporto e distribuzione nazionale dell'energia di cui all'art. 117, comma 3 Cost..

È chiaro che lo spazio di maggior attrito e conflitto è rappresentato dalle materie di competenza esclusiva statale come la tutela della concorrenza e dell'ambiente.

Tali materie diventano frequentemente oggetto di dichiarazioni di incostituzionalità della legislazione regionale, anche per la natura espansiva della loro interpretazione da parte della Corte che, sulla base del principio di prevalenza, ne assicura comunque la tutela anche nel caso di interferenza con materie riconducibili alla potestà legislativa concorrente, o addirittura a quella residuale del legislatore regionale.

Così nella sent. C.C. 58/2015, che ha dichiarato l'illegittimità della previsione di un tributo in materia ambientale, si legge:

---

<sup>21</sup> Due decisioni hanno avuto per oggetto disposizioni non più vigenti.

<sup>22</sup> La decisione ha avuto per oggetto una disposizione non più vigente.

<sup>23</sup> La decisione ha avuto per oggetto una disposizione non più vigente.

*il quadro estremamente composito degli interessi sottostanti alla fattispecie normativa in esame determina una inevitabile interferenza tra titoli di competenza formalmente ripartiti tra Stato (tutela dell'ambiente) e Regioni (potestà impositiva di tributi propri), ovvero concorrenti (tutela della salute, governo del territorio). Tale interferenza deve trovare composizione attraverso l'adozione del principio di prevalenza.*

Nella stessa direzione nella successiva sent. C.C. 30/2016<sup>24</sup>, che dichiara l'illegittimità della previsione di un obbligo di provvedere con automezzi nuovi al rinnovo dei parchi autobus successivi al rilascio dell'autorizzazione, si afferma:

*la disposizione introdotta dal legislatore piemontese eccede, dunque, i limiti entro i quali il legislatore regionale può disciplinare la materia, di sua competenza residuale, del trasporto pubblico locale, dato che fra tali limiti vi è quello del rispetto del bilanciamento operato dal legislatore statale nella materia trasversale e prevalente, ad esso affidata in via esclusiva, della «tutela della concorrenza».*

In ambito finanziario si ricordano le due decisioni già analizzate nella sezione dedicata alle pronunce della Corte in tema di copertura finanziaria delle leggi:

- la sentenza 181/2015 che, dichiarando l'illegittimità della utilizzazione come mutuo della anticipazione di cassa, di cui al d.l. 35/2013, riconosce preliminarmente la legittimazione della Corte dei conti a promuovere, in sede di giudizio di parificazione del bilancio regionale, questioni di legittimazione costituzionale di disposizioni della manovra finanziaria che pregiudicano gli equilibri economico finanziari di tale ente;
- la sentenza 188/2015 che, dichiarando l'illegittimità di una irragionevole e sproporzionata riduzione dei trasferimenti finanziari per l'esercizio delle funzioni trasferite alle Province, nega che le scelte operate all'interno della legge di bilancio, pur essendo frutto di discrezionalità politica, possano sottrarsi a qualunque sindacato di legittimità da parte della Corte.

Si riporta di seguito un'analisi delle singole pronunce della Corte.

**Sentenza n. 171/2014:** INFONDATE LE QUESTIONI DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE DEGLI ARTT. 1, 2, E 3 DELLA LEGGE DELLA REGIONE PIEMONTE 25 GENNAIO 2013, N.1 (ISTITUZIONE DEL COMUNE DI MAPPANO) SOLLEVATE IN RIFERIMENTO AGLI ARTT.81, 97 E 119 COST.

---

<sup>24</sup> I principi di tale decisione secondo cui rientra nella competenza legislativa esclusiva statale per la tutela della concorrenza definire i punti di equilibrio fra il libero esercizio di attività siffatte e gli interessi pubblici con esso interferenti vengono richiamati anche nella successiva sentenza 265/2016 che dichiara l'illegittimità della individuazione esclusiva da parte del legislatore piemontese dei soggetti che possono svolgere il servizio di trasporto di persone a chiamata.

La Corte dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 1, 2 e 3 della legge della Regione Piemonte 25 gennaio 2013, n. 1 *“Istituzione del Comune di Mappano”*<sup>25</sup> sollevate dal Tribunale amministrativo regionale per il Piemonte in riferimento agli artt. 81, 97 e 119 della Costituzione.

*Secondo il giudice rimettente l’esegesi degli artt. 81, 97 e 119 Cost. porterebbe alla conclusione che non sia possibile – come invece risulterebbe dalla legge impugnata – istituire un nuovo Comune senza adeguata copertura finanziaria.*

*In particolare la genesi economicamente evanescente del Comune contrasterebbe con il principio del buon andamento della pubblica amministrazione di cui all’art. 97 Cost., poiché l’assenza di risorse priverebbe il nuovo ente di ogni forma di supporto organizzativo e materiale.*

La Corte, pur confermando che la mutazione delle circoscrizioni degli enti locali devono avvenire senza aggravii per la finanza pubblica, dichiara l’infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale sollevate dal giudice amministrativo, in quanto *la legge regionale*<sup>26</sup>*... non avrebbe potuto assicurare alcuna forma di compensazione o copertura finanziaria all’operazione di rideterminazione delle circoscrizioni comunali interessate.*

*La legge regionale si è limitata a dare attuazione alla volontà autonomistica espressa dalle popolazioni interessate attraverso il referendum consultivo.*

*In merito alla pretesa lesione degli equilibri di bilancio, del buon andamento dell’attività amministrativa e dell’autonomia finanziaria degli enti interessati alle operazioni di scorporo, la Corte ritiene che non abbia fondamento l’assunto secondo cui la nascita di un nuovo ente pregiudicherebbe di per sé detti valori.*

*Acclarata la necessità dell’invarianza della spesa, è la terza fase, successiva a quelle preliminari e propedeutiche all’adozione della legge istitutiva, ad incidere sulla conformazione e sugli equilibri di bilancio delle nuove circoscrizioni territoriali.*

**Sentenza n.197/2014:** ILLEGITTIMITÀ DELLA INTRODUZIONE DI ALCUNE AUTONOME FATTISPECIE REGIONALI DI ESCLUSIONE DALLA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA (VAS) E DELLA MANCATA PREVISIONE DELLA PARTECIPAZIONE DEGLI ORGANI DEL MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI AL PROCEDIMENTO DI CONFORMAZIONE AGLI STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E PAESAGGISTICA DELLE VARIANTI AL PIANO REGOLATORE GENERALE COMUNALE E INTERCOMUNALE

---

<sup>25</sup> Attraverso il distacco di porzioni di territorio rispettivamente dai Comuni di Settimo Torinese, Borgaro Torinese, Caselle Torinese e Leini.

<sup>26</sup> *Salva l’ipotesi, non ricorrente nel caso di specie, di un’importanza strategica dello scorporo per il perseguimento di particolari politiche regionali, il cui onere comunque dovrebbe essere sostenuto in conformità alla vigente legislazione.*

La Corte dichiara, a seguito di ricorso governativo, l'illegittimità degli artt. 33<sup>27</sup> e 34<sup>28</sup> della legge della Regione Piemonte 25 marzo 2013, n. 3, recante "*Modifiche alla legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 (Tutela ed uso del suolo) e ad altre disposizioni regionali in materia di urbanistica ed edilizia*" per violazione della competenza esclusiva statale in materia ambientale di cui all'art. 117, comma 2, lett. s) Cost..

L'art. 33 della l.r. 3/2013<sup>29</sup>, che introduce alcune autonome fattispecie di esclusione dalla valutazione ambientale strategica (VAS) rispetto a quelle previste dalla normativa statale, viene dichiarato incostituzionale in quanto *la valutazione ambientale strategica, disciplinata dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), attuativo dei principi comunitari contenuti nella direttiva 27 giugno 2001, n. 2001/42/CE (Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente), attiene alla materia «tutela dell'ambiente» (sentenze n. 227, n. 192, n. 129 e n. 33 del 2011), di competenza esclusiva dello Stato...*

La Corte ribadisce che *interventi specifici del legislatore regionale sono ammessi nei soli casi in cui essi, pur intercettando gli interessi ambientali, risultano espressivi di una competenza propria della Regione (sentenza n. 398 del 2006).*

La violazione del medesimo ambito di potestà esclusiva statale in materia ambientale (art. 117, comma 2 lett. s) Cost.) determina l'illegittimità dell'art. 34 della l.r. 3/2013, nella parte in cui sostituisce l'art. 17, comma 2, della l.r. n. 56 del 1977, *non prevedendo la partecipazione degli organi del Ministero per i beni e le attività culturali al procedimento di conformazione agli strumenti di pianificazione territoriale e paesaggistica delle varianti al piano regolatore generale comunale e intercomunale.*

Richiamando la propria precedente giurisprudenza, la Corte ribadisce, che *la normativa statale – in linea con le prerogative riservate allo Stato dall'art. 117, secondo comma, lettera s), Cost., come anche riconosciute dalla costante giurisprudenza di questa Corte (tra le molte, sentenza n. 235 del 2011) – specificamente impone che la Regione adotti*

---

<sup>27</sup> Nella parte in cui sostituisce l'art. 16-bis, comma 6, della legge della Regione Piemonte 5 dicembre 1977, n. 56 "*Tutela ed uso del suolo*".

<sup>28</sup> *Che sostituisce l'art. 17, comma 2, della legge reg. Piemonte n. 56 del 1977, nella parte in cui non prevedeva la partecipazione degli organi del Ministero per i beni e le attività culturali al procedimento di conformazione agli strumenti di pianificazione territoriale e paesaggistica delle varianti al piano regolatore generale comunale e intercomunale.*

<sup>29</sup> Tale disposizione recita:

"Art.33 (Sostituzione dell'articolo 16 bis della l.r. 56/1977)

1.L' articolo 16 bis della l.r. 56/1977 è sostituito dal seguente:

" Art. 16 bis. (Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari)

omissis

6. Sono escluse dal processo di VAS le varianti di cui al presente articolo che determinano l'uso a livello locale di aree di limitate dimensioni, ferma restando l'applicazione della disciplina in materia di VIA; sono, altresì, escluse dal processo di VAS quando ricorrono tutte le seguenti condizioni:

a) la variante non riduce la tutela relativa ai beni paesaggistici prevista dallo strumento urbanistico o le misure di protezione ambientale derivanti da disposizioni normative;

b) la variante non incide sulla tutela esercitata ai sensi dell'articolo 24;

c) la variante non comporta variazioni al sistema delle tutele ambientali previste dallo strumento urbanistico vigente.

omissis"

*la propria disciplina di conformazione «assicurando la partecipazione degli organi ministeriali al procedimento medesimo» (sentenze n. 211 del 2013 e n. 235 del 2011).*

**Sentenza n. 47/2015:** ILLEGITTIMITÀ DELLA PREVISIONE DI ULTERIORI SPESE PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI ALL'INSTALLAZIONE E MODIFICA DI IMPIANTI FISSI PER TELECOMUNICAZIONI E RADIODIFFUSIONE NON PREVISTE DALLA LEGGE STATALE

La Corte dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 14 della legge della Regione Piemonte 3 agosto 2004, n. 19 (*Nuova disciplina regionale sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici*) a seguito di questione sollevata in via incidentale dal Tribunale ordinario di Torino.

La disposizione regionale, imponendo il pagamento di spese per attività istruttorie per il rilascio delle autorizzazioni all'installazione e modifica di impianti fissi per telecomunicazioni e radiodiffusione non previste dalla legge statale, si pone in contrasto con l'art. 93 del decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259 (*Codice delle comunicazioni elettroniche*), secondo cui «Le Pubbliche Amministrazioni, le Regioni, le Province ed i Comuni non possono imporre per l'impianto di reti o per l'esercizio dei servizi di comunicazione elettronica, oneri o canoni che non siano stabiliti per legge».

Il mancato rispetto di tale principio *che persegue la finalità di garantire a tutti gli operatori un trattamento uniforme e non discriminatorio, attraverso la previsione del divieto di porre a carico degli stessi oneri o canoni*», determina una violazione della competenza esclusiva statale in materia di tutela della concorrenza (art. 117, comma 1, lett. e) Cost.).

**Sentenza n. 58/2015:** ILLEGITTIMITÀ DELLA INTRODUZIONE DI UN TRIBUTO REGIONALE IN MATERIA AMBIENTALE.

La Corte dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 16, comma 4, della legge della Regione Piemonte 24 ottobre 2002, n. 24 "*Norme per la gestione dei rifiuti*" per violazione della competenza esclusiva statale in materia di ambiente (art. 117, comma 2 lett. s) Cost.), a seguito di questione sollevata in via incidentale dalla Commissione tributaria provinciale di Cuneo.

Siamo di fronte ad una disposizione non più vigente, che imponeva una prestazione pecuniaria ai soggetti gestori impianti di riutilizzo di scarti animali trattati ad alto rischio, ma la cui applicazione nel periodo (2006-2007) antecedente la sua abrogazione ad opera della l.r. 28/2008, costringe la Corte a pronunciarsi sul merito.

La Corte osserva che *il quadro estremamente composito degli interessi sottostanti alla fattispecie normativa in esame determina una inevitabile interferenza tra titoli di competenza formalmente ripartiti tra Stato (tutela dell'ambiente) e Regioni (potestà impositiva di tributi propri), ovvero concorrenti (tutela della salute, governo del territorio). Tale interferenza deve trovare composizione attraverso l'adozione del principio di prevalenza.*

L'adozione di tale principio determina la dichiarazione di illegittimità della disciplina introdotta dal legislatore piemontese per violazione della competenza esclusiva statale in materia ambientale, in quanto *nell'ipotesi all'esame, in cui la Regione ha istituito un tributo gravante sul presupposto dello svolgimento di attività rientrante nella gestione dei rifiuti, la riserva di legge statale di cui all'art. 117, secondo comma, lettera s), Cost., deve essere applicata nell'accezione che consenta di preservare il bene giuridico «ambiente» dai possibili effetti distorsivi derivanti da vincoli imposti in modo differenziato in ciascuna Regione.*

**Sentenza n. 107/2015:** NON SPETTAVA ALLA CORTE DEI CONTI LA RICHIESTA, AI PRESIDENTI DEI GRUPPI DEL CONSIGLIO REGIONALE DEL PIEMONTE, DI DEPOSITO DEI CONTI GIUDIZIALI RELATIVI ALLA GESTIONE DEI CONTRIBUTI PUBBLICI RELATIVI AL QUINQUENNIO 2003-2008

A seguito di conflitto di attribuzione promosso dalla Regione Piemonte nei confronti dello Stato, la Corte stabilisce che non spettava alla Corte dei conti, sezione terza giurisdizionale centrale d'appello, emanare il decreto 8 novembre 2013, n. 14, che ha ordinato ai presidenti dei gruppi consiliari del Consiglio regionale piemontese in carica nel quinquennio 2003-2008 di depositare presso la segreteria della sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la Regione Piemonte i conti giudiziari relativi alla gestione dei contributi pubblici relativi a tale quinquennio.

La Corte perviene a questa decisione sulla base del riconoscimento di un difetto di giurisdizione della magistratura contabile, a fronte della assenza in capo ai presidenti dei gruppi consiliari della qualifica di agente contabile, che integra uno dei requisiti soggettivi di tale giurisdizione. Osserva infatti la Corte che *l'eventuale attività materiale di maneggio del denaro costituisce, quindi, in relazione al complesso ruolo istituzionale del presidente di gruppo consiliare, un aspetto del tutto marginale e non necessario (perché i gruppi consiliari ben potrebbero avvalersi per tale incombenza dello stesso tesoriere regionale), e non ne muta la natura eminentemente politica e rappresentativa della figura, non riducibile a quella dell'agente contabile.*

La Corte segnala che la successiva attribuzione, dal 2013 in poi, del potere di verifica della regolarità dei rendiconti dei gruppi consiliari alle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti<sup>30</sup> ha inteso porre rimedio a un precedente vuoto di attribuzioni della magistratura contabile in questa materia.

**Sentenza n. 181/2015:** LA CORTE DICHIARA L'ILLEGITTIMITÀ DI ALCUNE DISPOSIZIONI FINANZIARIE CONTENUTE NELL'ASSESTAMENTO RELATIVO ALL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2003 (L.R. 16/2003) E NELLA SUCCESSIVA L.R. 19/2013 (ULTERIORI DISPOSIZIONI FINANZIARIE PER L'ANNO 2013) IN QUANTO L'ANTICIPAZIONI DI CASSA, DI CUI AL D.L. N. 35 DEL 2013 (DISPOSIZIONI URGENTI PER IL PAGAMENTO DEI DEBITI SCADUTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, PER IL RIEQUILIBRIO FINANZIARIO DEGLI ENTI TERRITORIALI, NONCHÉ IN MATERIA DI VERSAMENTO DI TRIBUTI DEGLI ENTI LOCALI), NON PUÒ ESSERE UTILIZZATA COME UN MUTUO PER GARANTIRE COPERTURE DI SPESA O DISAVANZI

La Corte, a seguito di questione di legittimità sollevata dalla Corte dei conti, sezione regionale di controllo per il Piemonte, dichiara l'illegittimità di alcune disposizioni finanziarie introdotte dalla Regione Piemonte in sede di assestamento 2013 (l.r. 16/2013)<sup>31</sup> e nella successiva l.r. 19/2013 "*Ulteriori disposizioni finanziarie per l'anno 2013 e pluriennale 2013-2015*"<sup>32</sup> per contrasto con gli artt. 81<sup>33</sup> e 119, comma 6, Cost.<sup>34</sup>. Siamo di fronte ad una decisione di natura tecnica di cui ci si limiterà a richiamare la riconosciuta legittimazione del soggetto promotore e la principale questione affrontata.

---

<sup>30</sup> Ved. art. 1, commi 9, 10, 11 e 12, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174 (*Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012*), convertito, con modifiche, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213.

<sup>31</sup> Viene dichiarata l'illegittimità costituzionale della legge della Regione Piemonte 6 agosto 2013, n. 16 (*Assestamento al bilancio di previsione per l'anno finanziario 2013 e al bilancio pluriennale per gli anni finanziari 2013/2015*), nella parte in cui istituisce la spesa relativa alle UPB DB09010 – capitolo 200/0 «Disavanzo finanziario presunto alla chiusura dell'esercizio 2012» e UPB DB20151 – capitolo 156981 «Trasferimenti alle aziende sanitarie regionali per l'erogazione delle risorse di cui all'anticipazione di liquidità ai sensi dell'art. 3, comma 2, del d.l. 35/2013»

Viene dichiarata l'illegittimità costituzionale della legge reg. Piemonte n. 16 del 2013 e della legge reg. Piemonte n. 19 del 2013, nella parte in cui non prevedono l'inserimento, nel Titolo III della spesa del bilancio 2013, di una posta di importo pari alle somme complessivamente incamerate al Titolo V dell'entrata ed erogate da parte dello Stato ai sensi degli artt. 2 e 3 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35 (*Disposizioni urgenti per il pagamento dei debiti scaduti della pubblica amministrazione, per il riequilibrio degli enti territoriali, nonché in materia di versamento di tributi degli enti locali*), convertito con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 6 giugno 2013, n. 64.

<sup>32</sup> Viene dichiarata l'illegittimità costituzionale degli artt. 1 e 2 della legge della Regione Piemonte 29 ottobre 2013, n. 19 (*Ulteriori disposizioni finanziarie per l'anno 2013 e pluriennale 2013-2015*), nella parte in cui hanno approvato gli Allegati A) e C) rispettivamente per la parte spesa UPB DB09010 – capitolo 200/0 «Disavanzo finanziario presunto alla chiusura dell'esercizio 2012» e per la parte spesa UPB DB20151 – capitolo 156985 «Trasferimenti alle aziende sanitarie regionali per l'erogazione delle risorse di cui all'anticipazione di liquidità ai sensi dell'art. 3, comma 2, del d.l.35/2013»;

<sup>33</sup> Il comma 3 dell'art. 81 Cost., recita:

“Ogni legge che importi nuovi o maggiori oneri provvede ai mezzi per farvi fronte.”

<sup>34</sup> Il comma 6 dell'art. 119 Cost., recita:

“I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno un proprio patrimonio, attribuito secondo i principi generali determinati dalla legge dello Stato. Possono ricorrere all'indebitamento solo per finanziare spese di investimento, con la contestuale definizione di piani di ammortamento e a condizione che per il complesso degli enti di ciascuna Regione sia rispettato l'equilibrio di bilancio. È esclusa ogni garanzia dello Stato sui prestiti dagli stessi contratti.”

La magistratura contabile regionale, ritenendo che ai fini di una positiva decisione di parificazione del rendiconto regionale, fosse necessario applicare disposizioni regionali, della cui legittimità costituzionale dubita, investe la Corte del relativo giudizio.

La Corte, nel ritenere legittima la decisione assunta dalla sezione regionale di controllo per il Piemonte della Corte dei conti, osserva che *la Corte dei conti, in sede di giudizio di parificazione del bilancio, è legittimata a promuovere questione di legittimità costituzionale avverso le disposizioni di legge che determinano, nell'articolazione e nella gestione del bilancio stesso, effetti non consentiti dai principi posti a tutela degli equilibri economico-finanziari e dagli altri precetti costituzionali, che custodiscono la sana gestione finanziaria.*

Il problema principale affrontato dalla Corte in questa decisione riguarda i limiti che presiedono all'utilizzo delle risorse finanziarie provenienti dal d.l. n. 35 del 2013 *"Disposizioni urgenti per il pagamento dei debiti scaduti della pubblica amministrazione, per il riequilibrio finanziario degli enti territoriali, nonché in materia di versamento di tributi degli enti locali"*<sup>35</sup>: trattasi di anticipazione di liquidità o mutuo?

Il d.l. 35/2013 ha introdotto una disciplina di carattere speciale e temporanea derogatoria del patto di stabilità interno e di altre disposizioni in materia di finanza pubblica per il pagamento dei debiti scaduti delle amministrazioni pubbliche.

La sezione regionale di controllo per il Piemonte della Corte dei conti sostiene, adducendolo tale argomentazione a motivo principale del proprio ricorso, che la Regione avrebbe invece utilizzato le risorse finanziarie acquisite in base al d.l. 35/2013, non come una anticipazione di liquidità, ma come un mutuo per alterare il disavanzo e per spese di competenza, allargando, in tal modo, il ventaglio della spesa consentita, con violazione contestuale degli artt. 81, quarto comma, e 119, sesto comma, Cost.

La Corte non ignora che la normativa statale contenuta nel d.l. n. 35 del 2013 presenti profili di ambiguità *riguardo alla natura del finanziamento*<sup>36</sup>, ma ritiene sostanzialmente corretta la posizione assunta dalla Corte dei conti nel suo ricorso.

Secondo la Corte infatti *qualificare il finanziamento in esame come vero e proprio mutuo, anziché mera anticipazione di liquidità, porterebbe inevitabilmente a concludere che anche le norme interposte sarebbero contrarie a Costituzione, in quanto palesemente in contrasto con la prescrizione dell'art. 119, sesto comma, Cost..*

*Un'interpretazione sistematica e costituzionalmente orientata delle norme statali porta a concludere che le anticipazioni di liquidità altro non costituiscono che anticipazioni di cassa di più lunga durata temporale rispetto a quelle ordinarie.*

---

<sup>35</sup> Convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 6 giugno 2013, n. 64.

<sup>36</sup> Infatti, *la restituzione di capitale ed interessi è prevista, mediante la predisposizione di un piano di ammortamento, in un periodo non superiore a trenta anni. Quest'ultimo, per la sua durata, appare diverso da uno degli elementi tipici, la brevità, dell'anticipazione di cassa (sentenza n. 188 del 2014).*

La Regione, invece, ha utilizzato tale anticipazione di liquidità come un mutuo, e in parte anche per coprire spese di natura corrente con conseguente violazione dell'art. 119, comma 6 Cost., che impone di indebitarsi solo per spese di investimenti.

*Non sarebbe illegittima l'allocazione del finanziamento statale nel Titolo V dell'entrata, posta contabile che effettivamente concerne le entrate derivanti da operazioni creditizie, prestiti e anticipazioni di cassa e di liquidità, bensì la sua mancata neutralizzazione attraverso una posta di analogo importo al Titolo III della spesa, in modo da evitare che la liquidità confluisca nella copertura integrativa di oneri diversi da quelli previsti dal d.l. n. 35 del 2013.*

**Sentenza n. 188/2015:** ILLEGITTIMITÀ ALL'INTERNO DELLA MANOVRA DI BILANCIO RELATIVA AL 2013 DI UNA IRRAGIENEVOLE E SPROPORZIONATA RIDUZIONE DEI TRASFERIMENTI FINANZIARI PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI TRASFERITE O DELEGATE ALLE PROVINCE IN ASSENZA DI UN PIANO DI RIORGANIZZAZIONE E DI RIALLOCAZIONE DI TALI FUNZIONI

Con la sentenza, della quale si è ampiamente trattato nella sezione dedicata alle pronunce della Consulta in materia finanziaria, la Corte, a seguito di questione sollevata in via incidentale dal Tribunale amministrativo regionale per il Piemonte<sup>37</sup>, dichiara l'illegittimità costituzionale degli artt. 2, commi 1 e 2, e 4 della legge della Regione Piemonte 7 maggio 2013, n. 9 "*Bilancio di previsione per l'anno finanziario 2013 e bilancio pluriennale per gli anni finanziari 2013-2015*"<sup>38</sup> e dell'art. 1 della legge della Regione Piemonte 6 agosto 2013, n. 16 "*Assestamento al bilancio di previsione per l'anno finanziario 2013 e al bilancio pluriennale per gli anni finanziari 2013/2015*"<sup>39</sup>.

Come già si ha avuto modo di osservare, prima di affrontare il merito della decisione la Corte affronta una importante questione preliminare, negando che le scelte operate all'interno della legge di bilancio, pur essendo frutto di discrezionalità politica, possano sottrarsi a qualunque sindacato di legittimità da parte della Corte<sup>40</sup>.

Sulla base di tale rivendicata possibilità di sindacare le scelte operate all'interno di una legge di bilancio regionale, la Corte stabilisce che la disciplina introdotta dal legislatore

---

<sup>37</sup> Con due ordinanze depositate in data 31 gennaio 2014, pronunciate in due giudizi promossi rispettivamente dalla Provincia di Alessandria e dalla Provincia del Verbano Cusio Ossola.

<sup>38</sup> In combinato disposto con l'Allegato A della medesima legge regionale, relativamente all'unità previsionale di base UPB DB05011, capitolo 149827R, nella parte in cui non consentono di attribuire adeguate risorse per l'esercizio delle *funzioni conferite dalla legge della Regione Piemonte 20 novembre 1998, n. 34 (Riordino delle funzioni e dei compiti amministrativi della Regione e degli Enti locali)* e dalle altre leggi regionali che ad essa si richiamano.

<sup>39</sup> In combinato disposto con l'Allegato A della medesima legge regionale, relativamente all'Unità previsionale di base UPB DB05011, capitolo 149827R, nella parte in cui non consentono di attribuire adeguate risorse per l'esercizio delle funzioni conferite dalla legge reg. Piemonte n. 34 del 1998 e dalle altre leggi regionali che ad essa si richiamano.

<sup>40</sup> Osserva infatti la Corte che non si può ipotizzare che la legge di approvazione del bilancio [...] o qualsiasi altra legge incidente sulla stessa costituiscano una zona franca sfuggente a qualsiasi sindacato del giudice di costituzionalità, dal momento che non vi può essere alcun valore costituzionale la cui attuazione possa essere ritenuta esente dalla inviolabile garanzia rappresentata dal giudizio di legittimità costituzionale» (sentenza n. 260 del 1990).

piemontese, riducendo in modo irragionevole e sproporzionato le risorse finanziarie trasferite alle Province per l'esercizio delle funzioni trasferite o delegate, in assenza di un piano di riorganizzazione o ricollocazione, si pone in contrasto con gli artt. 3, 97 e 119 Cost..

Osserva infatti la Corte che appare evidente che una riduzione del cinquanta per cento rispetto all'anno precedente e del sessantasette per cento rispetto al biennio anteriore, ad invarianza di funzioni e senza un progetto di riorganizzazione, si pone in contrasto con i più elementari canoni della ragionevolezza.

Le norme impugnate collidono anche con il principio di buon andamento di cui all'art. 97 Cost., che, nel caso in esame, costituisce uno sviluppo del principio di ragionevolezza di cui all'art. 3 Cost..

L'entità della riduzione delle risorse necessarie per le funzioni trasferite o delegate alle Province piemontesi si riverbera necessariamente anche sull'autonomia di queste ultime, entrando in contrasto con l'art. 119, primo e quinto comma, Cost., nella misura in cui non consente di finanziare le funzioni a loro attribuite.

**Sentenza n. 10/2016:** ILLEGITTIMITÀ ALL'INTERNO DELLA MANOVRA DI BILANCIO RELATIVA AL 2014 DI UNA IRRAGIENEVOLE E SPROPORZIONATA RIDUZIONE DEI TRASFERIMENTI FINANZIARI PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI TRASFERITE O DELEGATE ALLE PROVINCE IN ASSENZA DI UN PIANO DI RIORGANIZZAZIONE E DI RIALLOCAZIONE DI TALI FUNZIONI

La Corte, a seguito di questione sollevata in via incidentale dal Tribunale amministrativo regionale per il Piemonte<sup>41</sup>, dichiara l'illegittimità di alcune disposizioni<sup>42</sup> della legge finanziaria, del bilancio e dell'assestamento della Regione Piemonte relativi all'anno finanziario 2014, nella parte in cui, in modo irragionevole e sproporzionato, riducono – senza alcun piano di riorganizzazione o di riallocazione – le dotazioni finanziarie per l'esercizio delle funzioni conferite alle Province dalla legge della Regione Piemonte n. 34 del 1998, pregiudicandone in tal modo lo svolgimento in contrasto con gli artt. 3, 97, 117 e 119 Cost..

---

<sup>41</sup>A seguito di giudizi promossi dalla Provincia di Novara e di Asti.

<sup>42</sup> Art. 1, comma 1, della legge della Regione Piemonte 5 febbraio 2014, n. 1 (Legge finanziaria per l'anno 2014), in combinato disposto con l'Allegato A della medesima legge regionale, relativamente all'unità previsionale di base UPB DB05011, capitolo 149827, artt. 2, commi 1 e 2, e 3 della legge della Regione Piemonte 5 febbraio 2014, n. 2 (Bilancio di previsione per l'anno finanziario 2014 e bilancio pluriennale per gli anni finanziari 2014-2016), in combinato disposto con l'Allegato A della medesima legge regionale, relativamente all'unità previsionale di base UPB DB05011, capitolo 149827, art. 1 della legge della Regione Piemonte 1° dicembre 2014, n. 19 (Assestamento al bilancio di previsione per l'anno finanziario 2014 e disposizioni finanziarie), in combinato disposto con l'Allegato A della medesima legge regionale, relativamente all'unità previsionale di base UPB DB05011, capitolo 149827, nella parte in cui non consentono di attribuire adeguate risorse per l'esercizio delle funzioni conferite dalla legge della Regione Piemonte 20 novembre 1998, n. 34 (Riordino delle funzioni e dei compiti amministrativi della Regione e degli Enti locali) e dalle altre leggi regionali che ad essa si richiamano.

È chiaro che la decisione si pone come una naturale continuazione della precedente (sent. C.C. 188/2015), che aveva affrontato il medesimo tema all'interno della manovra finanziaria dell'anno precedente relativa all'esercizio finanziario 2013.

Le argomentazioni sulla cui base la Corte dichiara l'illegittimità della estensione al 2014 della irragionevole e sproporzionata riduzione delle risorse finanziarie per le funzioni conferite alle Province sono quelle già sviluppate nella precedente pronuncia:

*- l'entità della riduzione delle risorse necessarie per le funzioni conferite alle Province piemontesi si riverbera sull'autonomia di queste ultime, con conseguente violazione degli articoli 117, 119 e 97 Cost., nella misura in cui non consente di finanziare adeguatamente le funzioni stesse;*

*- la lesione dell'autonomia finanziaria si riflette inevitabilmente sul buon andamento dell'azione amministrativa in quanto la diminuzione delle risorse in così elevata percentuale, «in assenza di correlate misure che ne possano giustificare il dimensionamento attraverso il recupero di efficienza o una riallocazione di parte delle funzioni a suo tempo conferite» (sentenza n. 188 del 2015), costituisce una menomazione della autonomia stessa...;*

*- la quantificazione delle risorse in modo funzionale e proporzionato alla realizzazione degli obiettivi previsti dalla legislazione vigente diventa fondamentale canone e presupposto del buon andamento dell'amministrazione;*

*- l'art. 3 Cost. è stato ulteriormente violato sotto il principio dell'eguaglianza sostanziale a causa dell'evidente pregiudizio al godimento dei diritti conseguente al mancato finanziamento dei relativi servizi.*

### **Sentenza n. 30/2016: ILLEGITTIMITÀ DELL'OBBLIGO DI PROVVEDERE CON AUTOBUS NUOVI AGLI INCREMENTI DEL PARCO AUTOBUS SUCCESSIVI AL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE**

La Corte Costituzionale dichiara, a seguito di questione sollevata in via incidentale dal Tribunale amministrativo regionale per il Piemonte – sezione seconda<sup>43</sup>, l'illegittimità costituzionale dell'art. 12, comma 3, della legge della Regione Piemonte 26 giugno 2006, n. 22 "Norme in materia di trasporto di viaggiatori effettuato mediante noleggio di autobus con conducente" per violazione degli artt. 3, 41 e 117, secondo comma, lettera e), Cost., ovvero rispettivamente del principio di eguaglianza e di libertà di iniziativa economica privata, nonché della potestà esclusiva statale in materia di tutela della

---

<sup>43</sup> Secondo il giudice rimettente la norma regionale «avrebbe introdotto un requisito di esercizio non previsto dal diritto europeo, con effetto discriminatorio nei confronti delle imprese stabilite nella Regione Piemonte, in violazione dell'art.3 nonché dell'art. 117, primo comma, Cost.»; b) la norma si porrebbe «in diretto contrasto con la natura "trasversale" e prevalente della tutela della libera concorrenza» e introdurrebbe «una gravosa restrizione all'utilizzo di autobus usati nei confronti dei soli operatori economici iscritti nel registro della Regione Piemonte, al di fuori dei principi stabiliti dalla legge statale [legge 11 agosto 2003, n. 218, recante «Disciplina dell'attività di trasporto di viaggiatori effettuato mediante noleggio di autobus con conducente»] e delle competenze riservate alla legislazione regionale», violando così gli artt. 3, 41 e 117 Cost..

concorrenza. La disposizione impugnata, attualmente non più vigente<sup>44</sup>, prevedeva che gli incrementi del parco autobus successivi al rilascio dell'autorizzazione dovessero essere effettuati con autobus nuovi.

La questione era sorta nel corso di un giudizio promosso da una ditta di autotrasporto contro la Provincia di Torino per l'annullamento dell'atto con cui il dirigente del servizio trasporti della Provincia aveva respinto l'istanza di nulla-osta all'immatricolazione di un autobus (usato) «ad incremento del parco automezzi dell'impresa ricorrente».

La Corte, richiamando la propria giurisprudenza in materia, osserva che *restringendo la libertà di esercizio dell'attività di noleggio bus con conducente – con l'imposizione del divieto di incremento del parco mezzi con autobus usati –, la norma regionale contestata non solo comporta maggiori oneri in capo alle imprese di trasporto aventi sede in Piemonte rispetto a quelle situate in altre Regioni, ma è altresì idonea a produrre l'effetto (nel caso in cui l'impresa non abbia le maggiori risorse necessarie per comprare un autobus nuovo) di impedire irragionevolmente l'espansione dell'attività delle imprese stesse e, dunque, di limitare la concorrenza e con essa le possibilità di scelta da parte dei committenti (sentenze n. 47 del 2015 e n. 97 del 2014).*

La disposizione introdotta dal legislatore piemontese eccede, dunque, i limiti entro i quali il legislatore regionale può disciplinare la materia, di sua competenza residuale, del trasporto pubblico locale, dato che fra tali limiti vi è quello del rispetto del bilanciamento operato dal legislatore statale nella materia trasversale e prevalente, ad esso affidata in via esclusiva, della tutela della concorrenza.

## **Sentenza n. 158/2016:** INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE DELL'ART. 7 DELLA L.R. 22/2014 IN MATERIA DI DETERMINAZIONE DELLA MISURA DEL CANONE ANNUO PER L'USO DI ACQUA PUBBLICA A FINI ENERGETICI E DI RIQUALIFICAZIONE DELL'ENERGIA

La Corte dichiara non fondata la questione di legittimità dell'art. 7 della legge della Regione Piemonte 24 dicembre 2014, n. 22 "*Disposizioni urgenti in materia fiscale e*

---

<sup>44</sup>La disposizione sottoposta all'esame di questa Corte è stata sostituita dalla legge della Regione Piemonte 3 agosto 2015, n. 20, recante «Modifica alla legge regionale 26 giugno 2006, n. 22 (Norme in materia di trasporto di viaggiatori effettuato mediante noleggio di autobus con conducente). L'articolo 12 della l.r. 22/2006 recita:

“Art. 12. (Qualità degli autobus)

1. Nelle more dell'entrata in vigore di apposita normativa nazionale in materia di requisiti di età dei veicoli adibiti ad attività di noleggio di autobus con conducente, al fine di tutelare la sicurezza degli utenti e dei lavoratori, è vietato alle imprese autorizzate all'esercizio di tale attività l'utilizzo di veicoli di età superiore a quindici anni qualora essi abbiano raggiunto una percorrenza di un milione di chilometri certificata con gli strumenti previsti dalle normative vigenti.

2. I veicoli per i quali è previsto il divieto di utilizzo di cui al comma 1 sono cancellati dagli elenchi relativi ai veicoli autorizzati all'attività di noleggio di autobus con conducente. L'impresa autorizzata, qualora non fornisca i dati relativi all'età e alla percorrenza dei propri veicoli oppure nel caso in cui fornisca dati non veritieri, è soggetta alla sospensione dell'autorizzazione da un minimo di trenta ad un massimo di sessanta giorni.”

3. Le imprese in possesso dell'autorizzazione rilasciata in un'altra Regione o da altro Stato membro dell'Unione europea, che esercitano l'attività di noleggio in Piemonte, devono utilizzare veicoli in possesso dei requisiti di cui al presente articolo.”

*tributaria*” sollevata dal Governo per violazione della competenza esclusiva statale in materia di sistema tributario statale, di cui all’articolo 117, comma 2, lettera e) della Costituzione.

La disposizione introdotta dal legislatore piemontese<sup>45</sup> stabilisce la misura del canone annuo per l’uso di acqua pubblica a fini energetici e di riqualificazione dell’energia, misura diversificata all’interno dell’utilizzazione idroelettrica in modo decrescente in proporzione alla potenza media di concessione.

La Corte, dopo aver ribadito la riconduzione della quantificazione della misura dei canoni idroelettrici alla competenza legislativa concorrente in materia di «produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell’energia» di cui all’art. 117, terzo comma, Cost. (sentenze n. 85 e 64 del 2014), conferma la legittimità della disciplina introdotta dal legislatore piemontese in quanto: *in attesa che sia adottato il d.m. previsto dalla normativa statale,<sup>46</sup> le Regioni possono continuare a determinare i canoni idroelettrici nel rispetto dei principi fondamentali statali nella materia «produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell’energia.*

**Sentenza n. 253/2016:** CESSAZIONE DELLA MATERIA DEL CONTENDERE IN RELAZIONE ALL’ART.2, COMMA 1, LETT.D) DELLA LEGGE DELLA REGIONE PIEMONTE 23 GIUGNO 2015, N. 12 (*PROMOZIONE DI INTERVENTI DI RECUPERO E VALORIZZAZIONE DEI BENI INVENDUTI*) IN MATERIA DI COMMERCIALIZZAZIONE DEI PRODOTTI FARMACEUTICI

---

<sup>45</sup> L’articolo 7 della l.r. 22/14 recita:

“Art. 7. (Misura del canone per l’uso energetico e di riqualificazione dell’energia)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2015 e fino all’adozione di un nuovo regolamento della Giunta regionale in attuazione della legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61” *Disposizioni per la prima attuazione del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152 in materia di tutela delle acque” l’importo unitario del canone annuo per l’uso di acqua pubblica relativo all’uso energetico e di riqualificazione dell’energia è così determinato:*

a) per l’uso energetico:

- 1) 42,00 euro per ogni kw di potenza nominale media per le utenze con una potenza media di concessione superiore o uguale a kw 3.000;
- 2) 38,00 euro per ogni kw di potenza nominale media per le utenze con una potenza media di concessione superiore o uguale a kw 1.000 e inferiore a kw 3.000;
- 3) 36,00 euro per ogni kw di potenza nominale media per le utenze con una potenza media di concessione superiore o uguale a kw 220 e inferiore a kw 1.000;
- 4) 33,00 euro per ogni kw di potenza nominale media per le utenze con una potenza media di concessione superiore o uguale a kw 20 e inferiore a kw 220;
- 5) 28,50 euro per ogni kw di potenza nominale media per le utenze con una potenza media di concessione inferiore a kw 20;

b) per l’uso riqualificazione dell’energia:

- 1) euro 1,00 per ogni kw di potenza nominale di pompaggio.”

<sup>46</sup> Il comma 7 dell’articolo 37 del d.l. 83/12 “*Misure urgenti per la crescita del Paese*” convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, L. 7 agosto 2012, n. 134 recita:

“7. Al fine di assicurare un’omogenea disciplina sul territorio nazionale delle attività di generazione idroelettrica e parità di trattamento tra gli operatori economici, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sono stabiliti i criteri generali per la determinazione, secondo principi di economicità e ragionevolezza, da parte delle Regioni, di valori massimi dei canoni delle concessioni ad uso idroelettrico. Con lo stesso decreto sono fissate le modalità tramite le quali le Regioni e le Province autonome possono destinare una percentuale di valore non inferiore al 20 per cento del canone di concessione pattuito alla riduzione dei costi dell’energia elettrica a beneficio dei clienti finali, con riferimento ai punti di fornitura localizzati nel territorio della Provincia o dell’unione dei Comuni o dei bacini imbriferi montani insistenti nel medesimo territorio interessato dalle opere afferenti alle concessioni di cui al presente comma.”

La Corte dichiara cessata la materia del contendere in relazione alle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 1, lettera d)<sup>47</sup>, della legge della Regione Piemonte 23 giugno 2015, n. 12 (*Promozione di interventi di recupero e valorizzazione dei beni invenduti*), promosse dal Governo, in riferimento all'art. 117, secondo comma, lettere l)<sup>48</sup> e g)<sup>49</sup> terzo comma, della Costituzione.

Tale disposizione, che interviene in materia di commercializzazione di prodotti farmaceutici, è stata infatti abrogata dall'art. 64 della legge regionale 22 dicembre 2015, n.26 (*Disposizioni collegate alla manovra finanziaria per l'anno 2015*).

**Sentenza n. 265/2016:** ILLEGITTIMITÀ DELLA INDIVIDUAZIONE ESCLUSIVA DEI SOGGETTI CHE POSSONO SVOLGERE IL SERVIZIO DI TRASPORTO DI PERSONE A CHIAMATA

La Corte, a seguito di ricorso governativo, dichiara l'illegittimità dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 1 della legge della Regione Piemonte 6 luglio 2015, n. 14, recante "*Misure urgenti per il contrasto dell'abusivismo. Modifiche alla legge regionale 23 febbraio 1995, n. 24 (Legge generale sui servizi di trasporto pubblico non di linea su strada)*".

L'articolo 1 della l.r. 14/2015 inserisce nella l.r. 24/1995 l'art. 1-bis, in virtù del quale il servizio di trasporto di persone, che prevede la chiamata, con qualunque modalità, di un autoveicolo con l'attribuzione di corresponsione economica, può essere esercitato esclusivamente dai soggetti che svolgono il servizio di taxi o di noleggio con conducente (NCC), pena l'applicazione delle sanzioni amministrative previste per l'esercizio abusivo di tali servizi dagli artt. 85 e 86 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 "*Nuovo Codice della strada*".

La disciplina introdotta dal legislatore piemontese definisce il novero dei soggetti abilitati a operare nel settore dei trasporti di persone con le nuove modalità consentite dai supporti informatici, riservandolo in via esclusiva alle categorie abilitate a prestare i servizi di taxi e di noleggio con conducente.

Tale individuazione esclusiva da parte di una legge regionale dei soggetti che possono svolgere una determinata attività economica viene dichiarata incostituzionale per violazione della potestà esclusiva statale in materia di tutela della concorrenza, di cui all'articolo 117, comma 2, lett. e) Cost..

---

<sup>47</sup> L'art. 2 della l.r. 12/2015 recita:

"Art. 2. (*Definizioni*)

1. *Ai fini della presente legge, si definiscono invenduti i seguenti beni:*

omissis

d) *i prodotti farmaceutici e parafarmaceutici di prossima scadenza e destinati all'eliminazione dal circuito commerciale;*

omissis"

<sup>48</sup> L'art. 117, secondo comma, lettera l) Cost., affida alla legislazione esclusiva dello Stato la materia dell'ordinamento civile.

<sup>49</sup> L'art. 117, secondo comma, lettera g), Cost., affida alla legislazione esclusiva dello Stato la materia «ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali».

Osserva infatti la Corte che *definire quali soggetti siano abilitati a offrire talune tipologie di servizi è decisivo ai fini della configurazione di un determinato settore di attività economica: si tratta di una scelta che impone un limite alla libertà di iniziativa economica individuale e incide sulla competizione tra operatori economici nel relativo mercato.*

L'individuazione esclusiva dei soggetti che possono svolgere una determinata attività economica rientra nell'ampia nozione di concorrenza (art. 117, comma 2, lett. e) Cost.), al cui interno sono da ricondurre le barriere all'entrata in un mercato e al libero esplicarsi della capacità imprenditoriale e della competizione tra imprese.

## **7. IL RAFFORZAMENTO DEGLI STRUMENTI DI QUALITÀ DELLA NORMAZIONE E DI VALUTAZIONE DELLE POLITICHE NELL'ORDINAMENTO REGIONALE E NEL PROCESSO LEGISLATIVO**

### **7.1 Premessa**

Il Consiglio regionale del Piemonte prosegue con determinazione il percorso volto a migliorare sempre più la qualità della propria legislazione, consapevole che gli strumenti di qualità della normazione sono elementi imprescindibili della funzione legislativa.

Per quanto riguarda la fase discendente del processo decisionale, il Consiglio regionale presta fin dal 2002 particolare attenzione alla valutazione delle politiche, che rappresenta un innovativo strumento per migliorare la qualità della normazione ed un mezzo per contribuire a realizzare una funzione di controllo assembleare più completa, non esclusivamente inteso in senso ispettivo ma anche come verifica sull'attuazione delle leggi e valutazione degli effetti delle politiche. Inoltre, risponde anche in modo responsabile e trasparente ad una sempre più pressante richiesta proveniente dalla società, di rendere conto dei processi di attuazione, nonché dei risultati ottenuti con le politiche attuate.

Perciò proseguono l'esperienza a livello nazionale con il Progetto CAPIRe (Controllo delle Assemblee sulle Politiche e gli Interventi Regionali) di cui il Consiglio regionale del Piemonte nel 2002 è stato uno dei quattro Consigli promotori con Emilia-Romagna, Toscana e Lombardia, condotto dal 2006 dalla Conferenza dei Presidenti delle Assemblee Legislative, e il costante perseguimento degli obiettivi operativi condivisi con la Carta di Matera del 2007, nonché la costante e fattiva partecipazione anche ai lavori del Laboratorio di pratiche valutative, attivo nell'ambito del Progetto e coordinato, a livello nazionale, da uno dei funzionari componenti l'Unità organizzativa "Qualità della normazione e valutazione delle politiche" <sup>(50)</sup>.

Attualmente, dunque, le attività istituzionali inerenti la qualità sostanziale della normazione di verifica sull'attuazione delle leggi e di valutazione degli effetti delle politiche, che realizzano la funzione di controllo consiliare introdotta nell'ordinamento regionale dall'articolo 71, comma 1, dello Statuto<sup>(51)</sup>, non solo fanno ormai parte pienamente della vita istituzionale dell'Ente ma sono costantemente consolidate e sviluppate. Questo, anche grazie al sistema di garanzia istituzionale che il Piemonte, tra le prime Regioni in Italia, ha scelto di realizzare con l'istituzione del Comitato per la

---

<sup>50</sup> La struttura è composta da funzionari con studi e formazione specifica, acquisita, per quanto riguarda la valutazione, anche tramite le iniziative formative del progetto CAPIRe.

<sup>51</sup> Legge regionale statutaria 4 marzo 2005, n 1 (Statuto della Regione Piemonte).

qualità della normazione e la valutazione delle politiche<sup>(52)</sup>, creando in tal modo uno spazio istituzionale specifico e paritetico, come segno di forte impegno ad accrescere e promuovere la qualità della normazione sia formale che sostanziale e lo svolgimento di una funzione di controllo consiliare completa, intesa non solo in senso ispettivo ma anche come controllo sull'attuazione delle leggi e valutazione degli effetti delle politiche.

## **7.2 La modifica del Regolamento interno del Consiglio regionale in materia di qualità della normazione e valutazione delle politiche regionali**

Uno degli ambiti su cui il legislatore regionale ha posto specifica attenzione nella prima parte della X Legislatura è stato il rafforzamento degli strumenti di qualità della normazione e della funzione di controllo, svolta ai sensi dell'articolo 71, comma 1, dello Statuto, e della più completa realizzazione del principio di qualità della normazione di cui all'articolo 48 dello Statuto stesso.

In questa prospettiva è stato profondamente modificato, con la Deliberazione C.R. 141-16725 del 10 maggio 2016, il Capo VI del Regolamento interno del Consiglio regionale dedicato alla Qualità della Legislazione. Dal punto di vista sistematico la Deliberazione ha sostituito gli articoli 44, 45 e 46 e ha inserito due nuovi articoli il 46 bis e il 46 ter. Inoltre, ha modificato l'articolo 82, comma 3 e ha integrato le norme attuative, precedentemente disciplinate dalla Deliberazione dell'Ufficio di Presidenza del 14 giugno 2010, n. 100, nel Capo VI del Regolamento interno.

Sotto l'aspetto sostanziale, merita sintetizzare alcune delle innovazioni più rilevanti sia inerenti i principi e gli strumenti in materia di qualità della legislazione, sia riguardanti il Comitato per la qualità della normazione e la valutazione delle politiche, che diviene esplicitamente il tramite attraverso cui il Consiglio regionale svolge queste funzioni attinenti la qualità normativa e la funzione di controllo consiliare inteso come controllo sull'attuazione delle leggi e valutazione delle politiche regionali. Per quanto riguarda i principi e gli aspetti definatori da un lato viene espressamente riconosciuto che la funzione di controllo consiliare prevista dall'articolo 71, comma 1, dello Statuto è parte integrante del principio di qualità della legislazione (53), dall'altro vengono completati e circoscritti gli elementi concettuali che caratterizzano i due strumenti di qualità sostanziale della normazione utilizzati per dare avvio e realizzare le attività informative utili a realizzare il controllo sull'attuazione delle leggi e la valutazione delle politiche, le

---

<sup>52</sup> Articolo 46 del Regolamento interno del Consiglio del Piemonte (Deliberazione del Consiglio Regionale 24 luglio 2009, n. 269-33786 (Regolamento interno del Consiglio regionale del Piemonte), entrato in vigore nel 2010 con l'inizio della IX Legislatura. Per la X legislatura, il Comitato è stato istituito con Decreto del Presidente del Consiglio n. 1 del 05 novembre 2014.

<sup>53</sup> I Regolamenti interni dei Consigli regionali di altre Regioni seguono esplicitamente questa impostazione, ad esempio l'articolo 57 del Regolamento interno del Consiglio regionale della Regione Abruzzo e l'articolo 82 del Regolamento interno del Consiglio regionale della Regione Campania.

clausole valutative e le missioni valutative. Inoltre, accanto alle competenze del Comitato originariamente previste<sup>(54)</sup>, anch'esse integrate e collocate, in un assetto sistematico differente, sono molti gli elementi di novità introdotti per favorire un'azione sempre più incisiva di questo organismo, dai quali traspare l'intenzione del legislatore di attribuirgli un ruolo cardine nell'architettura istituzionale del processo legislativo per il miglioramento della qualità della normazione e per l'effettivo svolgimento della funzione di controllo consiliare.

In primo luogo, gli scopi istituzionali del Comitato, migliorare la qualità della normazione, i processi decisionali e consentire la funzione di controllo ai sensi dell'articolo 71, comma 1 dello Statuto, sono ora indicati esplicitamente; inoltre è attribuita al Comitato la competenza per l'individuazione delle esigenze conoscitive del Consiglio regionale inerenti questo aspetto della funzione di controllo consiliare. Sotto altro profilo viene prevista la possibilità per il Comitato di sottoporre in qualsiasi fase del processo legislativo le osservazioni e gli interventi che ritiene utili al miglioramento della qualità della normazione, alla manutenzione normativa e alla valutazione delle politiche sia alle Commissioni consiliari sia all'Assemblea e di chiedere al Presidente del Consiglio che un progetto di legge venga assegnato alla Commissione consiliare competente in sede legislativa<sup>(55)</sup>.

La modifica regolamentare attribuisce all'organismo altresì un'articolata serie di competenze in ordine alle clausole valutative<sup>(56)</sup>, integrando, come già accennato, la competenza precedente<sup>(57)</sup>. A questo proposito, una delle novità di rilievo è rappresentata dall'assegnazione al Comitato in sede consultiva per l'esame dei progetti di legge regionale che contengano al momento della presentazione norme finalizzate al controllo sull'attuazione delle leggi e alla valutazione degli effetti delle politiche. Dall'approvazione della novella regolamentare sono stati resi dal Comitato due pareri a seguito di assegnazione in sede consultiva su un totale di 10 pareri resi dall'inizio della legislatura al 31 dicembre 2016. Nello stesso periodo sono state approvate n. 11 clausole valutative su totale di 42 vigenti e sono pervenute 20 relazioni in risposta agli obblighi informativi contenuti nelle clausole valutative<sup>(58)</sup>.

---

<sup>54</sup> L'articolo 46, secondo comma, conferiva al Comitato per la qualità della normazione e la valutazione delle politiche una competenza propria riguardo la promozione di missioni valutative, nonché di iniziative inerenti lo studio e la divulgazione della valutazione delle politiche e degli strumenti di qualità normativa. Inoltre, il comma 3, individuava, come competenze derivate dalle Commissioni consiliari, l'espressione di pareri in merito alla formulazione delle norme finalizzate al controllo sull'attuazione delle leggi e alla valutazione degli effetti delle politiche regionali contenute nei progetti di legge e la verifica del rispetto degli obblighi informativi nei confronti del Consiglio regionale e delle Commissioni previsti da clausole valutative, nonché la cura della realizzazione degli eventuali documenti di analisi delle relazioni.

<sup>55</sup> Articolo 30 del Regolamento interno del Consiglio regionale.


<sup>56</sup> Sono specifici articoli di legge con i quali si innescano le attività di valutazione tramite cui si realizza la funzione di controllo consiliare ai sensi dell'articolo 71, comma 1 dello Statuto.

<sup>57</sup> L'originario articolo 46 del Regolamento interno del Consiglio, prevedeva in materia di Clausole valutative, come unica competenza specifica, che il Comitato rendesse un parere su questi particolari articoli di legge, solo su richiesta della competente Commissione consiliare.

<sup>58</sup> Per un quadro completo riguardo la situazione degli strumenti inerenti la valutazione delle politiche è consultabile il [monitoraggio](http://www.cr.piemonte.it/dwd/10/assemblea/altrecom/normazione/monitoraggio.pdf) curato dall'unità organizzativa competente, al seguente indirizzo web: <http://www.cr.piemonte.it/dwd/10/assemblea/altrecom/normazione/monitoraggio.pdf>

Il diagramma di flusso che segue rappresenta il quadro d'insieme della procedura di approvazione di una clausola valutativa, risultante dal complesso delle disposizioni che, prevedendo un rapporto sinergico e dialettico tra il Comitato e le Commissioni consiliari, delineano anche una nuova ed innovativa definizione dei ruoli in materia.

### Diagramma di flusso dell'approvazione di una clausola valutativa



### **7.3 I nuovi rapporti istituzionali tra il Consiglio regionale e l'Istituto di ricerche economiche e sociali del Piemonte (I.R.E.S.)**

Un altro rilevante elemento che ha caratterizzato i primi trenta mesi della X Legislatura per quel che concerne la qualità della normazione e la valutazione delle politiche è stata l'approvazione della legge regionale n. 3 del 08 febbraio 2016 "Modifiche alla legge regionale 3 settembre 1991, n. 43 (Nuova disciplina dell'Istituto di ricerche economico e sociali del Piemonte I.R.E.S. Abrogazione legge regionale 18 febbraio 1985, n. 12)" che prevede alcune prime e parziali modifiche all'assetto istituzionale dell'IRES Piemonte. L'intervento legislativo, nato su proposta dei componenti del Comitato per la qualità della normazione e la valutazione delle politiche, è divenuto legge regionale con il larghissimo consenso dell'Assemblea a conferma della grande sensibilità dell'intero arco istituzionale per le funzioni consiliari di qualità della normazione e di controllo sull'attuazione delle leggi e di valutazione delle politiche, nonché della volontà di renderle sempre più parti integranti dei processi decisionali.

Questa legge di modifica rafforza prima di tutto il legame "operativo" tra l'Istituto di ricerca e il Consiglio regionale e tende ad accrescere l'ingresso sistematico nel processo legislativo di conoscenze basate su evidenza empirica e pertanto utili a migliorare la qualità sostanziale della normazione, rendendo tra l'altro sempre più effettiva la funzione di controllo degli organi legislativi, inteso, come già accennato, come controllo non formale sull'operato dell'Esecutivo ma rivolto all'attuazione e alla valutazione delle politiche pubbliche e, di conseguenza, orientato al miglioramento della qualità del ciclo della regolazione.

Il percorso promosso dalla novella legislativa si basa essenzialmente su tre modifiche all'assetto istituzionale dell'Ires Piemonte. Viene perfezionata la missione principale dell'Istituto, specificando che le attività di ricerca sono svolte a supporto sia della Giunta che del Consiglio regionale, in particolare in materia di programmazione socioeconomica, territoriale e di analisi e valutazione delle politiche. Le funzioni istituzionali dell'Ires Piemonte vengono parzialmente ridefinite e integrate da alcuni compiti specifici: lo svolgimento di studi e approfondimenti riguardo l'analisi e la valutazione delle politiche e di missioni valutative promosse dal Comitato per la qualità della normazione e la valutazione delle politiche, nonché il fornire supporto per gli adempimenti agli obblighi informativi derivanti dalle clausole valutative. Inoltre, fulcro operativo del nuovo assetto, elaborato per garantire al Consiglio regionale un flusso informativo stabile e di qualità che possa facilitare decisioni legislative più consapevoli, è il riordino e l'aggiornamento della disciplina che concerne i programmi annuali e pluriennali di ricerca dell'Istituto. A questo proposito sono dettati con chiarezza i tempi di ciascuna fase della procedura per approvazione dei programmi di ricerca, che devono

acquisire efficacia entro la scadenza del periodo di validità dei precedenti; inoltre è stabilito che essi comprendano anche le esigenze conoscitive espresse dal Consiglio regionale.

L'attuazione di tale procedura comporta un doppio coinvolgimento del Comitato per la qualità della normazione e la valutazione delle politiche. Il primo, nella fase prodromica alla predisposizione da parte del consiglio di amministrazione dell'IRES Piemonte e alla presentazione da parte della Giunta al Consiglio regionale dei programmi annuali e pluriennali, per consentire al Comitato per la qualità della normazione e la valutazione delle politiche l'identificazione delle esigenze conoscitive attinenti le proprie competenze<sup>(59)</sup>.

Il secondo (con parere) nella fase istruttoria successiva alla presentazione al Consiglio regionale dei programmi da parte della Giunta ma antecedente alla loro approvazione definitiva da parte dell'Assemblea<sup>(60)</sup>. Nel periodo considerato il Comitato ha reso il parere previsto per l'approvazione del programma di ricerca annuale dell'Istituto di ricerca relativo all'anno 2016 e, al termine di un articolato percorso di incontri e approfondimenti, con la deliberazione n. 1/2016 ha identificato le esigenze conoscitive del Consiglio regionale da inserire nei programmi di ricerca annuale per il 2017 e pluriennale 2017-2019, apportando in tal modo un fondamentale contributo all'avvio della fase consiliare di completa attuazione della modifica all'assetto istituzionale dell'Istituto di ricerca piemontese.

---

<sup>59</sup> È la competenza, già accennata nel testo, prevista dall'articolo 46 ter, comma 2, del Regolamento interno del Consiglio, che attribuisce ora al Comitato la competenza ad individuare le esigenze conoscitive del Consiglio regionale inerenti la funzione di controllo di cui all'articolo 71, comma 1, dello Statuto.

<sup>60</sup> Articolo 3 ter, comma 6 della legge regionale 3 settembre 1991, n. 43 (Nuova disciplina dell'Istituto di ricerche economico e sociali del Piemonte I.R.E.S. Abrogazione legge regionale 18 febbraio 1985, n. 12), come recentemente modificata dalla legge regionale n. 3 del 2016 in commento.

## **8. L'USO DEL LINGUAGGIO DI GENERE NELL'ATTIVITÀ LEGISLATIVA E AMMINISTRATIVA DEL CONSIGLIO REGIONALE DEL PIEMONTE**

Nel corso della prima metà della X legislatura, l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale ha assunto tra gli obiettivi da perseguire quello di uniformare il proprio linguaggio in tutte le sue forme espressive - dagli atti legislativi a quelli amministrativi ed alla modulistica, dal sito web all'attività giornalistica - decidendo di dotarsi di linee guida volte all'eliminazione degli stereotipi e di tutte le discriminazioni linguistiche basate sul genere.

Detto obiettivo ha rappresentato l'ultima tappa di un percorso già avviato dalla Regione Piemonte negli anni passati, in cui sono stati affrontati, a più riprese, il tema della parità di genere e, in tale ambito, quello del pari trattamento linguistico.

La decisione dell'Ufficio di Presidenza si inserisce, comunque, in un quadro già delineato a livello sia nazionale sia europeo.

In particolare, a livello statale il Codice delle pari opportunità, adottato con il decreto legislativo 198/2006, aveva stabilito, all'articolo 1, comma 4, che *"l'obiettivo della parità di trattamento e di opportunità tra donne e uomini deve essere tenuto presente nella formulazione e attuazione, a tutti i livelli e ad opera di tutti gli attori, di leggi, regolamenti, atti amministrativi, politiche e attività"*.

La Raccomandazione del Consiglio d'Europa R(90)4, tuttavia, già nel 1990 aveva invitato gli Stati membri all'utilizzo di un linguaggio non sessista che tenesse conto della presenza, dello *status* e del ruolo delle donne nella società suggerendo al contempo di adeguare la terminologia dei testi giuridici, dell'amministrazione pubblica e dell'educazione in armonia con il principio dell'uguaglianza dei sessi.

La Regione Piemonte - che nel preambolo al suo Statuto, approvato nel 2005, ha assunto tra i propri valori fondanti la "pari dignità di genere" - ha introdotto nel proprio ordinamento la prospettiva di genere nel linguaggio nel marzo del 2009, con la legge n. 8 avente a oggetto "Integrazione delle politiche di pari opportunità di genere nella Regione Piemonte e disposizioni per l'istituzione dei bilanci di genere". Con riferimento alla comunicazione istituzionale dell'ente, ciò è avvenuto attraverso la valorizzazione del ruolo della donna nonché con la promozione di una rappresentazione dei ruoli maschile e femminile volta a contrastare stereotipi ormai consolidatisi.

Al fine di superare la prevalenza del genere maschile usato anche per indicare il femminile, ossia il cosiddetto maschile inclusivo, nel marzo 2015 il Consiglio regionale ha anche approvato all'unanimità la mozione n. 231 "Uso del linguaggio di genere". Il Consiglio è diventato così parte attiva per promuovere un percorso di revisione del linguaggio utilizzato nella Pubblica amministrazione teso a contribuire all'acquisizione di nuove abitudini linguistiche che tengano conto della presenza femminile.

Nel dicembre 2015, il Consiglio regionale ha poi organizzato un momento informativo dedicato al tema "Il linguaggio e la parità di genere" rivolto a Consiglieri e Consigliere regionali, al personale dei Gruppi consiliari e degli uffici di comunicazione nonché al personale che si occupa, a qualunque titolo, della redazione degli atti, della gestione del sito istituzionale, dell'attività di comunicazione o di relazione con il pubblico.

A seguito della citata mozione, l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale ha altresì approvato, con deliberazione n. 22 del 1 marzo 2016, la Carta di intenti "Io parlo e non discrimino". Oltre al Consiglio regionale, gli enti promotori della Carta sono stati la Regione Piemonte, la Città metropolitana, il Comune di Torino, l'Università degli Studi e il Politecnico. Il Consiglio regionale ha così deciso di porre in essere gli adempimenti necessari per dare attuazione agli impegni previsti al primo punto della Carta, quali "attivarsi affinché nei propri statuti, regolamenti, atti, documenti e nella modulistica non siano presenti forme di discriminazione di genere nel linguaggio".

Da ultimo, la Regione ha approvato la legge regionale 23 marzo 2016, n. 5, recante norme di attuazione del divieto di ogni forma di discriminazione e della parità di trattamento nelle materie di competenza regionale e che, con riguardo al pari trattamento linguistico, prevede l'attuazione di interventi finalizzati a favorire l'adozione da parte del personale regionale non solo di comportamenti ma anche di linguaggi coerenti con i principi contenuti nella legge, tra cui il divieto di discriminazione fondato sul sesso e sull'identità di genere.

La definizione dell'obiettivo sopra richiamato ha dunque tenuto conto sia del contesto e del quadro di riferimento nel quale esso è nato, sia della constatazione che professioni e funzioni, un tempo ricoperte in maniera esclusiva o prevalente dagli uomini, sono oggi svolte indifferentemente da entrambi i sessi.

La consapevolezza che le parole concorrono a formare le identità individuali e collettive e che costituiscono, pertanto, un potente mezzo per l'affermazione o, al contrario, la negazione dei diritti, ha rafforzato la scelta di portare avanti le tematiche sulla parità di genere anche sotto il profilo linguistico.

Nell'approccio a tale questione è, infatti, emerso chiaramente come anche il linguaggio rappresenti uno strumento fondamentale attraverso il quale far passare messaggi e concetti.

Per questo l'Ufficio di Presidenza ha ritenuto importante dare ampia attenzione al tema della parità linguistica all'interno dell'ente, assegnando per l'anno 2016 a tutti i direttori delle strutture del Consiglio regionale un obiettivo trasversale avente a oggetto la "Revisione del linguaggio utilizzato negli atti amministrativi e legislativi al fine di eliminare le forme discriminatorie nel linguaggio legislativo e amministrativo", anche attraverso prove di riscrittura di un atto del Consiglio regionale. Nella fattispecie si è scelto di intervenire proprio sullo Statuto regionale, in parte rispondendo al suggerimento

della sopra menzionata Carta di intenti, ma in particolar modo allo scopo che fosse proprio la fonte su cui si fonda l'ordinamento regionale a dettare l'orientamento sulla questione.

La predisposizione di linee guida tese a fornire suggerimenti per la revisione del linguaggio adottato dal Consiglio regionale è avvenuta concretamente attraverso la costituzione, nel giugno 2016, di un gruppo di lavoro interdirezionale. Da subito il gruppo si è reso conto della necessità di approcciarsi al tema del linguaggio di genere con una rinnovata mentalità, in quanto a dover essere modificato non doveva essere solo il modo di scrivere bensì, soprattutto, quello di pensare. A tal fine si è inizialmente ritenuto di addivenire a un'applicazione *tout court* del linguaggio di genere, senza cioè proporre vie di mezzo: il cambio di mentalità non può, infatti, avvenire ricorrendo a soluzioni intermedie, le quali tendono a produrre per lo più risultati ibridi e non efficaci.

Tuttavia, si è allo stesso tempo compreso che il linguaggio è strettamente correlato al contesto di riferimento e che ogni ambito presuppone espressioni o formulazioni dotate di una propria peculiarità. All'interno del Consiglio regionale diversi sono, infatti, gli ambiti di interesse: la comunicazione istituzionale e il sito web, che rappresentano l'interfaccia del Consiglio stesso, comportano, ad esempio, modalità espressive differenti da quelle utilizzabili nei provvedimenti normativi e amministrativi che, oltre a contenere riferimenti testuali alla vigente normativa nazionale, utilizzano categorie e istituti che non devono creare equivoci a chi le applica. L'utilizzo del linguaggio di genere presuppone, dunque, un'attenta valutazione non solo del destinatario, ma anche dell'ambito di applicazione.

La specificità dei contesti di interesse del Consiglio regionale ha pertanto evidenziato l'opportunità di suddividere il gruppo di lavoro in tre sottogruppi: Normativa, Comunicazione, Amministrazione e Segreterie di Direzione, ciascuno dei quali ha poi provveduto ad approfondire la tematica in relazione al proprio ambito di competenza partendo da una rilettura di testi selezionati per verificare il rispetto della parità linguistica tra i generi.

Il gruppo plenario e i sottogruppi hanno svolto le rispettive attività parallelamente e le criticità emerse a livello di singoli gruppi tematici sono sempre state riportate in sede collegiale ai fini di una loro condivisione e di conseguenti scelte unitarie.

In un secondo momento si è poi deciso di istituire un ulteriore sottogruppo formato da due componenti di ogni gruppo tematico ai fini della predisposizione delle linee guida recanti regole e suggerimenti di carattere generale.

L'elaborazione delle linee guida si è fondata, in primo luogo, sull'applicazione delle regole della grammatica italiana esistenti e ha tenuto conto delle indicazioni dell'Accademia della Crusca nonché di pubblicazioni di altre amministrazioni che già avevano approfondito il tema.

Anche la prova di revisione dello Statuto nella sua interezza ha consentito di acquisire elementi preziosi per la successiva stesura delle linee guida, così come tutte le altre sperimentazioni poste in essere.

Se in un primo momento sembrava che tutte le linee potessero essere inserite in un'unica parte di carattere generale, è parso poi più funzionale suddividere il manuale in due sezioni. La prima, di carattere generale, è rivolta all'intero Consiglio regionale, indipendentemente dai ruoli ricoperti e dalle attività svolte; la seconda, suddivisa in tre parti, è invece relativa ai tre contesti specifici: normativo, amministrativo e della comunicazione.

Benché per ottenere una visione completa sia necessaria la lettura combinata delle linee guida nel loro insieme, tale suddivisione consente, in realtà, una consultazione mirata delle stesse in base allo specifico ambito di interesse. Pertanto le singole parti possono essere consultate anche l'una indipendentemente dall'altra.

Le linee guida constano, inoltre, di un glossario, che fornisce i suggerimenti di declinazione di ciascun termine al femminile e le eventuali formulazioni neutre, di una parte recante i riferimenti normativi che costituiscono il quadro di sistema nel quale l'obiettivo si è sviluppato, e, infine, di una sezione bibliografica la quale elenca gli studi e gli approfondimenti tematici consultati e che hanno costituito il supporto per approcciarsi alla questione e meglio comprenderla.

Infine, nel predisporre le regole su un uso corretto della parità linguistica si è ritenuto importante richiamare l'attenzione su una riflessione fondamentale per quanto attiene, in particolare, il linguaggio di genere applicato alla normazione, che può, però, interessare anche l'ambito amministrativo. Ciò che, in sintesi, è emerso dai lavori è l'esigenza di temperare l'applicazione del pari trattamento linguistico con il contesto di riferimento, i destinatari, l'immediatezza del messaggio, la certezza normativa, le regole di tecnica legislativa e la lunghezza dell'atto. Qualsiasi intervento sui testi non deve, infatti, compromettere la comprensibilità e l'efficacia dei contenuti e, al contempo, deve armonizzarsi con il principio della semplificazione, della chiarezza e dell'immediatezza del linguaggio della pubblica amministrazione.

Un'applicazione "integralista" del linguaggio di genere, la cui scelta è comunque rimessa in via definitiva al legislatore, non è stata tuttavia ritenuta estendibile in via automatica a tutti gli atti normativi in quanto, soprattutto nei casi di testi lunghi e complessi, si è rilevato che il ricorso all'utilizzo di entrambi i generi può creare ridondanza, appesantimento della lettura e, cosa ancor più grave, scarsa chiarezza.

Questa riflessione risulta rafforzata dalla constatazione che la legge regionale, così come gli atti amministrativi, i modelli e i contratti, si inseriscono spesso o fanno comunque riferimento a un contesto normativo statale in cui esistono espressioni ormai

standardizzate che potrebbero creare confusione se disapplicate in favore di formule innovative.

La strada che si è suggerito di intraprendere è, dunque, quella di stabilire, di volta in volta, in funzione della materia trattata, se utilizzare o meno il linguaggio di genere.

Un ulteriore elemento oggetto di considerazione è che l'effettiva applicazione del pari trattamento linguistico non dovrebbe interessare esclusivamente la sola fase di predisposizione dei progetti di legge in sede di presentazione degli stessi, ma anche i lavori immediatamente successivi di commissione e di aula. Sarà quindi necessario valutare caso per caso come procedere all'adeguamento dei contenuti normativi nelle varie fasi del procedimento legislativo.

Anche nelle more dell'adozione delle linee guida, le strutture dell'ente hanno di fatto provveduto ad adottare in via sperimentale formule rispettose del pari trattamento linguistico. Sono stati, infatti, oggetto di aggiornamento i contenuti delle pagine del sito web, delle pubblicazioni, dei materiali informativi, degli inviti, dei programmi di convegni e dei comunicati stampa. Allo stesso modo, è stata revisionata la modulistica interna e quella rivolta all'esterno, le circolari nonché, laddove non si sia ravvisato il rischio di ingenerare confusione facendo riferimento a formule ormai entrate nell'uso comune, gli avvisi e i bandi di gara.

Con riguardo alle sperimentazioni effettuate dai Settori si sottolinea, in particolare, quello del Settore Organismi consultivi ed Osservatori e quello del Settore Studi, Documentazione e supporto giuridico legale. Il primo aveva già avuto occasione di confrontarsi con il tema nell'ambito dell'attività a supporto della Consulta delle elette e della Consulta femminile regionale del Piemonte, svolgendo in proposito un'approfondita verifica sui relativi atti istitutivi e sugli statuti degli organismi consultivi, la cui terminologia è stata, nel corso della sperimentazione, conformata nell'ottica del linguaggio di genere. Il secondo ha, invece, proceduto a una sperimentazione dell'applicazione del linguaggio di genere nella stesura della deliberazione dell'Ufficio di Presidenza recante disposizioni per le modalità di elezione e di designazione dei componenti e delle componenti del Consiglio delle autonomie locali di cui alla l.r. 30/2006 approvata dall'Ufficio di Presidenza il 14 luglio 2016. In tale atto tutte le cariche sono indicate sia al maschile sia al femminile.

Se l'applicazione del linguaggio di genere è già operativo praticamente in tutti gli ambiti del Consiglio regionale - da quello della comunicazione a quello amministrativo e normativo in senso lato - per quanto attiene, invece, al contesto più squisitamente legislativo, dove, come detto, è emersa l'inapplicabilità *tout court* del pari trattamento linguistico, è fondamentale che sia l'organo politico a fornire indicazioni precise e univoche su come approcciarsi alla scrittura, prima, e alle eventuali modifiche, poi. In tal senso, fondamentale si rivelerà l'esperienza quotidiana.

La deliberazione n. 56 del 16 marzo 2017, con cui l'Ufficio di Presidenza ha, infine, formalmente adottato le linee guida del Consiglio regionale del Piemonte in ordine al pari trattamento linguistico, costituisce solo apparentemente l'atto finale di un percorso volto a garantire l'uniformità del linguaggio adottato all'interno dell'ente. Si apre ora la fase dell'attuazione non solo sperimentale: spetta, infatti, a chiunque operi, a qualunque titolo, all'interno dell'istituzione consiliare utilizzare quotidianamente gli strumenti forniti, metabolizzando un processo che è prima di tutto mentale e non solo meramente 'burocratico'.

## 9. LA PRESENZA FEMMINILE NELLE NOMINE E DESIGNAZIONI DI COMPETENZA DEL CONSIGLIO REGIONALE

Dall'inizio della X legislatura regionale fino al 31 dicembre 2016 sono stati nominati o designati 236 soggetti di cui 78 sono donne.

Il dato però deve essere esaminato alla luce di alcune considerazioni:


- in primo luogo occorre tenere conto del fatto che il calcolo è stato formulato computando tutte le nomine e designazioni effettuate senza considerare che alcuni soggetti rivestono più incarichi
- inoltre, la percentuale di presenza femminile è senz'altro innalzata con la nomina delle componenti della Commissione per le pari opportunità fra uomo e donna in cui i 15 membri sono tutte donne.

### Rappresentazione grafica

Totale nominati: 236

Uomini: 158

Donne: 78



Esaminando poi alcuni degli enti di maggiore importanza, il cui rinnovo coincide con l'inizio della legislatura, emerge che la percentuale di presenza femminile è variabile ma registrando, in generale, un aumento all'interno dei Collegi dei Revisori.


Ad esempio:

**Consorzio per il sistema informativo regionale** – Csi Piemonte - Consiglio di amministrazione - Nomina di 2 membri di cui 1 anche in rappresentanza degli enti di cui all'art. 2, comma 1, lettera c) dello Statuto: la nomina è ricaduta su un uomo e su una donna e la stessa cosa è avvenuta per la nomina del Collegio sindacale




**Ente per il diritto allo studio universitario** - Consiglio di amministrazione - Nomina 3 membri di cui uno in rappresentanza delle minoranze, uno dei quali con funzioni di presidente (di cui 2 uomini e 1 donna)

Collegio dei revisori dei conti - Nomina di 5 membri di cui 3 effettivi e 2 supplenti, eletti con separate votazioni e con voto limitato a 2 per gli effettivi e 1 per i supplenti (di cui 3 uomini e 2 donne)




**Istituto di Ricerche Economico e Sociali del Piemonte – I.R.E.S.** – Consiglio di Amministrazione – Elezione di 5 membri con voto limitato a 3 (di cui 4 uomini e 1 donna) e Collegio dei Revisori dei Conti – Designazione di 3 membri effettivi, di cui 1 con funzioni di Presidente, e due supplenti (di cui 2 uomini e 3 donne)



Infine, prendendo in considerazione gli enti in cui si procede alla nomina o designazione di almeno due soggetti (computando gli enti nel loro complesso, indipendentemente dal fatto che il Consiglio regionale sia competente alla nomina in merito ad uno solo o ad entrambi gli organi presenti), si rileva quanto segue.

Su un totale di 39 enti sono presenti 57 donne, come risulta dal grafico sottostante: è possibile, quindi dedurre che, nelle nomina di competenza del Consiglio regionale, sia presente un buon equilibrio rispetto alla presenza maschile e femminile all'interno degli enti.



## **10. OSSERVATORIO SULL'APPLICAZIONE DEGLI ATTI DI INDIRIZZO APPROVATI DAL CONSIGLIO REGIONALE**

Gli atti di indirizzo politico costituiscono lo strumento mediante il quale il Consiglio esprime il proprio orientamento su questioni specifiche o di interesse generale e formula indicazioni e indirizzi politici alla Giunta, impegnandola ad intervenire.

Dopo la riforma costituzionale si è accentuato il ruolo di indirizzo e controllo del Consiglio rispetto all'attività della Giunta, come prevede peraltro il nuovo Statuto e che si concretizza mediante la presentazione e discussione degli ordini del giorno o delle mozioni presentati sia dalla maggioranza che dall'opposizione.

Nel corso dell'anno 2005 è stato avviato, su richiesta specifica dei Consiglieri regionali, l'Osservatorio sull'applicazione degli atti di indirizzo approvati dal Consiglio regionale.

A tal fine è prevista una pubblicazione, a cadenza trimestrale, contenente i dati relativi agli atti di indirizzo approvati dal Consiglio regionale.

La pubblicazione contiene lo stato di attuazione degli atti di indirizzo approvati dall'inizio della legislatura, nonché le azioni e gli atti che vengono assunti in relazione agli impegni indicati negli ordini del giorno e nelle mozioni. Nel monitoraggio vengono sistematicamente registrati i documenti riferiti all'attuazione degli atti di indirizzo: circolari, deliberazioni, lettere di trasmissione, ovvero tutta la documentazione inerente gli atti stessi.


Per acquisire informazioni sullo stato di attuazione degli atti di indirizzo approvati, gli uffici competenti collaborano attivamente con il preposto ufficio della Giunta regionale, individuato presso lo staff dell'Ufficio di Gabinetto della Presidenza stessa.

Nel mese di gennaio 2017 la pubblicazione è stata modificata in alcune parti per facilitarne la lettura. In particolare sono stati inseriti gli impegni di ogni singolo atto di indirizzo.

Dall'inizio della X legislatura fino al 31 dicembre 2016 sono stati presentati 974 atti di indirizzo, di cui:

- 399 approvati
- 154 respinti
- 71 ritirati
- 350 non esaminati.

Per completezza di informazione, i dati sono riprodotti anche graficamente.



Gli atti di indirizzo approvati si suddividono per aree tematiche.

Dalla tabella sottostante si evince che la materia "Bilancio – Finanze – Credito – Patrimonio" è quella sulla quale sono stati esaminati la maggior parte degli atti di indirizzo; infatti l'articolo 87 (Presentazione ed esame di ordini del giorno collegati alle leggi), comma 1 del Regolamento interno del Consiglio regionale recita: "1. Nel corso della discussione degli articoli possono essere presentati per iscritto e svolti ordini del giorno che servano di indicazione alla Giunta in relazione alla legge in esame".

AREE TEMATICHE	TOT. ATTI
Agricoltura	8
Assistenza e sicurezza sociale	17
Bilancio - Finanze - Credito - Patrimonio	82
Caccia e pesca	
Cultura	19
Enti Locali - Forme associative – Deleghe	8
Industria - Commercio - Artigianato	22
Istruzione e Formazione Professionale	4
Lavoro - Movimenti migratori	20
Opere pubbliche – Edilizia	21
Organizzazione regionale	9
Partecipazione e informazione	8
Temi generali - istituzionali – Rapporti con lo Stato	37
Programmazione	3
Sanità	38
Sport - Tempo libero	4
Trasporti e comunicazioni	39
Turismo	11
Tutela dell'ambiente - Inquinamenti	31
Consulte – Commissioni	
Controlli amministrativi	1
Pianificazione territoriale	17
<b>TOTALE</b>	<b>399</b>

La pubblicazione dell'Osservatorio degli atti di indirizzo approvati è rinvenibile sul sito internet del Consiglio regionale, nella sezione "Dossier informativi - Consiglio regionale del Piemonte", al seguente URL:

<http://www.cr.piemonte.it/web/comunicazione/pubblicazioni/dossier-informativi>

Accedendovi, è possibile prendere visione dei singoli atti.

## **11. IL SISTEMA LEGIMATICO DEL CONSIGLIO REGIONALE DEL PIEMONTE**

### **11.1 La banca dati Arianna**

L'introduzione di strumenti informatici per la gestione delle leggi in Piemonte e la nascita della banca dati Arianna risalgono al 1990.

La banca dati Arianna nasce come semplice banca dati testuale per la gestione dei testi delle leggi regionali con l'obiettivo di garantire l'univocità del testo nelle varie fasi dell'iter legislativo, disciplinate dallo Statuto e dal Regolamento consiliare, ovvero: presentazione del progetto di legge, attività della/e Commissione/i, attività dell'Aula (Consiglio Regionale), vigenza (promulgazione e pubblicazione sul Bollettino Ufficiale).

Fin da subito prevale l'idea di una gestione della banca dati non accentrata presso un singolo ufficio ma distribuita presso gli uffici corrispondenti alle varie fasi dell'iter legislativo; tale impostazione ha permesso di gestire anche tutti i dati inerenti (metadati) il processo di formazione di una legge regionale.

In quegli anni l'architettura del sistema informatico è strutturata in base ad un sistema bilaterale: da una parte un server centrale utilizzato come gestore del database relazionale, sia per i metadati che per i testi; dall'altra, i personal computer collegati come semplici terminali, attraverso l'uso di "telefoni neri" speciali dotati, oltre che della normale linea di fonia, anche di una linea dati.

L'idea di una gestione "federata" delle informazioni fa sì che queste siano condivise e gestite in comune tra tutti gli uffici preposti all'iter legislativo.

I testi dei progetti di legge e delle leggi opportunamente gestiti con appositi marcatori sono processati con editor di testi (word processor); i dati e i testi sono poi inseriti nelle varie fasi con la procedura "Arianna dati iter". Per la gestione dei testi coordinati vigenti è stata creata la procedura "Arianna Testa" che consente di censire tutti i riferimenti normativi tra le leggi regionali e non. La procedura permette di generare le griglie dei riferimenti normativi, ovvero un'esposizione sintetica di tutte le relazioni attive e passive intercorse fra le norme. Tali griglie per anni sono state fondamentali per costruire con esattezza il testo coordinato e vigente delle leggi regionali senza costringere i funzionari addetti a ricostruire ogni volta la catena normativa dall'inizio ma intervenendo sui testi in modo puntuale, solo sulle modifiche ultime.

Nella prima metà degli anni novanta è stato effettuato in Consiglio il cablaggio strutturato (rete fonia-dati). Gli applicativi iniziano ad assumere un'architettura di rete a due livelli. Per la gestione della banca dati Arianna si è consolidato il modello distribuito di

alimentazione della banca dati stessa e inizia la gestione degli archivi dei testi dei progetti di legge prima esclusi.

La novità più importante di quel periodo, legata anche al dibattito politico nazionale sulla pessima qualità legislativa e sull'eccesso di normazione (troppe leggi), è strettamente legislativa: viene infatti predisposta nel 1992 la prima versione del manuale "Regole e suggerimenti per la redazione dei testi normativi", che viene successivamente adottato da quasi tutte le pubbliche amministrazioni nazionali e regionali con atto formale. Per il Consiglio regionale del Piemonte è stata riadottata la terza edizione del 2007 con Deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 42 del 2 aprile 2008.

Questo manuale suggerisce appunto delle regole (legistiche) di scrittura della norma, standardizzando sistemi di citazione e di costruzione dei testi e fornendo in pratica una guida per la redazione agevolata e leggibile e per la gestione anche informatica della norma.

Con la diffusione in Italia della rete Internet anche il Consiglio regionale del Piemonte si è dotato di un suo sito Internet (web) ed è quindi stato possibile diffondere i contenuti della banca dati Arianna all'esterno, mentre fino ad allora aveva avuto un utilizzo in prevalenza interno all'ente; con la lodevole eccezione della pubblicazione cartacea del "Codice delle leggi Regionali" che veniva aggiornato e distribuito agli enti che ne facevano richiesta.

La prima versione della banca dati Arianna pubblicata sul sito Internet in formato html, sfruttando le opportunità offerte dagli ipertesti, contiene tre grandi archivi:

- **leggi regionali**, che al suo interno è diviso in un archivio delle leggi regionali storiche (presentate in ordine cronologico e per aree tematiche) così come pubblicate sul Bollettino Ufficiale Regione Piemonte e un archivio delle leggi regionali vigenti e coordinate (presentate in ordine cronologico e per aree tematiche), ovvero i testi di legge radice sui quali sono state applicate tutte le modifiche introdotte da leggi successive (ultima versione);
- **proposte e disegni di legge** (presentati in ordine cronologico e per commissione) divisi per legislatura;
- **regolamenti regionali**, che al suo interno è diviso in un archivio dei regolamenti storici (presentati in ordine cronologico e per aree tematiche) così come pubblicati sul Bollettino Ufficiale Regione Piemonte e un archivio dei regolamenti vigenti e coordinati (presentati in ordine cronologico e per aree tematiche), ovvero i testi di regolamenti radice sui quali sono state applicate tutte le modifiche introdotte da regolamenti successivi (ultima versione).

Nel tempo, oltre alla banca dati Arianna che contiene leggi e regolamenti, si sono aggiunte altre banche dati di diversa natura tra cui la banca dati Atti del Consiglio, che contiene deliberazioni e proposte di deliberazione, Mozioni e Ordini del giorno e

Interrogazioni e Interpellanze, e da ultima la banca dati dei Resoconti consiliari. Tutte le banche dati contengono sin dalla loro creazione motori di ricerca.

Negli anni il sistema legimatico del Consiglio regionale si è dotato di strumenti sempre più complessi, realizzati mantenendo importanti rapporti di cooperazione e collaborazione con realtà nazionali che da sempre operano sulla materia, in particolare con l'Istituto di Teoria e Tecniche dell'Informatica Giuridica del Centro Nazionale Ricerche (CNR-ITTIG).

Nei primi anni 2000 è stato realizzato il progetto nazionale Normeinrete (ora Normattiva) supportato da molti Enti centrali e locali (Camera, Senato, Presidenza del Consiglio dei Ministri, varie Regioni, CNR, CIRSIFID, Aipa ora AgID ecc.), con l'obiettivo di favorire l'accesso alle norme da parte dei cittadini costruendo un portale unico della legislazione italiana (nazionale e regionale), dotato di diverse funzionalità di ricerca che vanno ad operare su documenti normativi accessibili nei siti web delle istituzioni e amministrazioni pubbliche che aderiscono al progetto, stabilendo l'utilizzo di nuovi standard uniformi e condivisi per la gestione dei testi normativi.

Il progetto Normeinrete ha posto le basi per una gestione della normativa estremamente avanzata e condivisa.

Il progetto ha permesso di conseguire:

- 1) la definizione di un formato universalmente accettato per i testi normativi (XML) e di una struttura condivisa (DTD);
- 2) la creazione di un sistema di indirizzamento automatico (URN) dei riferimenti normativi;
- 3) la creazione di un analizzatore semantico in grado di rilevare all'interno dei testi i riferimenti ad altra normativa e di costruire automaticamente dei link che ne permettano il raggiungimento.

La banca dati Arianna è stata la prima in Italia ad adottare gli standard di Normeinrete, beneficiando di tali strumenti. Oltre che per le leggi regionali, i nuovi standard sono stati adottati anche per la gestione dei progetti di legge e per i regolamenti regionali.

La versione della banca dati Arianna messa in rete a disposizione dei cittadini dal 2003 con gli standard di Normeinrete ha mantenuto la struttura degli archivi della precedente versione, i testi di legge storici così come pubblicati sul B.U.R.; al suo interno i testi dei progetti di legge sono trattati con un editor di testi, un insieme di macro per la gestione e la formattazione che partendo da un testo in formato doc genera il formato xml all'interno del quale i riferimenti verso altre norme regionali o statali sono automaticamente trasformati in link; questo permette la navigazione ipertestuale fra la normativa regionale (già prevista nella precedente versione) e la normativa nazionale. Come in precedenza dati e i testi sono poi inseriti nelle varie fasi dell'iter legislativo con la procedura "Arianna dati iter". Per la gestione dei testi coordinati vigenti, continua ad essere utilizzata la procedura "Arianna Testa" per la costruzione delle griglie dei

riferimenti normativi. I testi coordinati e vigenti (testi di legge radice sui quali sono state applicate tutte le modifiche introdotte da leggi successive) sono ancora realizzati manualmente in formato html. I regolamenti regionali sono gestiti allo stesso modo.

## **11.2 Il Dossier Virtuale delle leggi e dei progetti di legge**

Il ragionamento alla base della creazione del dossier virtuale è semplice: il patrimonio informativo (dati e testi) che arricchisce e accompagna un progetto di legge è formato da verbali, trascrizioni stenotipiche dei dibattiti, memorie, relazioni e altro. Dato che il processo di raccolta dei dati e dei testi per Arianna è distribuito nei singoli uffici, l'intero patrimonio informativo prodotto può essere integralmente gestito in formato elettronico.

Il Dossier Virtuale (o faldone virtuale) è stato probabilmente il primo e per alcuni aspetti ancora oggi l'unico esempio di conversione in formato elettronico di tutto il dossier cartaceo che normalmente accompagna tutto l'iter legislativo.

Il Dossier Virtuale non ha dati propri, ma è costituito da un insieme di strumenti e metodi che permettono di fruire direttamente dei dati e dei testi conservati in altri archivi e procedure. È in pratica una specie di "superindice" di contenuti.

Le tecnologie implementate nel progetto Arianna e nel Dossier Virtuale hanno rappresentato per molti versi il massimo di quanto disponibile a metà degli anni 2000, ottenendo riconoscimenti anche internazionali (e-Challenges anni 2004 e 2005).

Il Dossier virtuale delle leggi e dei progetti di legge nella sua prima versione si presenta diviso per legislatura, dalla VII in poi e diviso per leggi e progetti di legge, a loro volta organizzati per ordine cronologico e per materia e per i progetti anche per commissione competente. La struttura interna di ogni dossier ricalca le fasi dell'iter legislativo e ogni fase è divisa in cartelle e sottocartelle che contengono i file di tutti documenti inerenti a quella fase. Nella pagina iniziale del Dossier virtuale delle leggi e dei progetti di legge è presente un motore di ricerca. Il dossier virtuale delle leggi e dei progetti di legge è disponibile sul sito internet/intranet del Consiglio regionale. A seguire nel tempo, per similitudine, sono stati creati il Dossier virtuale delle deliberazioni e delle proposte di deliberazione (dalla VIII Legislatura) e, vista l'importanza dei due testi, il Dossier virtuale dello Statuto e il Dossier virtuale del Regolamento. Questi dossier sono disponibili sul sito internet/intranet del Consiglio regionale.

### **11.3 Verso la nuova banca dati Arianna e il nuovo Dossier virtuale**

A circa un decennio di distanza dall'ultima revisione di Arianna e dalla realizzazione del Dossier virtuale, per quanto allora fosse avanzata, la tecnologia alla base di Arianna è superata.

L'evoluzione tecnologica, come sempre rapidissima in ambito informatico, ha messo nel frattempo a disposizione infrastrutture, tecnologie e tecniche che permettono di raggiungere nuovi e migliori risultati nella gestione documentale, a carattere normativo e non solo.

Nello stesso tempo si è assistito ad una crescente apertura delle istituzioni verso i cittadini, manifestata anche attraverso disposizioni legislative statali che impongono la messa a disposizione di documenti in precedenza considerati interni o riservati, in un percorso ideale verso la trasparenza totale.

Dal 2011 si è avviata una ricognizione dello stato dell'arte degli strumenti e delle tecnologie disponibili, che ha prodotto un piano di revisione che prevede la reingegnerizzazione di tutte e tre le componenti fondamentali di Arianna:

- 1) la gestione e la fruizione dei testi storici e coordinati;
- 2) la gestione dei dati di iter;
- 3) il dossier virtuale che raccoglie tutta la documentazione prodotta durante l'iter legislativo di una legge.

Per quanto riguarda la gestione dei progetti di legge e delle leggi regionali (storiche/vigenti e coordinate) si può logicamente affermare che a prescindere dal formato, a prescindere dagli standard, una legge è fondamentalmente un testo che può subire variazioni nel tempo a causa delle modifiche apportate dalla legislazione successiva.

Analogamente, anche durante l'esame di un progetto le singole porzioni di testo (titoli, capi, rubriche, articoli, commi lettere e numeri) vengono analizzati, discussi ed emendati singolarmente ed in successione. Una gestione avanzata del testo deve quindi essere basata sulla capacità di identificare ed isolare tali elementi, di memorizzarli, e di gestirne le modifiche che si susseguono nel tempo. Occorre in pratica riuscire ad operare in maniera puntuale sugli elementi testuali identificati che compongono un testo normativo.

La costruzione di un testo coordinato può essere effettuata tenendo conto delle modifiche che i singoli elementi testuali subiscono nel tempo tramite dei versionamenti che devono tener conto di una serie di informazioni aggiuntive, quali le date di inizio e di fine operatività (vigenza), note esplicative che dettagliano i motivi del versionamento, ecc.

Si è quindi deciso di procedere in questo tipo di gestione attraverso le seguenti attività:

- 1) analisi ed identificazione degli elementi testuali che compongono la legge; ogni elemento identificato deve essere corredato da una serie di informazioni che, oltre al puro testo, devono comprendere i dati qualificativi sopra citati;
- 2) memorizzazione di tutte queste informazioni;
- 3) costruzione di un ambiente per l'applicazione delle norme di modifica, avente lo scopo di facilitare l'applicazione di tutte le modifiche disposte dalla normativa successiva attraverso il versionamento degli elementi testuali coinvolti e la redazione di note esplicative di ogni singolo intervento di coordinamento;
- 4) realizzazione di un sistema di pubblicazione in grado di visualizzare il risultante testo multivigente (multiversione), corredato di timeline esplicativa (barra cronologica) riportante la sequenza delle diverse versioni di ogni singola legge e di tutte le note elaborate durante il coordinamento, atte ad esplicitare le modifiche intervenute nel tempo. Ogni singolo testo di legge è assemblato in tempo reale sulla base di una data specificata, è quindi possibile richiedere la ricostruzione in tempo reale di una qualsiasi legge in una qualsiasi data.

Per poter raggiungere gli obiettivi sopra indicati si è dovuto far uso di alcuni sofisticati strumenti comprendenti:

- editor specializzati nella produzione di testi normativi e di atti (XMLLegesEditor CNR- ITTIG) che consentono di identificare automaticamente gli elementi testuali;
- programmi in grado di leggere e interpretare semanticamente le modifiche testuali operate dalle leggi (parser dei riferimenti normativi);
- motori di ricerca evoluti in grado di operare sulle diverse versioni di una legge susseguitesesi nel tempo;
- software per la gestione puntuale degli elementi, per la costruzione dei versionamenti e delle note esplicative che dettagliano le motivazioni dei versionamenti e delle variazioni testuali.

Il lavoro di ridefinizione dei testi ha comportato la gestione di circa 125.000 elementi testuali, di cui 8.517 introdotti da modifiche normative, e di altrettante note esplicative in parte manuali e in parte realizzate automaticamente.

Nel corso dell'applicazione e della distribuzione ai funzionari dei vari settori coinvolti di tali strumenti si è compiuto un notevole sforzo volto a garantire il massimo della semplicità d'uso e di fruibilità.

La raccolta delle informazioni (dati strutturati e testi) relative ai vari passaggi dell'iter è stata razionalizzata ed integrata con una logica per processo attraverso l'introduzione di un motore per la gestione dei processi.

In ogni dato momento del processo i funzionari preposti alla gestione provvedono sia a raccogliere ed inserire i dati relativi a quella determinata fase sia ad inserire i testi prodotti nel corso dell'esame (relazioni di accompagnamento, memorie, lettere di

convocazione delle sedute, sintesi dei verbali o verbali completi, ecc., per un totale di oltre 130 tipologie) nel repository documentale standard (Index) del Consiglio regionale. Tutte queste attività hanno portato finalmente, tra il 2015 e l'autunno del 2016 al rilascio della procedura Iter progetti di legge (Flux - DoQui) e alla nuova versione della banca dati Arianna e del Dossier virtuale disponibili sul sito internet del Consiglio regionale.

Nella nuova banca dati Arianna sono presenti tutte le leggi regionali del Piemonte dal 1971 ad oggi in versione multivigente. La versione multivigente, vera novità dalla nuova Arianna, contiene tutte le versioni di una legge regionale dal testo storico (come pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte) al testo vigente ad oggi e tutte le eventuali versioni intermedie della legge che tengono conto di tutte le modifiche susseguitesi nel tempo. Ogni testo di legge può essere consultato sia in ordine cronologico che per aree tematiche. Aprendo una singola legge in alto nella pagina si trova una barra cronologica (*timeline* esplicativa) che consente di consultare tutte le versioni della legge succedutesi nel tempo dalla prima all'ultima o anche ad una certa data. La banca dati Arianna, all'apertura del testo di una legge, presenta sempre la versione ultima vigente. A fianco degli estremi della legge è indicato il periodo di vigenza. Sul lato sinistro della pagina è presente un sommario espandibile e navigabile; sul lato destro della pagina invece, con l'eccezione naturalmente de testi più datati, sono presenti alcune icone, che attivano:

- un collegamento al "Dossier virtuale delle leggi", contenente tutti i documenti collegati all'iter del provvedimento;
- un collegamento all'elenco completo dei riferimenti normativi attivati dalla legge;
- un collegamento all'elenco completo dei riferimenti normativi subiti dalla legge;
- un collegamento agli indicatori giuridici;
- un collegamento ai dati di iter della legge;
- un collegamento al testo del progetto di legge licenziato;
- un collegamento al testo del progetto di legge presentato.

All'interno del testo del progetto di legge o della legge sono presenti i collegamenti ipertestuali alla normativa regionale, statale e comunitaria citata. Nel caso di testi coordinati (ovvero di testi di legge modificati da leggi successive, corrispondenti quindi alle versioni della legge succedutesi nel tempo dalla prima all'ultima vigente alla data odierna), nel testo sono presenti, con numerazione crescente, marcatori numerati corrispondenti ai numeri delle note indicanti il punto di inserimento nel testo originario delle modifiche ed altre eventuali informazioni. La nota può essere letta posizionando il cursore sul numero oppure aprendo la nota. In fondo al testo della legge è presente un elenco completo di tutte le note.

Nella nuova banca dati Arianna continuano ad essere disponibili anche i Regolamenti regionali nella versione storica e con il testo coordinato vigente ultimo. Per i regolamenti

non è stata ancora generata la versione multivigente. Continuano ad essere presenti i rispettivi motori di ricerca.

Il nuovo Dossier Virtuale delle leggi ha ampliato i suoi contenuti e modificato l'aspetto grafico.

I documenti sono presentati nel nuovo Dossier virtuale sotto forma di un albero grafico le cui singole foglie sono i documenti memorizzati, mentre i nodi sono le fasi o le sottofasi di processo nelle quali sono stati raccolti.

Il nuovo motore di ricerca "universale" è in grado di permettere ricerche full text su tutte le tipologie di documenti gestiti dal nuovo dossier virtuale, oltre che ai documenti gestiti da altri applicativi (atti di sindacato ispettivo e di indirizzo, regolamenti, resoconti consiliari, ecc).

#### **11.4 Un percorso durato alcuni anni**

La realizzazione della nuova versione di Arianna e del nuovo Dossier virtuale ha comportato molte attività durate alcuni anni.

Dal 2011 la banca dati Arianna è stata coinvolta nella realizzazione del progetto a carattere legimatico che prevede una rivisitazione estesa degli standard e dei sistemi di gestione dei testi e dei dati presenti in Arianna, con l'obiettivo di realizzarne una versione rinnovata in grado di sfruttare le nuove opportunità oggi offerte da strumenti quali una suite documentale in grado di garantire la dematerializzazione di tutti i flussi dell'Ente, nonché di proseguire i lavori di collaborazione con gli organi centrali (Camera, Senato, ecc.) e gli istituti di ricerca sulla legimatica, al fine di mantenere il livello di eccellenza nella gestione della normativa e poter fornire al cittadino servizi sempre più completi e partecipativi.

Nel 2011 l'attività dei funzionari del Settore Sistemi Informativi coinvolti nella realizzazione pratica del progetto si è concretizzata nel fornire tutta la collaborazione necessaria all'analista per materia e agli sviluppatori del CSI per la realizzazione di una nuova e innovativa versione della Banca dati Arianna per adeguarla alle ultime novità tecnologiche.

Tale attività ha avuto inizio con una ricognizione dall'esperto CSI delle varie opportunità disponibili.

Sono stati individuati due strumenti (editor di testi/sistemi di normazione) adattabili alle esigenze del Consiglio regionale:

- a) Norma System (presentato al settore dalla prof.ssa Palmirani dell'Università di Bologna);
- b) XmLeges (realizzato dall'ITTIG, dipartimento di legimatica del CNR).

Dopo un'opportuna sperimentazione, sia sui testi storici sia sulla generazione semi automatica dei testi coordinati e multivigenti, è stato scelto lo strumento XmLeges che meglio si adatta alle esigenze del Consiglio regionale. Nella fase di test sono stati forniti all'analista per materia e agli sviluppatori CSI una serie di testi storici e coordinati campione che dovevano soddisfare requisiti di complessità di scrittura legislativa, idonei a testare la validità dello strumento. I risultati ottenuti sono stati discussi e analizzati con brevi incontri informali con lo scopo di individuare le migliorie da apportare alla progettazione degli sviluppatori CSI.

Le simulazioni di trattamento dei testi, con il programma XmLeges, hanno evidenziato buoni risultati sulle leggi e sui regolamenti più recenti, mentre si sono evidenziate delle difficoltà con i testi più datati, al tempo dei quali le regole di legislazione erano scarsamente utilizzate: questo sia per i testi storici sia per la generazione semi automatica dei testi coordinati e multivigenti.

Dall'analisi dei risultati si è ravvisata la necessità di un lavoro di recupero del pregresso totale (tutto l'archivio storico dei testi dal 1971) con il nuovo editor di testi per adeguare la marcatura xml ai nuovi standard (NIR 2.2.), in quanto lo standard Xml adottato dalla precedente versione di Arianna, per la scrittura dei testi delle leggi che corrisponde alla versione 1.0 definita nel 2003 con il progetto nazionale Normeinrete, è ormai stato superato da versioni e standard più aggiornati. Per tale ragione, i funzionari del Settore dovranno successivamente controllare i testi trattati con il nuovo editor.

Il controllo è stato esteso anche ai dati contenuti in Arianna dati iter in quanto alcuni di essi sono necessari (es. data di vigenza) per la costruzione semi automatica dei testi coordinati e sono stati attivati controlli sui riferimenti normativi (semplici citazioni escluse), gestiti con la procedura Arianna Testa, tramite il confronto con i riferimenti normativi gestiti con il nuovo strumento.

Nel 2012 i tre funzionari del settore coinvolti e l'esperto CSI hanno iniziato il recupero di tutti i testi storici delle leggi presenti in banca dati, utilizzando come editor di testi/sistema di normazione il programma XmLeges realizzato dall'ITTIG (dipartimento di legimatica del CNR) con il fine di adeguarne la struttura ai nuovi standard (NIR 2.2.). Tale attività è stata particolarmente impegnativa in quanto molti testi di legge, in particolare quelli più datati, sono stati redatti prima dell'adozione delle regole di legislazione oggi in uso, e quindi difficilmente strutturabili. Per consentirne il recupero è stato quindi necessario ripartire dai testi in formato doc, operando manualmente nei casi più complessi per ottenere un testo che fosse da una parte conforme alle strutture richieste e dall'altra rispettoso di quanto a suo tempo pubblicato nel Bollettino Ufficiale.

Nel 2013 è proseguito fino al suo termine il recupero iniziato nel 2012 di tutti i testi storici delle leggi presenti in banca dati. Questa attività ha come scopo la scomposizione e l'identificazione nei testi delle leggi di tutti i frammenti marcabili (titoli, capi, rubriche,

articoli, commi lettere e numeri), che sono elementi base per le operazioni di ricostruzione del testo storico e della versione multivigente. Uno degli obiettivi primari delle attività di reingegnerizzazione della banca dati Arianna è la costruzione di un sistema di gestione testuale in grado di risolvere definitivamente il problema degli standard, ovvero dei formati da utilizzare per la scrittura e la pubblicazione delle leggi approvate e/o coordinate. Il testo delle leggi è quindi gestito dalla nuova Arianna in forma "pura", che può essere trasformata in qualsiasi formato o standard attraverso l'utilizzo di appositi software.

La gestione dei riferimenti normativi avviene quindi attraverso l'analisi semantica dei diversi elementi testuali base delle leggi identificati attraverso l'uso dell'xmLegesEditor e inseriti in una base dati relazionale.

Tramite un applicativo realizzato *ad hoc*, TescoGes vengono censiti per ogni singola legge i riferimenti di modifica testuale. Il funzionario addetto può a questo punto intervenire andando ad inserire, una legge per volta, tutti i riferimenti di modifica, creando le nuove versioni delle leggi, degli articoli, dei commi e degli eventuali subcommi che devono essere o modificati o aggiunti o abrogati. Sono inserite anche le note esplicative relative alle singole modifiche.

Questa attività, iniziata a metà del 2013, ha comportato in pratica la necessità di rivedere l'intera normativa regionale comma per comma, parola per parola, in un'operazione definita "consolidamento" che permette di ottenere, per ogni legge, tutte le versioni: l'originale pubblicata su B.U., i coordinati intermedi, e la versione vigente.

Il testo così costruito potrà in futuro essere pubblicato in qualsiasi formato (doc, txt, pdf, xml) e in qualsiasi standard (ad, esempio, oltre allo standard XML NIR aggiornato all'ultima versione, la 2.2, potrà essere adottato lo standard XML Akoma Ntoso, realizzato e sponsorizzato dall'U.E.).

Per quanto riguarda invece i dati che accompagnano il processo legislativo, l'obiettivo è la revisione, in un'ottica di processo, delle procedure di gestione dell'iter legislativo del Consiglio regionale del Piemonte e la reingegnerizzazione degli standard e dei sistemi, soprattutto quelli rivolti alla gestione dei testi per poter sfruttare le opportunità offerte da strumenti quali BPM e suite documentale in grado di garantire la dematerializzazione di tutti i flussi dell'Ente. Il processo è stato formalizzato in un uno schema preciso, utilizzando come base di partenza quanto previsto dal Regolamento del Consiglio.

All'inizio del 2013 sono stati quindi costituiti gruppi di lavoro interdirezionali per l'analisi dei flussi del processo legislativo, per adeguarli alla gestione documentale per processi presente in DoQui, la piattaforma di gestione documentale in uso nel Consiglio regionale del Piemonte.

Uno di questi gruppi è stato costituito per analizzare nel dettaglio il flusso del processo legislativo disegnato.

Si è quindi proceduto a realizzare e a sottoporre al gruppo di lavoro il prototipo delle pagine del nuovo applicativo per la gestione delle singole fasi del processo. Le osservazioni segnalate dai membri del gruppo sono state accolte ed utilizzate per integrare il prototipo e giungere alla versione definitiva, integrando di concerto lo sviluppo del software.

Oltre all'analisi del flusso del processo dell'iter dei progetti, il gruppo di lavoro ha partecipato alla definizione di uno schema che dettaglia i momenti di interazione con i diversi testi che vengono prodotti e gestiti direttamente da Arianna o che a vario titolo finiscono per confluire nell'attuale Dossier Virtuale delle leggi, per poterne garantire una trasposizione nella nuova forma di Dossier che interagisce direttamente con DoQui.

Per quanto riguarda invece il sito di Arianna, nel novembre 2013 è stata presentata ai direttori la nuova interfaccia, che riprende le impostazioni grafiche generali del sito internet del Consiglio regionale, arricchendo però le opportunità di consultazione offerte, specie per quanto riguarda i testi coordinati.

Nel 2014 è proseguita l'attività di consolidamento dell'intero corpus legislativo piemontese, arrivando ad un totale di oltre 90.000 "frammenti testuali" consolidati e un totale di circa 1.700 relazioni attive gestite.

È stato inoltre portato a compimento con i funzionari responsabili dell'iter dei progetti di legge il controllo del nuovo software di gestione dei dati di iter e del Dossier Virtuale Versione 2, che prevede la gestione e una presentazione innovativa di un'ampia tipologia di documenti.

Nel 2015 è proseguita l'attività di consolidamento dell'intero corpus legislativo piemontese, arrivando ad un totale di oltre 108.872 "frammenti testuali" (commi, lettere, numeri, titoli intermedi, capi, sezioni) consolidati e un totale di circa 3.655 relazioni attive gestite. Al termine del 2015 sono state costruite 1.751 versioni coordinate (testi coordinati intermedi e finali) di leggi regionali.

In tale attività sono stati coinvolti alcuni gruppi di lavoro formati da funzionari dei settori Aula e Commissioni che hanno controllato la congruità e la corrispondenza dei testi di legge regionale, rieditati con il nuovo editor XmLeges, con i testi, pubblicati in allora, sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.

Nel 2015 è stata avviata ufficialmente la nuova gestione dell'iter dei progetti di legge con la procedura Iter progetti di legge (Flux - DoQui) e dell'editor specializzato alla gestione XML di leggi e progetti di legge XmLeges, nonché il nuovo Dossier virtuale in formato grafico, con il recupero nel nuovo formato dei dati e dei testi della X legislatura. Nel nuovo dossier virtuale, basato sulle ultime evoluzioni degli standard legimatici e su un ambiente di gestione documentale univoco che ne agevola consultazione e pubblicazione, sono ora gestite circa 130 tipologie diverse di documenti.

Nell'ambito del piano di sviluppo 2015 è stato inoltre sviluppato un motore di ricerca "universale" in grado di permettere ricerche full text su tutte le tipologie di documenti gestiti dal nuovo dossier virtuale, oltre che ai documenti gestiti da altri applicativi (atti di sindacato ispettivo e di indirizzo, regolamenti, resoconti consiliari, ecc).

Nel 2016 si è concluso il rifacimento della nuova banca dati Arianna, attiva dal 25 novembre 2016, profondamente rivisitata sia dal punto di vista legimatico, sia da quello architettonico e tecnologico.

La novità più importante riguarda la gestione dei testi di legge, storici e coordinati. Infatti, con la nuova versione, le leggi sono corredate da una timeline esplicativa (barra cronologica) che riporta la sequenza delle diverse versioni (multivigenza) e di tutte le note elaborate durante il coordinamento, assemblando in tempo reale ogni singolo testo sulla base di una data specificata.

Nel 2016 si è conclusa l'attività di consolidamento dell'intero corpus legislativo piemontese. In totale sono stati gestiti 125.096 "frammenti testuali" (commi, lettere, numeri, titoli intermedi, capi, sezioni) di cui 109.024 derivanti dalla gestione dei testi approvati (testo legge pubblicato su B.U.R) e 16.072 derivanti dalla gestione del coordinamento delle leggi (testo multivigente). Sono state inserite e gestite 8.517 relazioni attive (di cui 4.862 nel 2016) con relative note esplicative e sono stati costruiti tutti i testi coordinati multivigenti (testi coordinati intermedi e finali) di tutte le 2.237 leggi regionali.

Con il rifacimento completo della banca dati Arianna si è ritenuto opportuno effettuare un controllo e un censimento di tutti gli allarmi costituzionali per una loro esatta e completa gestione. L'attività è iniziata con l'estrazione dal database della vecchia Arianna dell'elenco di tutte le leggi regionali contenenti allarmi costituzionali. Tale elenco è stato confrontato con gli archivi pubblici presenti sul sito della Corte costituzionale, consultabili all'URL <http://www.cortecostituzionale.it/default.do> . Le sentenze della Corte costituzionale che hanno dichiarato l'illegittimità costituzionale di leggi regionali o di parte

di esse sono state dal 1972 ad oggi 43. Il dispositivo delle sentenze è stato inserito nelle note esplicative contenute nel testo delle leggi che è stato graficamente modificato (carattere corsivo e parentesi quadre di chiusura e apertura).

Per quanto riguarda la gestione degli allegati alle leggi regionali, si è ritenuto opportuno effettuare un controllo e un censimento degli allegati stessi. Nella precedente versione banca dati Arianna gli allegati erano omessi, salvo alcune eccezioni consistenti in allegati testuali. Dal 2009 gli allegati non testuali sono gestiti con un link esterno alla banca dati e con l'utilizzo del formato pdf facilmente utilizzabile dagli utenti esterni.

Nella nuova banca dati Arianna gli allegati testuali sono gestiti dall'editor XmLeges come annessi alla legge, gli allegati non testuali (tabelle, immagini etc.) sono gestiti con un link esterno alla banca dati e con l'utilizzo del formato idoneo (pdf o altro).